Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Opere pubbliche

PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI

Normativa di riferimento

2014
2015
2016
2017

Ragioneria Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale per gli Affari Economici

PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI

Normativa di riferimento

Roma, Settembre 2016

INDICE

PREMESSA..... 5

SCHEMA DELLE LEGGI..... 6

TRACCIABILITA' OPERE PUBBLICHE: PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 9

LEGGE 31 DICEMBRE 2009 N. 196
Legge di contabilità e finanza pubblica 10

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2011 N. 228
Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche..... 72

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2011 N. 229
Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 AGOSTO 2012
Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche..... 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 DICEMBRE 2012 N. 262
Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici..... 100

CIRCOLARE 23 LUGLIO 2012, N. 24, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO
Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 – 2015. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legge n. 95 del 2012 ESTRATTO - FONDO OPERE ED AL FONDO PROGETTI..... 103

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 26 FEBBRAIO 2013
Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e a

comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 116

CIRCOLARE 17 LUGLIO 2013, N. 32, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsioni di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014 – 2016 e Budget per il triennio 2014 – 2016
ESTRATTO - FONDO OPERE ED AL FONDO PROGETTI 132

CIRCOLARE 8 APRILE 2014, N.147, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Definizione delle modalità amministrative e tecniche per il monitoraggio delle opere pubbliche secondo il principio dell'univocità dell'invio delle informazioni introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e tempistiche per l'invio dei dati 134

DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE" CONVERTITO DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

ESTRATTO - ARTICOLO 25: FATTURA ELETTRONICA E TRACCIABILITÀ 142

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITÀ 2016).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
ESTRATTO - COMMA 713 (INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA) E 869 (FONDO ANAS SPA) 144

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI)

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
ESTRATTO - ARTICOLO 181 (PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL PARTENARIATO PUBBLICO PROVATO), 201(DPP PER IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) E 202 (FINANZIAMENTO E RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE) 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27 APRILE 2016 N. 427

Decreto Sbloccascuole 150

DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2016, N. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
ESTRATTO - ARTICOLO 31 (ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI TRAMITE BDAP), 32 (PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE) E 40 (AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO) 153

CIRCOLARE 23 GIUGNO 2016, N. 20, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO

Previsioni di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017 – 2019 e Budget per il triennio 2017 – 2019. Proposte per la manovra 2017 ESTRATTO - FONDO OPERE ED AL FONDO PROGETTI 155

APPENDICE..... 158

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELL'8 MAGGIO 2014

Oggetto: Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)..... 159

PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Protocollo d'intesa volto a semplificare gli adempimenti per il monitoraggio delle opere pubbliche previsti dal D. Lgs. 229/2011 e dal relativo decreto di attuazione (D.M. 26 febbraio 2013 modificato dal D.M. 1 agosto 2013)..... 162

DLGS.229/2011 – CONTENUTO INFORMATIVO MINIMO E REGOLE TECNICHE PER IL CARICAMENTO MASSIVO DELLE INFORMAZIONI

Aggiornamento al 15/09/2016 215

DLGS.229/2011 - TABELLE DI CONTESTO

Aggiornamento al 15/09/2016 256

PREMESSA

Il documento si presenta come una raccolta integrata di leggi, norme e atti sulla spesa pubblica per investimenti.

L'attenzione sul tema nasce dalla revisione della spesa avviata dal Ministro Padoa Schioppa nel 2008 e che ha evidenziato le cause di origine finanziaria e procedurale della bassa efficienza della spesa pubblica per infrastrutture.

Le proposte di risoluzione riportate in quella sede sono state sviluppate con i d.lgs. n. 228 e n. 229 del 2011, attuativi della delega di cui all'articolo 30 della legge di contabilità pubblica "*garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche*."

La raccolta intende quindi favorire la consultazione dei vari atti normativi e amministrativi innestatisi nel percorso di attuazione dei decreti legislativi prodotti in questi anni sul tema, ma anche guidare l'esame degli aspetti della programmazione economica e di quella finanziaria.

Per facilitare questo percorso, il documento riporta in BLU le disposizioni relative gli aspetti di programmazione economica, dai documenti di pianificazione generali, alla selezione delle opere e in ROSSO, le disposizioni riferite alla tracciabilità delle risorse finanziarie, dalla programmazione di bilancio all'individuazione puntuale delle opere e del successivo monitoraggio.

SCHEMA DELLE LEGGI

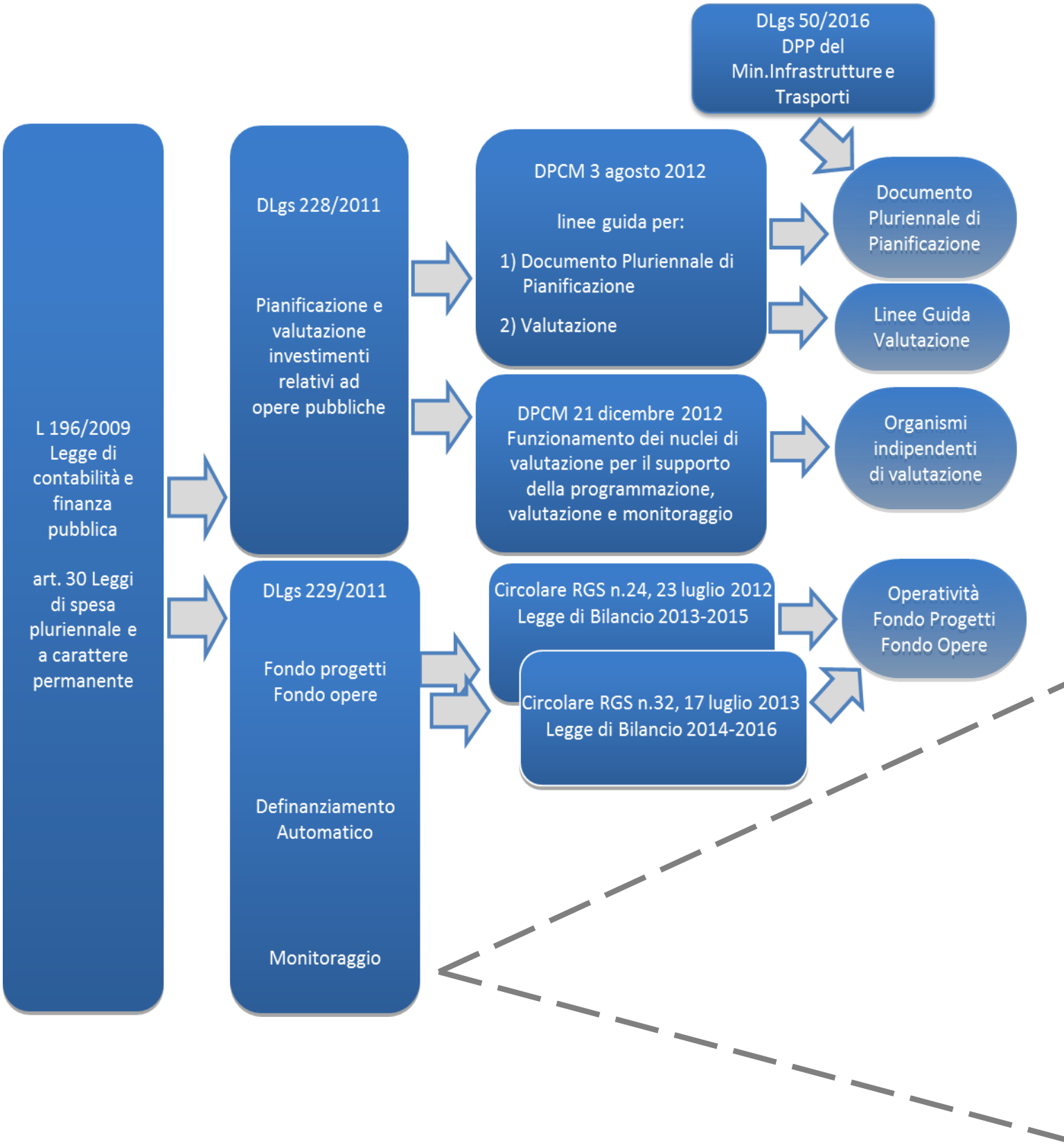

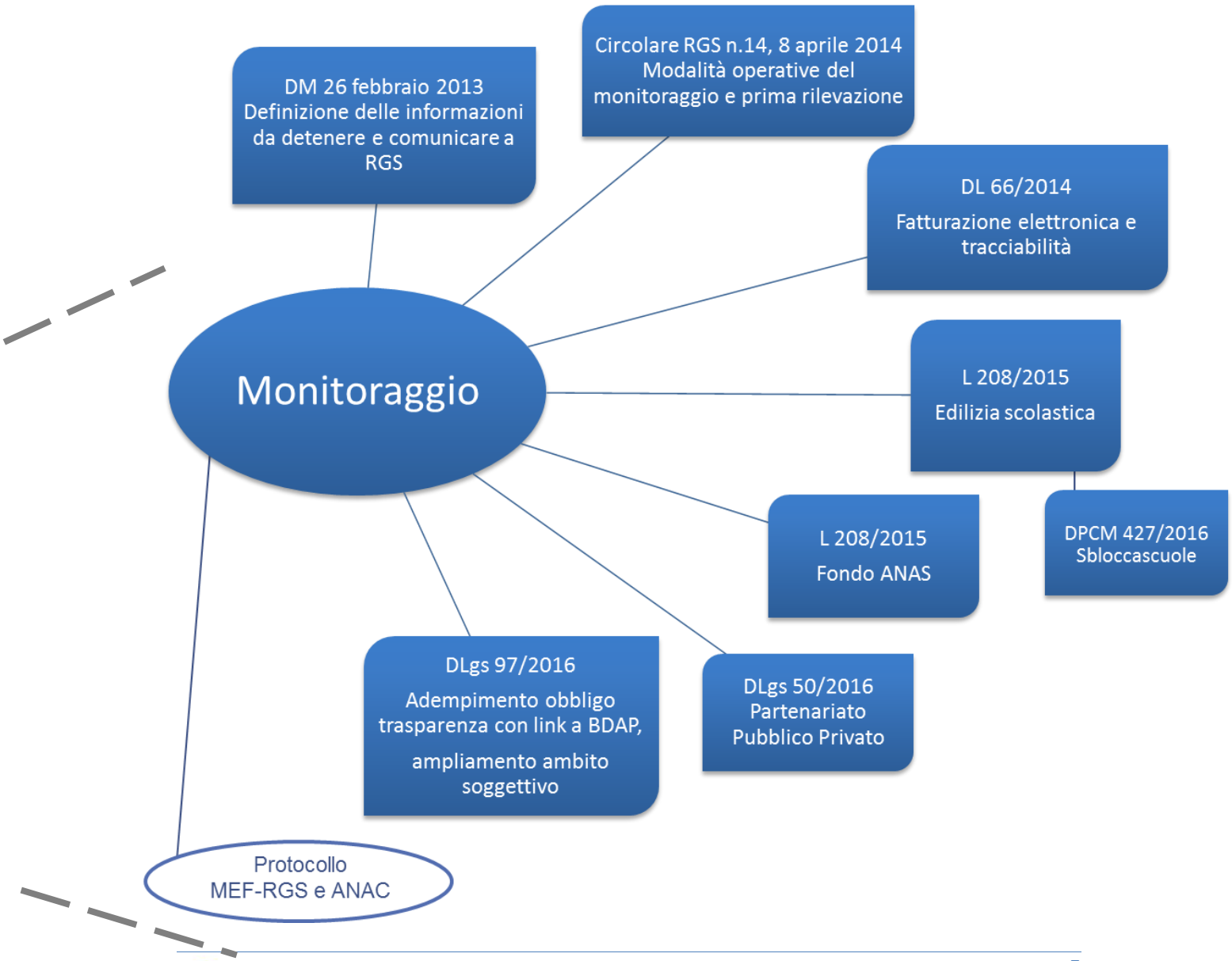
Monitoraggio
DM 26 febbraio 2013
Definizione delle informazioni da detenere e comunicare a RGS
Circolare RGS n.14, 8 aprile 2014
Modalità operative del monitoraggio e prima rilevazione
DL 66/2014
Fatturazione elettronica e tracciabilità
L 208/2015
Edilizia scolastica
DPCM 427/2016
Sbloccascuole
L 208/2015
Fondo ANAS
DLgs 50/2016
Partenariato Pubblico Privato
DLgs 97/2016
Adempimento obbligo trasparenza con link a BDAP,
ampliamento ambito soggettivo
Protocollo
MEF-RGS e ANAC

TRACCIABILITA' OPERE PUBBLICHE: PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Legge 31 dicembre 2009 n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica

(Pubblicata nella Gazz. Uff. del 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.)

Vigente al: 26-9-2016

Epigrafe
Premessa

Titolo I - PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI
Art. 1 Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento
Art. 2 Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili
Art. 3 Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

Titolo II - MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA
Art. 4 Controllo parlamentare
Art. 5 Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT
Art. 6 Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi

Titolo III - PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Art. 7 Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
Art. 8 Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali
Art. 9 Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica
Art. 10 Documento di economia e finanza
Art. 10-bis. Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
Art. 11 Manovra di finanza pubblica
Art. 12 Relazione generale sulla situazione economica del Paese

Titolo IV - MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI
Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche
Art. 14 Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
Art. 15 Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici
Art. 16 Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci

Titolo V - LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI
Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
Art. 18 Fondi speciali
Art. 19 Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico

Titolo VI - IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I - Bilancio di previsione dello Stato
Art. 20 Anno finanziario
Art. 21 Bilancio di previsione
Art. 22 Bilancio pluriennale
Art. 22-bis. Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri
Art. 23 Formazione del bilancio
Art. 24 Integrità, universalità ed unità del bilancio

Capo II - Le entrate e le spese dello stato
Art. 25 Classificazione delle entrate e delle spese
Art. 25-bis. Introduzione delle azioni
Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale
Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente
Art. 31 Garanzie statali
Art. 31-bis. ((Gestioni fuori bilancio))
Art. 32 Esercizio provvisorio
Art. 33 Assestamento e variazioni di bilancio
Art. 34 Impegni
Art. 34-bis. ((Conservazione dei residui passivi))
Art. 34-ter. ((Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi))

Capo III - Il rendiconto generale dello stato
Art. 35 Risultanze della gestione
Art. 36 Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio
Art. 37 Parificazione del rendiconto
Art. 38 Presentazione del rendiconto
Art. 38-bis. Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale
Art. 38-ter. ((Piano dei conti integrato))
Art. 38-quinquies. ((Adeguamento SIOPE))
Art. 38-sexies. ((Sperimentazione))
Art. 38-septies.Bilancio di genere

Capo IV - Analisi e valutazione della spesa e completamento della riforma del bilancio dello stato
Art. 39 Analisi e valutazione della spesa
Art. 40 Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato
Art. 41 Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato

Capo V - Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa
Art. 42 Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa
Art. 43 Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi

Titolo VII - TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA
Art. 44 Definizione dei saldi di cassa
Art. 44-bis.Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro
Art. 44-ter. ((Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria))
Art. 44-quater. ((Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale))
Art. 45 Tesoreria degli enti pubblici
Art. 46 Programmazione finanziaria
Art.47 Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide
Art. 47-bis. ((Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato))
Art. 48 Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni

Titolo VIII - CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 49 Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa

Titolo IX - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA
Art. 50 Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 51 Abrogazione e modificazione di norme
Art. 52 Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Principi di coordinamento e ambito di riferimento

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.(8)*((13))*

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 34, comma 38) che "Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."

AGGIORNAMENTO (13)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 547) che "Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché' quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche".

Art. 2.
Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui

all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro *((il 31 maggio 2011))*, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei

conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei

dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e

programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità

finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni

pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici,

misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un

nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono

trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al

comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré' componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle

finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché' un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera

dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre

designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "nonché' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica";

b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla

seguente:

"h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affrancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine";

c) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali";

d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole:

"l'esercizio della delega" sono inserite le seguenti: "o successivamente";

e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: "trenta

componenti e" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,".

7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco

raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi

di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 3.
Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato *((al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10))*, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si da' altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

TITOLO II
MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITA' DELLA SPESA

Art. 4.
Controllo parlamentare

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonchè *((l'integrazione delle attività svolte dalle))* rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento *((al potenziamento della funzione))* del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonchè per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonchè formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonchè riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

((2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Art. 5.
Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre

1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti".

Art. 6.
Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica *((hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento))*.

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui *((agli articoli 21, 33 e 35))* con i rispettivi allegati.

((2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 7.
Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il *((27 settembre))* di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) *((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, *((da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno))*;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, *((lettere a), b), d) ed e)))*, sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).

Art. 8.
Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF.

2. Anche ai fini dell'attuazione *((dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)))*, nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il *((concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali))*, caratterizzato da stabilita', coerenza, conformita' ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. *((Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera*

e), sono definiti)) gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

3. *((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*.

4. *((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*.

Art. 9.
Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica

1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita.

((1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine)).

2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonchè dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonchè delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilita' e del Programma nazionale di riforma.

Art. 10.
Documento di economia e finanza

1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilita';

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate.

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a) *((anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243))*;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonchè un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi *((anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243))*;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita';

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

l) informazioni sulle passivita' potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonchè con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonchè le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) *((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*;

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', *((sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonchè sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati))*.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';

c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitivita' del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

((5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF)).

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui *((all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo))*, nonchè all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonchè alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonchè lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle

categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

((10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonchè le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso)).

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

Art. 10-bis.
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza

1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonchè delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento *((, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243))*;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;

((c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a))).

d)*((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*.

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonchè quelle che restano ancora da erogare.

5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonchè dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalita', che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorita' della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonchè dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. (14)

((6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF)).

7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica si applica con effetto dal 1 gennaio 2016.

Art. 10-bis.1.

(((Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva).))

((1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonchè tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.))

((2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonchè di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.))

((3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1, che è corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.)) ((14))

((4. La Commissione redige una Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, contenente anche una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime e finalizzata a:

a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali;

b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente pubblicizzati;

c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;

d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonchè quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

e) valutare i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonchè di stimolo all'adempimento spontaneo;

f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonchè quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.))

((5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 4, lettera b), nella Relazione di cui al medesimo comma 4 viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano:

a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;

b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;

c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua di tale divario, che viene attribuita all'occultamento di basi imponibili;

d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis.))

((6. I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), sono misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti, che è approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, di cui al comma 5, lettere a), b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Si da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione territoriale.))

((14))

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal comma 1 è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non da' diritto a compensi, emolumenti o altre indennita', nè a rimborsi di spese".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica si applica con effetto dal 1 gennaio 2016.

Art. 10-ter.
((Monitoraggio previsioni))

((1. L'Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 svolge le attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Il Governo fornisce allo stesso Ufficio le informazioni necessarie per la valutazione delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono resi pubblici secondo modalità e tempi stabiliti dall'Ufficio parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione dei documenti di finanza pubblica e sono opportunamente considerati per l'elaborazione di successivi documenti.

3. Qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonchè le eventuali azioni che intende intraprendere.))

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))

Art. 12.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))

TITOLO IV
MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 13.
Banca dati delle amministrazioni pubbliche

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonchè per acquisire gli elementi informativi necessari *((alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e))* per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile *((all'ISTAT e))* alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica *((, l'ISTAT))* e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonchè tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza

permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

Art. 14.

Controllo e monitoraggio dei conti pubblici

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorchè effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scosta-menti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinchè possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

((4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche)).

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita *((, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso))*.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati time-strali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

Art. 15.

Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui

all'articolo 13, per le finalita' di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonchè gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonchè di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonchè gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del

Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 16.

Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di

controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali

relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

TITOLO V
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

Art. 17.
Copertura finanziaria delle leggi

1. *((In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria*

dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.)) La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

((a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa));

((b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruita' della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa dei Ministeri));

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

((1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nè quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti)).

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi

fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonchè il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

((6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita' finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria)).

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonchè sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonchè ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. *((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*. *((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla

tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

((12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa)).

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto *((dell'articolo 81 della Costituzione))*. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

Art. 18.
Fondi speciali

1. La *((prima sezione della legge di bilancio))* prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla *((prima sezione della legge di bilancio))* sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa *((del disegno di legge di bilancio))*, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche *((dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonchè per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo))*. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, *((le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)))*.

Art. 19.
Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi *((dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione))*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

TITOLO VI
IL BILANCIO DELLO STATO

CAPO I
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 20.
Anno finanziario

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 21.
Bilancio di previsione

((1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni)).

((1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.

1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione)).

2. *((La seconda sezione del disegno di legge di bilancio))* espone per l'entrata e, *((distintamente))* per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perchè il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di' attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si' prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonchè la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonchè quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa;

b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90.

7. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90.

8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di' cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. *((La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita))* dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio *((...))*:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle *((unità elementari di bilancio))* sottostanti. Per ciascuna *((unità elementare di bilancio))* sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a *((ciascuna unità elementare di bilancio))*, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (15)

b) *((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*;

c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. (14)

((11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare)).

((12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1.

12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente

articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento)).

13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90;

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonchè del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. *((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*.

17. *((...))* con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare *((della legge di bilancio))* sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Per la redazione del rapporto di cui al comma 3, lettera b), il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e

delle finanze, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non da' diritto a compensi, emolumenti o altre indennita', nè a rimborsi di spese".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che le presenti modifiche si applicano con effetto dal 1 gennaio 2016.

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi conseguente alla revisione della struttura delle note integrative di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal presente articolo, il piano degli obiettivi continua a fare riferimento ai programmi di spesa e si adegua a quanto previsto dal comma 4 non oltre gli adempimenti relativi alla predisposizione del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2018".

Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))

Art. 22-bis.
Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri

1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare *((...))* con il disegno di legge di bilancio.

3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio.

5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.

Art. 23.
Formazione del bilancio

1. *((Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze))*, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse *((...))*. *((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*.

1-bis. Al fine di garantire tempestivita' nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.

1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. (16)*((17))*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruita' e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonchè della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. (16)*((17))*

((3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonchè alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b))).

((3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento)).

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. *((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)).*

5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata. (16)*((17))*

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, come modificato dalla L. 4 agosto 2016, n. 163, ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che le modifiche di cui ai commi 1-ter, 2 e 5-bis del presente articolo non decorrono più dal 1 gennaio 2017 ma dal 16 giugno 2016. Tali modifiche, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.

Art. 24.
(Integrita', universalita' ed unità del bilancio)

1. I criteri dell'integrita', dell'universalita' e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione *((di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione))*.

((5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.))

CAPO II
LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Art. 25.
Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, *((quarto))* periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, *((secondo e terzo))* periodo;

c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli.

2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passivita' finanziarie.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

((3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti)).

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonchè tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonchè la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accrescimento netto");

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare");

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato").

Art. 25-bis.
Introduzione delle azioni

1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, *((secondo e terzo))* periodo, sono suddivisi in azioni.

2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita' della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.

3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalita', salvo quanto previsto al comma 4;

b) specificano la finalita' della spesa in termini di:

1) settori o aree omogenee di intervento;

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

3) tipi di attività omogenee;

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalita';

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.

5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonchè di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.

8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.

Art. 26.
Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie" la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa *((delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,))* le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco *((delle unità elementari di bilancio))* di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

Art. 27.
Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione *((alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,))* hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa *((delle unità elementari di bilancio interessate))*.

Art. 28.
Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione *((alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,))* di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa *((delle unità elementari di bilancio interessate))*.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 29.
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un "fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa" il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa *((delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte))* negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni *((delle medesime unità elementari di bilancio))*, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

Art. 30.
Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. (16)

2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1. (16)

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge *((di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)))*. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. *((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al "fondo opere" si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 31. Garanzie statali

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 31-bis.
((Gestioni fuori bilancio))

((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.))

Art. 32.
Esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da *((ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,))* quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

Art. 33.
Assestamento e variazioni di bilancio

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio *((formulate a legislazione vigente))*, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

((3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti)).

4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti

dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti.

4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

((4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare)).

Art. 34.
Impegno e pagamento

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, *((nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in*

cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicita' mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile)). L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:

a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonchè alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese *((. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica))*.

8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonchè la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.

10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli

articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

11. A partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati.

12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici.

(16)

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2018, salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017".

Art. 34-bis.

(((Conservazione dei residui passivi).))

((1. Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.

2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.

4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalita' per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione all'utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilita' dell'operazione con il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi della legislazione vigente.

6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato.

7. La gestione dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.))

((16))

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 34-ter.

(((Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi).))

((1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.

2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.

3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.

4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.))

((16))

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

CAPO III
IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 35.
Risultanze della gestione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

((2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticita' riscontrate.))

3. *((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90))*.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Art. 36.
Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per *((ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,))* del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passivita' finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultante economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalita' di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

Art. 37.
Parificazione del rendiconto

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura

del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 38.
Presentazione del rendiconto

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

Art. 38-bis.
Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale

1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.

3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, *((che costituisce parte integrante della presente legge))*, definiti in conformita' con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonchè a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 42.

4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.

Art. 38-ter.

((Piano dei conti integrato))

((1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalita':

a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;

b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;

c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonchè il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;

d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata.

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:

a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;

b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;

c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;

*4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies.))

Art. 38-quater.
((Transazione contabile elementare e sua codificazione))

((1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.

2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.))

Art. 38-quinquies.
((Adeguamento SIOPE))

((1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.))

Art. 38-sexies.
((Sperimentazione))

((1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonchè della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.))

Art. 38-septies.
Bilancio di genere

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la

valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione *((, anche tenendo conto delle esperienze gia' maturate nei bilanci degli enti territoriali))*.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

((3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva)).

Capo IV
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 39.
Analisi e valutazione della spesa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le

amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1

viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatone delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonchè sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono

funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonchè per la

realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di

cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 40.

(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro *((quattro anni))* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di cui all'articolo 3;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di' finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonchè dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andra' disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 41.

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90))

CAPO V

((RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA))

Art. 42.

((Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa))

((1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonchè di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);

e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;

f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonchè dall'articolo 2 della presente legge;

h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni

parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto *dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo.))*

Art. 43.
Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente

titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di

euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VII
TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 44.
Definizione dei saldi di cassa

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i' diversi sottosettori.

3. *((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)).*

Art. 44-bis.
Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro

1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.

2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.

3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati *((con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale))*.

Art. 44-ter.

((Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria))

((1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalita' per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.

4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi

comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonchè i casi di urgenza e necessita'.

5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

7. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2.))

Art. 44-quater.

((Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale))

((1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.)) ((17))

((3. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni)).

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 4 agosto 2016, n. 163 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 45.
Tesoreria degli enti pubblici

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi

pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 46.
((Programmazione finanziaria

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa , viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al periodo precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonchè per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è

sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.))

((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione".

Art. 47.
Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti".

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: "Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale", relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)".

5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonchè le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.

Art. 47-bis.

((Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato))

((1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.))

((16))

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 48.

Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni

1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica *((e in formato elaborabile))*, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro.

TITOLO VIII

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 49.

Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro *((diciotto mesi))* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonchè ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonchè revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

TITOLO IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

Art. 50.
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonchè in materia di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione *((del potenziamento della funzione))* del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.
Abrogazione e modificazione di norme

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operativita' dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).

3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "legge finanziaria" sono inserite le seguenti: "ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica";

b) le parole da: "e a stabilire, per ciascun livello" fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 52.
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e *((alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio))*.

3. *((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163))*.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

((Allegato

Tabella 1 - Pagamenti del bilancio dello Stato per missione e destinazione

Missioni	Pagamenti su conti di tesoreria interstati a Amministrazioni dello Stato	Pagamenti su altri conti di tesoreria	Sistemazione pagamenti urgenti	Versamenti all'entrata del bilancio dello Stato	Pagamenti al sistema economico	TOTALE
001 Organi costituzionali, a						

rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio						
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						
...						

Tabella 2 - Intermediazione della Tesoreria - Conti intestati ad amministrazioni dello Stato

	ENTRATE NEI CONTI			USCITE DAI CONTI				
Tipologia di conto	Versamenti da Bilancio Stato	Altre Entrate	TOTALE ENTRATE	Giro-fondi su altri conti di Tesoreria	Versamenti al sistema economico	Reversali a capitoli di Entrata del Bilancio	TOTALE USCITE	Giacenza al 31/12
Strutture di Ministeri								
Fondi di rota-								

```
|zione |         |     |     |        |          |      |    |    |
+------+---------+-----+-----+--------+----------+------+----+----+
|Fondi |         |     |     |        |          |      |    |    |
|di ga-|         |     |     |        |          |      |    |    |
|ranzia|         |     |     |        |          |      |    |    |
+------+---------+-----+-----+--------+----------+------+----+----+
|Altre |         |     |     |        |          |      |    |    |
|tipo- |         |     |     |        |          |      |    |    |
|logie |         |     |     |        |          |      |    |    |
|di    |         |     |     |        |          |      |    |    |
|conti |         |     |     |        |          |      |    |    |
|(1)   |         |     |     |        |          |      |    |    |
+-------------------------------------------------------------------+
|(1) La tipologia residuale può essere
|ulteriormente  ripartita per finalita'
|di rappresentazione))
```

((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((16))

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2011 n. 228

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30) D.Lgs. 29-19-2011, n. 228

Epigrafe
Premessa
Art. 1 Campo di applicazione e finalità
Art. 2 Documento pluriennale di pianificazione
Art. 3 Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi
Art. 4 Valutazione ex ante delle singole opere
Art. 5 Selezione delle opere
Art. 6 Valutazione ex-post delle opere
Art. 7 Organismi indipendenti di valutazione
Art. 8 Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti
Art. 9 Trasparenza e pubblicità
Art. 10 Controllo della Corte dei conti
Art. 11 Norma finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117, 119 e 120 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, in materia di controllo successivo da parte della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ed in particolare l'articolo 17, comma 14, in materia di utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in particolare l'articolo 1, in materia di costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ed in particolare l'articolo 22, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 32, comma 1, che dispone la pubblicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di atti e provvedimenti amministrativi attraverso i propri siti informatici;

Vista la Decisione della Commissione n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, che, a norma del citato articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro strategico nazionale 2007-2013;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione e finalità

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attività di valutazione ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di seguito "opere pubbliche", a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.

2. Le predette attività di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega. Le predette attività sono altresì obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.

Art. 2
Documento pluriennale di pianificazione

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Al fine di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa comunitaria, predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo lo schema-tipo e in conformità alle linee guida di cui al successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la metodologia e le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare e individua le priorità di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex post già effettuate.

3. Il Documento è redatto anche in linea con quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti del Documento nei contratti di programma che stipulano con le aziende vigilate. Le attività di vigilanza si intendono estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate derivanti dall'adozione del Documento.

5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, il Documento è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, previa positiva conclusione dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere all'approvazione del Documento, recependo eventuali osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una relazione sullo stato di attuazione del Documento nella quale è dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente, congruamente motivati.

7. Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 161, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone altresì un ulteriore Documento relativamente a tutti gli altri piani e programmi di propria competenza, secondo le procedure previste dal presente decreto.

[8. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alla programmazione e all'attuazione degli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, per i quali resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. I Documenti predisposti dai Ministeri interessati dalla predetta programmazione danno comunque conto delle procedure valutative adottate per la selezione di tali interventi infrastrutturali. (2)]

(2) Comma abrogato dall' art. 34, comma 15, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 3
Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene:

a) l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto dell'attuale disponibilità di infrastrutture e di offerta di servizi, nonché sulla base della ricognizione prevista dall'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) gli obiettivi di risultato e di impatto da conseguire, quantificati attraverso indicatori specifici e misurabili e determinati anche nel rispetto di criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria sulla base di valutazioni economico-finanziarie;

c) le priorità d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e da altre disposizioni di legge;

d) la rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate con le direttive del Ministro competente e la coerenza con i documenti programmatori esistenti;

e) l'elenco degli studi di fattibilità propedeutici all'individuazione degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'elaborazione degli studi stessi e la relativa copertura finanziaria, e/o degli eventuali progetti disponibili;

f) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.

3. Nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, i Ministeri tengono conto degli esiti delle attività di valutazione ex post di cui all'articolo 6, che forniscono orientamenti informativi utili a supportare la pianificazione degli investimenti.

4. Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, la valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

Art. 4
Valutazione ex ante delle singole opere

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. I Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere, secondo principi di appropriatezza e proporzionalità, al fine di individuare, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, lo studio di fattibilità contiene:

a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell'opera finita con i contenuti della valutazione ex ante;

b) il piano economico-finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditività;

c) l'analisi della sostenibilità gestionale dell'opera;

d) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.

3. Resta fermo che gli studi di fattibilità per le opere relative a infrastrutture strategiche dovranno contenere anche gli ulteriori elementi definiti dal CIPE ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. Per le opere il cui costo stimato sia superiore a 10 milioni di euro, i Ministeri presentano, in allegato agli studi di fattibilità, anche l'analisi dei rischi. Tale analisi esplicita le condizioni di realizzabilità dell'opera, elenca i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione dell'opera con le relative responsabilità, individua i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticità in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell'opera e indica le azioni che l'amministrazione intende compiere per contrastare l'insorgere delle criticità medesime. L'analisi evidenzia inoltre i rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale, quantificandone le possibili conseguenze in termini di aggravio di tempi, costi e variazioni nelle realizzazioni.

5. L'analisi dei rischi è aggiornata e approvata dal Ministero competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa, nonché in sede di finanziamento dell'opera ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie.

6. In assenza dell'analisi dei rischi, l'opera non può essere inserita nel Documento e le procedure di affidamento dei lavori non possono essere avviate.

Art. 5
Selezione delle opere

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'articolo 3 e della valutazione ex ante delle singole opere di cui all'articolo 4, i Ministeri selezionano in via definitiva le opere da includere nel Documento.

2. A tal fine, la Seconda Sezione del Documento contiene:

a) i criteri e la metodologia valutativa di confronto utilizzati per selezionare e includere le opere nel Documento, in ragione degli esiti delle valutazioni ex ante;

b) la sintesi dei singoli studi di fattibilità elaborati;

c) l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di priorità e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, anche evidenziando gli eventuali pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni. Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6; (3)

d) la localizzazione, le problematiche di ordine ambientale, paesaggistico ed urbanistico-territoriale relative alla realizzazione di ciascuna opera;

e) la previsione dei tempi di attuazione, anche per fasi, delle singole opere;

f) la stima dei costi delle singole opere, la relativa articolazione temporale, le risorse disponibili, con l'indicazione delle specifiche fonti di copertura finanziaria, e il fabbisogno finanziario residuo articolato in termini temporali sulla base degli andamenti di cassa;

g) l'indicazione degli atti normativi, amministrativi e di diritto privato in forza dei quali ciascuna opera sarà realizzata;

h) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno.

3. Le opere non incluse nel Documento o nelle relazioni annuali non possono essere ammesse al finanziamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 153, commi 19, 19-bis e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

(3) Lettera così modificata dall' art. 34, comma 15, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 6
Valutazione ex-post delle opere

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le attività di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, l'efficacia e l'utilità delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione.

2. Le attività di valutazione ex post sono realizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) oggetto di valutazione sono, di norma, singole opere pubbliche ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali;

b) obiettivo della valutazione è misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, nonché l'economicità e l'efficienza della loro realizzazione. La valutazione, ove utile, può essere estesa a opere ancora incomplete, in via di realizzazione o non entrate in funzione;

c) la valutazione accerta, in particolare, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere.

3. La Terza Sezione del Documento contiene:

a) l'indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post, secondo i criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 8;

b) la descrizione delle attività valutative che saranno poste in essere, con l'indicazione delle procedure, degli indicatori e dell'articolazione temporale delle stesse;

c) gli esiti delle valutazioni ex post su opere incluse in precedenti Documenti e già collaudate e fruibili;

d) gli esiti di valutazioni ex post su opere già collaudate e fruibili anche non incluse in precedenti Documenti;

e) ove utile, gli esiti di valutazioni su opere pubbliche ancora incomplete o in via di realizzazione;

f) l'analisi delle cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere, con l'indicazione di ogni possibile azione correttiva da porre in essere;

g) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.

Art. 7
Organismi indipendenti di valutazione

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attività di valutazione di cui al presente decreto, di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Al fine di un efficace svolgimento delle attività di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi i dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità. Qualora occorra integrare le professionalità degli Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse.

4. Per la valutazione di interventi particolarmente complessi e che richiedono professionalità e competenze di natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra loro opportune collaborazioni e condivisioni di metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il supporto, previ accordi organizzativi tra le amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di eventuali cause di incompatibilità, del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dell'Unità tecnica finanza di progetto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

5. Il supporto metodologico per lo svolgimento delle funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione di linee guida e documenti metodologici previsti nel presente decreto, è assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei prodotti e degli strumenti, nonché la loro armonizzazione con i metodi e i criteri di valutazione utilizzati nella politica regionale, nazionale e comunitaria.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nel rispetto delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni Ministero:

a) verifica, ai fini dell'esame da parte del CIPE, la corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni annuali di cui all'articolo 2, comma 6, nonché il rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 8, eventualmente formulando osservazioni e rilievi;

b) predispone una relazione triennale sulla valutazione degli investimenti in opere pubbliche, elaborata anche sulla base delle relazioni annuali, da trasmettere al Parlamento;

c) cura l'istruttoria propedeutica all'adozione da parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6, il Dipartimento può avvalersi di personale in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 8
Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento.

2. Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui agli articoli 3 e 4, per la selezione degli interventi da includere nel Documento di cui all'articolo 5, per la valutazione ex post di cui all'articolo 6 e per il coinvolgimento degli Organismi di cui all'articolo 7 nelle predette attività.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo decreto prevede altresì uno schema-tipo di Documento, il cui rispetto è condizione necessaria per la relativa iscrizione all'ordine del giorno del CIPE. (4)

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE per la relativa presa d'atto.

---

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 3 agosto 2012.

Art. 9
Trasparenza e pubblicità

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. Al fine di garantire ampia trasparenza in ordine ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere, i Ministeri, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali, in apposita sezione dedicata alla valutazione e curata dagli Organismi di valutazione: le linee guida per la valutazione degli investimenti; il Documento; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative agli Organismi, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. I Ministeri pubblicano, altresì, in formato aperto, informazioni relative ai tempi, ai costi e agli indicatori di realizzazione delle opere completate in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 10
Controllo della Corte dei conti

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. I Ministeri trasmettono gli atti di cui al presente decreto alla Corte dei conti ai fini dell'attività di referto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 11
Norma finanziaria

In vigore dal 21 febbraio 2012

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2011 n. 229

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30).

Epigrafe
Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Comunicazione dei dati
Art. 3 Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013
Art. 4 Definanziamento per mancato avvio dell'opera
Art. 5 Definizione set informativo
Art. 6 Modalità e regole di trasmissione dei dati
Art. 7 Titolari di banche dati già esistenti
Art. 8 Disponibilità dei dati
Art. 9 Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato
Art. 10 Fondo progetti e Fondo opere
Art. 11 Funzionamento dei sistemi
Art. 12 Disposizioni finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;

Visto l'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonché alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3, comma 8;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilità dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'articolo 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalità;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (2);

Vista la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito di applicazione e le modalità attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP), nonché sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni obbligatorie;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (3);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata del 20 ottobre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

(2) NDR: Il testo del presente nono capoverso corrisponde a quanto pubblicato in GU e risulta identico a quello dell'undicesimo capoverso che segue.
(3) NDR: Il testo del presente undicesimo capoverso corrisponde a quanto pubblicato in GU e risulta identico a quello del nono capoverso che precede.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche sono tenute a: (4)

a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di

attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;

c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;

d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

(4) Alinea così modificato dall'art. 52, comma 4-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inserito dall'art. 40, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 2
Comunicazione dei dati

1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

Art. 3
Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013

1. Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 4
Definanziamento per mancato avvio dell'opera

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. (5)

1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (6)

1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. (6)

2. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di provvedere alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia già previste a legislazione vigente. (7)

3. Con modalità disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di singoli interventi e programmi pubblici, nonché la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 6. (8)

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 805, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(6) Comma inserito dall'art. 1, comma 805, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 805, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 805, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 5
Definizione set informativo

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da

adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara. (9)

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 28 febbraio 2013.

Art. 6
Modalità e regole di trasmissione dei dati

1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto.

2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.

3. Per i dati già trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorità rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.

5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7
Titolari di banche dati già esistenti

1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.

Art. 8
Disponibilità dei dati

1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima

banca dati, nonché all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformità alle modalità di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

Art. 9
Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato

1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche sono acquisite secondo le modalità individuate nel presente decreto, nonché da quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 10
Fondo progetti e Fondo opere

1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.

2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.

3. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato è indicato l'ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.

4. L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice unico di Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul «Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione della relativa progettazione definitiva.

Art. 11
Funzionamento dei sistemi

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato può prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.

Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012

Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 2012, n. 273).

Epigrafe
Premessa
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Entrata in vigore
Allegato I - MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DA PARTE DEI MINISTERI DELLE LINEE GUIDA
Allegato II - SCHEMA-TIPO DI DOCUMENTO PLURIENNALE DI PIANIFICAZIONE

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche» (di seguito decreto legislativo n. 228/2011);

Considerato che i Ministeri sono tenuti a svolgere attività di valutazione degli investimenti al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità finanziate a valere sulle leggi di spesa pluriennale a carattere permanente;

Considerato che ogni Ministero predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 228/2011;

Considerato che i Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attività di valutazione nei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, assicurando l'indipendenza e la professionalità degli stessi;

Ritenuto necessario individuare i criteri per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate per lo svolgimento dell'attività di valutazione degli investimenti in opere pubbliche e prevedere uno schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione;

Sentito il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2011, definisce:

a) il modello di riferimento, di cui all'allegato I, per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate relative alla valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali, alla valutazione ex ante ed ex post dei progetti di investimento infrastrutturali e al coinvolgimento degli organismi di valutazione nelle predette attività (di seguito: «modello di riferimento»);

b) lo schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'allegato II (di seguito: Documento).

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni che seguono:

a) la «valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali» è l'attività, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 228/2011, distinta per settori, sub-settori e aree territoriali, avente ad oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, finalizzata ad identificare obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento;

b) la «valutazione ex ante delle singole opere» è l'attività di valutazione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2011, effettuata, di regola, attraverso tecniche proprie dell'analisi costi-benefici, finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione dei fabbisogni infrastrutturali;

c) la «selezione delle opere» è l'attività, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2011, funzionale all'individuazione, in via definitiva, delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, da includere nel Documento, ordinate per priorità e risultati attesi, anche al fine di identificare la soglia al di sotto della quale le istanze di finanziamento non possono essere accolte;

d) la «valutazione ex post» è l'attività, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011, finalizzata a misurare l'utilità delle opere realizzate, allo scopo di migliorare l'efficienza del processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti pubblici.

Art. 3
Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Allegato I
MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DA PARTE DEI MINISTERI DELLE LINEE GUIDA

Premessa.

Le linee guida devono essere considerate come una sorta di check list in modo da assicurare che tutti gli aspetti rilevanti ai fini della progettazione e della completa realizzazione delle infrastrutture siano stati considerati.

L'analisi costi-benefici è utilizzata come principale metodologia per la valutazione degli investimenti pubblici proposti e realizzati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Qualora non sia possibile quantificare i benefici o misurarli in termini monetari si suggerisce di ricorrere all'analisi costi-efficacia.

Relativamente a ciascun sub-settore, i Ministeri devono provvedere a delimitare la tipologia di benefici ammessi e a indicare modalità di calcolo standardizzate. Analogamente, i costi dovranno essere confrontati con quelli di progetti similari dello stesso sub-settore per verificarne la congruità.

I Ministeri sono tenuti a indicare il set di priorità relativo a ciascun sub-settore che insieme al merito relativo dei singoli progetti dovrà contribuire alla costruzione di criteri selettivi a fronte di vincoli di bilancio particolarmente stringenti.

I Ministeri devono predisporre una graduatoria delle proposte di investimento per sub-settore sulla base delle valutazioni svolte e delle priorità indicate.

Il documento pluriennale di pianificazione contiene l'intero lavoro tecnico-valutativo necessario per impostare il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori che a loro volta hanno lo scopo di coordinare la fase di programmazione con il bilancio dell'ente.

I Ministeri garantiscono che soltanto progetti valutati e approvati saranno selezionati per essere finanziati con le risorse di bilancio. I progetti non finanziati per mancanza di disponibilità finanziarie saranno identificati e classificati in un apposito inventario dei progetti favorevolmente valutati con un ranking che ne rappresenta la priorità di accesso a futuri finanziamenti.

Ai fini di una diffusione e un perfezionamento delle tecniche valutative, i Ministeri sono tenuti a pubblicizzare le proprie linee di valutazione e a diffondere i risultati delle singole valutazioni.

1. Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2011.

1.1. La valutazione dei fabbisogni infrastrutturali, che ha per oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, deve essere effettuata con riferimento a un arco temporale minimo di tre anni - pari al periodo di programmazione - e a un arco temporale massimo di dieci anni.

1.2. Gli indicatori di domanda e di offerta devono essere confrontabili.

1.3. L'analisi della domanda è, di norma, articolata nelle seguenti componenti:

a) analisi della domanda attuale, soddisfatta e non soddisfatta. La domanda attuale può essere rilevata per successive aggregazioni o calcolata con opportune formule e stime;

b) analisi della domanda potenziale. La domanda potenziale deve essere analiticamente dimostrata sulla base di indicatori tali da prestarsi ad essere oggetto di verifica nell'ambito dell'analisi di rischio, tra i quali, dati demografici, tasso di crescita, mutamento nei comportamenti, modifica delle normative;

c) analisi della domanda sostitutiva. La domanda sostitutiva, che riguarda sia la domanda sottratta ad altri interventi sia quella finalizzata ad un miglioramento della qualità della domanda esistente, deve essere analiticamente dimostrata.

1.4. Nelle ipotesi in cui alle infrastrutture sia associato un servizio, la domanda di tale servizio, espressa attraverso l'unità di misura adottata, può essere considerata una proxy della domanda di infrastrutture. Negli altri casi, occorre scegliere un insieme di indicatori economicamente significativi che permettano di ricavare, anche per via indiretta, la domanda.

1.5. Qualora non sia possibile una rilevazione analitica e una successiva aggregazione dei dati sulla domanda, si possono utilizzare indicatori particolari, modelli di analisi ad hoc e stime indirette, effettuate anche attraverso studi, analisi, rilevazioni e inchieste relative a specifici sub-settori e aree territoriali. La procedura seguita deve essere resa esplicita e le scelte metodologiche motivate. Nel caso di utilizzo di indicatori indiretti (proxies) è necessario esplicitare il legame fra questi e il «vero» indicatore di domanda/offerta, ferma restando l'adozione di una metrica comune.

1.6. La quota di domanda non soddisfatta che si vuole tradurre in studi di fattibilità relativi a nuovi interventi dipende dagli obiettivi posti dal decisore. Tali obiettivi coincidono, di norma,

con gli indicatori di domanda/offerta; in questo caso, si procede direttamente ad individuare l'obiettivo in termini di domanda da soddisfare e si verificano le tipologie di offerta.

1.7. Quando gli obiettivi posti dal decisore sono più ampi rispetto a quanto emergerebbe dalla sola analisi della domanda/offerta e rappresentati da indicatori più complessi rispetto a quelli della domanda/offerta, si procede preliminarmente a fornire evidenza empirica del legame sistematico («coefficiente di trasformazione») tra tali indicatori e quelli di domanda, per poi procedere come indicato nel caso generale.

1.8. La corrispondenza tra obiettivi e indicatori di domanda è oggetto di verifica in sede di valutazione ex post dei singoli progetti. Le stesse valutazioni ex post devono consentire di verificare l'esistenza di domanda non soddisfatta nella misura indicata dagli obiettivi posti.

1.9. L'analisi dell'offerta considera l'offerta in essere, quella in corso di realizzazione e quella già programmata. L'analisi dell'offerta è supportata da informazioni e statistiche su indicatori di dotazioni fisiche delle infrastrutture idonei a consentire il confronto tra le diverse aree territoriali nonché tra queste e il livello internazionale.

1.10. Il confronto tra la domanda e l'offerta fornisce indicazioni sul fabbisogno infrastrutturale relativo a settori, sub-settori e aree territoriali. Tale confronto avviene sulla base degli indicatori di cui al presente articolo, che possono essere aggregati e/o ponderati secondo metodologie affidabili e trasparenti. La quota di domanda attuale, potenziale e sostitutiva che risulti non soddisfatta all'esito di tale confronto, esprime il fabbisogno infrastrutturale. Con riferimento a tale fabbisogno può essere programmato l'aumento di offerta, da tradurre in studi di fattibilità. L'elenco degli studi di fattibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 228/2011, deve essere riconducibile al confronto fra domanda e offerta.

1.11. Il fabbisogno infrastrutturale deve essere finalizzato ad identificare obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento.

Gli indicatori di domanda/offerta prescelti ai fini dell'analisi del fabbisogno infrastrutturale sono di regola utilizzati anche per i singoli studi di fattibilità, al fine di accertare l'incremento di offerta di un determinato sub-settore e la corrispondente riduzione del fabbisogno infrastrutturale dello stesso.

1.12. Ai fini della definizione delle priorità di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 228/2011, si tiene conto di quanto segue:

a) la domanda attuale non soddisfatta esprime, in linea di massima, esigenze prioritarie rispetto alla domanda potenziale e a quella sostitutiva;

b) la domanda potenziale esprime esigenze prioritarie rispetto a quella sostitutiva;

c) l'amministrazione può individuare proprie priorità anche sulla base della distinzione tra infrastrutture sociali rivolte ai cittadini e infrastrutture finalizzate alla produzione;

d) la priorità può essere assegnata sulla base della collocazione territoriale;

e) la priorità può essere assegnata in relazione a indici di dotazione infrastrutturale qualora assuma rilevanza l'esistenza o meno di tale dotazione fisica;

f) possono essere assegnate altre priorità derivanti dalle politiche perseguite che possono essere in genere dedotte dagli obiettivi quantificati indicati.

1.13. Allo scopo di migliorare la qualità e l'ampiezza delle informazioni utilizzate nell'analisi, appare opportuno avvalersi di tutte le banche dati disponibili, ivi comprese quelle in possesso di grandi operatori, gestori di rete, autorità di settore e organismi di vigilanza.

1.14. Si raccomanda infine di corredare la stima del fabbisogno infrastrutturale con un'indicazione, anche preliminare, del costo necessario a colmarlo. Ciò al fine evidente di agevolare la quantificazione dello sforzo di bilancio derivante dalla selezione delle opere prioritarie da ammettere a finanziamento.

2. Valutazione ex ante delle singole opere, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2011.

2.1. La valutazione ex ante delle singole opere è svolta attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilità ed è finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.

2.2. Essa viene di norma condotta applicando i principi dell'Analisi costi-benefici (ACB), come consolidati nella letteratura scientifica internazionale e dalle indicazioni metodologiche impartite dalla Commissione Europea e da altri autorevoli organismi.

L'analisi costi-benefici viene applicata nell'ambito degli studi di fattibilità o della documentazione equivalente ed è necessaria anche nel caso in cui sia stato già predisposto il progetto preliminare.

La valutazione con l'approccio costi-benefici permette la verifica di modalità e tempi di realizzazione delle opere e presenta gli opportuni indicatori di realizzazione, che saranno oggetto di valutazione ex post.

2.3. L'approccio valutativo può in generale seguire le seguenti fasi:

a) identificare bisogni di servizio e assicurare coerenza con politiche e priorità contenuti nei programmi in vigore;

b) identificare outcomes e outputs in termini misurabili. Selezione degli indicatori (di impatto e di risultato: cd. outcome indicators) volti a cogliere il contributo che l'opera arreca alla riduzione del fabbisogno infrastrutturale; vi rientrano i cd. core indicators definiti dalle Autorità di gestione dei programmi operativi in esito all'interlocuzione metodologica e di merito con l'unità di valutazione degli investimenti pubblici e le competenti strutture tecniche della DG-Regio della Commissione europea. Gli indicatori prescelti dovranno possedere caratteri di verificabilità oggettiva, continuità di osservazione, rilevanza euristica rispetto all'obiettivo finale dell'intervento;

c) determinare il base case o la situazione «senza progetto»;

d) identificare e stimare tutti gli impatti finanziari incrementali rispetto al base case;

e) identificare tutti i significativi impatti socio-economici incrementali, includendo sia quelli che possono essere misurati in termini monetari, sia quelli che non possono essere misurati in termini monetari ma che possono essere quantificati, sia ancora quelli che non possono essere misurati in termini monetari e che non possono essere quantificati;

f) sviluppare una appropriata analisi del rischio;

g) prevedere modalità e fasi per l'implementazione del progetto.

2.4. Le amministrazioni destinatarie del presente decreto individuano in autonomia il grado di approfondimento e di completezza dell'analisi valutativa da loro giudicato opportuno, applicando i principi di appropriatezza e di proporzionalità richiamati dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2011.

Il livello di approfondimento dell'analisi dovrà essere preferenzialmente correlato alla dimensione fisica e finanziaria dell'opera oggetto di valutazione, alla sua complessità tecnologica, procedurale e gestionale, nonché del grado di esposizione dei servizi resi per il suo tramite alle dinamiche di mercato.

2.5. In particolare, per le seguenti quattro categorie di opere si specifica quanto segue:

a) gli interventi di rinnovo del capitale, quali ad esempio manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione.

A fini valutativi lo studio di fattibilità deve essere incentrato principalmente o esclusivamente sull'analisi delle alternative progettuali e su una approfondita analisi dei costi, individuando dove possibile standard, costi parametrici e costi sostenuti per interventi analoghi. Sotto il profilo delle tecniche valutative sono richieste analisi costi-efficacia, anche sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato II;

b) nuove opere puntuali di piccola dimensione, inferiori ai 10 milioni di euro, privi di introiti tariffari.

In questi casi si può procedere a predisporre studi di fattibilità semplificati, che attraverso un'attenta analisi della domanda, dei costi e dei principali benefici permettano di dimostrare sinteticamente l'utilità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi;

c) opere, senza introiti tariffari, superiori ai 10 milioni di euro.

Per questi interventi si richiede: 1) lo studio di fattibilità; 2) l'analisi costi-benefici; 3) l'analisi dei rischi.

Nel caso di grandi progetti nell'accezione fatta propria dalla Commissione europea (investimenti superiori ai 50 milioni di euro), costituisce strumento di riferimento la guida per l'analisi costi-benefici adottata dalla Commissione europea ai fini dell'accesso ai fondi strutturali;

d) opere di qualsiasi dimensione, escluse quelle di cui alla precedente lettera a), per le quali è prevista una tariffazione del servizio.

In questi casi, occorre una redazione esaustiva degli studi di fattibilità in vista di un ampio utilizzo sia dell'analisi economica con il confronto di costi e benefici - già prevista per altre fattispecie - sia dell'analisi finanziaria con specifico riferimento ai piani finanziari (flussi di cassa), tenendo altresì conto delle istruzioni fornite dal CIPE ai fini dell'approvazione delle opere della legge obiettivo che abbiano introiti tariffari (delibera CIPE 27 maggio 2004, n. 11).

2.6. Le deroghe ai criteri elencati al comma precedente devono essere autorizzate dal CIPE in sede di esame delle linee guida predisposte dalle singole amministrazioni.

2.7. Gli indicatori di domanda - uguali a quelli individuati per l'analisi dei fabbisogni - e quelli utilizzati per il calcolo dei benefici permettono di misurare i risultati degli interventi e ne consentono una verifica in sede di valutazione ex post.

2.8. L'analisi costi-benefici prevede, tramite opportuni indicatori, l'analisi dei principali effetti del progetto, e, ai fini del calcolo degli indicatori sintetici finali di redditività sociale, la relativa traduzione in valori monetari.

2.9. Nel corso dell'analisi viene confrontata la situazione dei costi e dei benefici dovuta alla realizzazione del progetto con una situazione di riferimento che normalmente è quella «senza progetto».

2.10. Il periodo di riferimento, ossia il numero di anni per i quali è necessario fornire previsioni dipende dal sub-settore di appartenenza e dalla natura dell'investimento, varia dai 10 ai 30 anni.

2.11. L'analisi finanziaria è fondata sui flussi di cassa attualizzati e permette di calcolare gli indicatori relativi ai risultati finanziari del progetto. Il tasso di attualizzazione da usare nell'analisi finanziaria dovrebbe rispecchiare il costo opportunità del capitale vale a dire il rendimento del migliore progetto alternativo. Nella fase iniziale, ai fini dell'analisi finanziaria, deve essere adottato un tasso di attualizzazione del 5 per cento in termini reali, secondo le indicazioni attualmente fornite dalla Commissione europea.

2.12. Nel caso di opere strutturate con il ricorso al capitale dei privati, la valutazione della redditività finanziaria deve essere effettuata tenendo conto anche dell'opzione «senza progetto». Per la sostenibilità finanziaria è necessario utilizzare appositi quozienti, in particolare il Debt Service Cover Ratio.

2.13. L'analisi economica comporta normalmente correzioni ai prezzi di mercato. Nella fase di avvio della valutazione ex ante si tiene conto delle sole correzioni fiscali e del salario ombra, quale parametro che in via semplificata considera le distorsioni del mercato del lavoro. Nell'analisi economica i benefici sono differenziati per sub-settori e stimati con opportune metodologie. I benefici economici sono oggetto specifico e dettagliato dell'analisi ex post. Anche nel caso dell'analisi economica si procede all'attualizzazione dei flussi di cassa. Gli indicatori finali dell'analisi economica sono il valore attuale netto, il tasso interno di rendimento e il rapporto benefici/costi. Essi sintetizzano e aggregano tutte le misure adottate in sede di calcolo dei benefici per misurare l'impatto del progetto, confrontandolo al tempo stesso con i costi sostenuti. Anche in questo caso, in assenza di diverse indicazioni, si utilizza convenzionalmente il tasso sociale di sconto del 3,5 per cento per tutte le regioni ad eccezione di quelle dell'obiettivo convergenza per le quali la Commissione europea ha indicato il 5,5 per cento.

2.14. Uno dei principali obiettivi delle linee guida è la selezione di metodi di calcolo standardizzati dei benefici economici relativi a progetti appartenenti allo stesso comparto o settore omogeneo. Per le procedure standardizzate di calcolo dei costi, è opportuno avvalersi dei calcoli dei costi effettuati per progetti analoghi già realizzati, raccogliendo tali dati in appositi archivi. Il confronto tra la composizione e l'entità di tali costi relativi a progetti già realizzati e la composizione e l'entità dei costi dei preventivi relativi ai nuovi progetti fornirà informazioni rilevanti ai fini della costruzione di procedure standardizzate di calcolo dei costi.

2.15. Per gli interventi con costi superiori ai 10 milioni di euro deve essere sviluppata una apposita analisi dei rischi. Una parte generale di tale analisi riguarda l'analitica descrizione di tutti i fattori che possono incidere negativamente sulle previsioni realizzative del progetto, nonché sui flussi di cassa finanziari ed economici. Tale parte generale:

a) ripercorre tutte le fasi e le tempistiche relative alla progettazione, alle gare e agli altri aspetti amministrativi e procedurali con riferimento a progetti analoghi o confrontabili con quello in esame;

b) individua analiticamente i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e formula specifiche ipotesi sui relativi comportamenti;

c) descrive i rischi derivanti da aspetti politici, legislativi e ambientali in senso ampio;

d) analizza i rischi propri del progetto, provenienti da fattori quali la domanda, la tecnologia, la capacità operativa e gestionale e altri aspetti organizzativi.

2.16. L'analisi dei rischi deve applicare una metodologia idonea ad evitare stime eccessivamente ottimistiche di costi e benefici (optimism bias). I costi di investimento, i costi operativi, la durata dell'intervento e i benefici tengono conto di dati derivanti dai progetti già realizzati o da progetti similari. In assenza di più specifiche evidenze empiriche le amministrazioni sono tenute a raccogliere i dati che diano conto di stime caratterizzate da eccessivo ottimismo. Attraverso appositi studi relativi ai vari sub-settori è possibile ricavare appropriati fattori correttivi da utilizzare per i singoli progetti. In una fase iniziale le stesse analisi ex post dei singoli progetti forniranno indicazioni importanti relative ai costi previsti e a quelli attuali.

3. Criteri e procedure per la selezione delle opere di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 228/2011.

3.1. I criteri di selezione delle opere, da includere nel Documento, si basano sugli esiti sia dell'analisi dei fabbisogni infrastrutturali sia della valutazione ex ante dei singoli interventi.

3.2. Completati gli studi di fattibilità, i criteri di selezione dei singoli interventi sono quelli tipicamente progettuali:

a) gli indicatori di redditività sociale derivanti dall'analisi economica;

b) gli indicatori derivanti dall'analisi finanziaria per i progetti a tariffa;

c) gli indicatori che esprimono il contributo del progetto ad altri obiettivi di politica economica.

3.3. Oltre all'analisi di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, deve essere indicata la misura di soddisfazione dei progetti selezionati rispetto agli specifici obiettivi di settore e di area indicati nella sezione del Documento dedicata all'analisi dei fabbisogni infrastrutturali.

3.4. I confronti tra progetti avvengono su base omogenea, con riguardo alla tipologia progettuale e all'appartenenza a un determinato sub-settore e a una specifica area territoriale. È possibile, altresì, formare graduatorie, sulla base dei criteri predetti, che permettano di selezionare gli interventi nel rispetto dei vincoli di bilancio. A tal fine, l'uso degli indicatori potrà essere ulteriormente affinato tramite procedure di standardizzazione e di aggregazione.

4. Criteri e procedure per la valutazione ex post delle opere di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011.

4.1. La valutazione ex post si propone di verificare per ogni opera ovvero, qualora utile o pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali:

il grado di conseguimento degli obiettivi di realizzazione fisica;

l'effettiva entrata in esercizio degli interventi e delle opere pubbliche;

i risultati direttamente dipendenti dall'attuazione dell'opera con particolare riferimento ai benefici per la collettività nell'arco temporale di un triennio a partire dalla entrata in funzione;

gli impatti diretti ed indiretti sul contesto di riferimento;

l'efficacia dei «metodi di valutazione» ex ante nel selezionare i progetti;

l'efficienza ed economicità del processo di programmazione e di implementazione del progetto.

4.2. La valutazione ex post tiene conto di fattori quali:

processi di selezione delle opere e completezza dei progetti, inclusa la sostenibilità gestionale dell'intervento, la stima dei benefici (valutazione ex ante) e la presenza ex ante dei criteri e degli indicatori su cui basare le valutazioni ex post;

processi di attuazione delle opere, compresi i tempi di progettazione e realizzazione, l'analisi ed evoluzione dei costi (eventuale presenza di varianti, riserve e contenziosi), l'economicità delle procedure di selezione di forniture, beni e servizi e le procedure di monitoraggio e controllo;

completamento delle opere, effettiva entrata in funzione e conseguente gestione;

conseguimento degli obiettivi a cui le opere sono orientate, con riferimento a realizzazione, risultati (obiettivi di servizio) ed impatti.

4.3. La valutazione ex post tiene conto delle informazioni di monitoraggio, comprese quelle contenute nella banca dati ex art. 13 della legge n. 196/2009; è effettuata dal momento di entrata in funzione dell'opera ma può essere estesa anche a opere in via di realizzazione o non entrate ancora in funzione, al fine tra l'altro di evidenziarne i motivi.

Essa è svolta sulla base dei seguenti possibili livelli di analisi in accordo alle previsioni del Documento pluriennale di pianificazione:

a) «verifica della realizzazione»: si considerano i dati di realizzazione in termini di conformità tra programmato e realizzato;

b) «verifica dei risultati» (efficacia): si riscontra l'effettiva funzionalità dell'intervento e si verifica l'entità del risultato di servizio effettivamente fornito alla collettività rispetto alle previsioni iniziali;

c) «valutazione degli impatti»: si confrontano gli impatti reali con quelli stimati ex ante, individuando gli effetti netti riconducibili all'opera realizzata anche attraverso metodologie di valutazione controfattuale;

d) «ripetizione della valutazione ex ante»: si verifica il processo decisionale che ha determinato le opzioni progettuali e l'appropriatezza dei processi di stima di costi e benefici anche al fine di una revisione della metodologia di valutazione ex ante;

e) «verifica dell'efficienza e dell'economicità degli investimenti»: si confronta il rapporto tra risorse utilizzate e risultati ottenuti nonché se il processo sia stato attuato al minor costo possibile;

f) «avvio di una nuova valutazione»: si effettua una nuova valutazione con un approccio diverso da quello utilizzato ex ante.

4.4. L'analisi ex post include le motivazioni degli scostamenti rilevati tra i risultati osservati e quelli attesi in sede di valutazione ex ante. Si tratta di esaminare gli aspetti relativi alle procedure e alle modalità di implementazione dei progetti, rilevando e analizzando tutti i problemi che hanno influenzato l'iter previsto dei progetti stessi.

4.5. L'esecuzione della valutazione ex post degli interventi e delle opere pubbliche tiene conto degli approcci e degli standard internazionali.

5. Coinvolgimento degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 228/2011.

5.1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle predette attività di valutazione nei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito «nuclei») di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

5.2. I nuclei sono responsabili di una efficace ed efficiente attività di valutazione e in particolare della:

a) valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nel settore di competenza dell'amministrazione di appartenenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento;

b) valutazione ex ante delle singole opere, secondo i principi di appropriatezza e proporzionalità, al fine di individuare, attraverso l'elaborazione o la valutazione degli studi di fattibilità, accompagnati laddove richiesto dall'analisi dei rischi, le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi;

c) valutazione ex post di singole opere, svolta per misurare l'efficacia e l'utilità delle opere realizzate nei settori di competenza.

5.3. Ciascun Ministero procede ad una verifica dell'operatività e della funzionalità del proprio nucleo, con particolare riferimento alla presenza al suo interno di professionalità e competenze adeguate sotto il profilo qualitativo e quantitativo in relazione al numero e alla natura delle attività valutative da svolgere. In caso di inadeguatezza, i Ministeri procedono all'integrazione delle professionalità mancanti all'interno dei rispettivi nuclei, ricorrendo prioritariamente a valutatori appartenenti ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse.

5.4. Le amministrazioni, al fine di garantire il rigore e l'imparzialità della valutazione, assicurano la separazione fra le attività di valutazione ex ante e le attività di valutazione ex post,

prevedendo l'attribuzione delle due attività a componenti distinti all'interno del nucleo o a soggetti distinti nei casi in cui venga fatto ricorso a professionalità esterne.

Allegato II
SCHEMA-TIPO DI DOCUMENTO PLURIENNALE DI PIANIFICAZIONE

Premessa.

Lo scopo del documento pluriennale di pianificazione (di seguito documento) è delineare gli obiettivi e le strategie del Ministero rendendoli coerenti con le risorse finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a disposizione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche.

Le risorse indicate nel documento vanno intese come l'insieme delle risorse finanziarie (di origine interna, comunitaria o privata) destinate a spesa in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche da parte:

- del Ministero interessato;
- di altri soggetti, a cui le risorse - inizialmente nello stato di previsione del Ministero stesso - vengono trasferite (ad es. amministrazioni aggiudicatrici, stazioni appaltanti, organismo di diritto pubblico, imprese pubbliche, società in house, concessionarie, etc).

È necessario che gli obiettivi indicati trovino corrispondenza logica e finanziaria con il bilancio dello Stato e dunque con la struttura per missioni e programmi e con le note integrative dello stesso.

Il documento assicura anche la corrispondenza con la direttiva sugli indirizzi per la programmazione strategica del Governo e con le direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione, nonché con quanto previsto da altri strumenti legislativi/programmatori (come ad esempio contratti di programma, programmi finanziati dall'UE, APQ, partenariato pubblico privato, etc).

Introduzione.

1. Elencazione e descrizione dei piani e programmi di investimento in essere per opere pubbliche a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente e di altri strumenti legislativi/programmatori di settore.

2. Evidenza delle risorse finanziarie (nel senso citato in premessa) e ripartizione dalle stesse per fonte.

3. Quadro di raccordo tra le risorse finanziarie e gli obiettivi (target) di risultato e di impatto dichiarati.

4. Quadro di raccordo tra gli obiettivi (target) di risultato e di impatto indicati nel documento e quelli indicati nella corrispondente nota integrativa del bilancio dello Stato.

5. Quadro di raccordo tra gli obiettivi (target) di risultato e di impatto indicati nel documento e 1) la direttiva sugli indirizzi per la programmazione strategica del Governo e 2) la direttiva per l'attività amministrativa e la gestione del ministro interessato.

6. Sintesi del programma triennale in essere e motivazioni dell'attuale ordine di priorità.

Dai quadri relativi ai punti 4 e 5 deve evincersi la struttura responsabile dell'attività.

1. Prima sezione: analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali.

1.1. Analisi del bilancio domanda/offerta attraverso l'uso di indicatori, con riferimento ai sub-settori di attività, ai programmi di investimento e alle aree territoriali.

1.2. Individuazione di obiettivi (target) di risultato e di impatto quantificati attraverso specifici indicatori e applicati al singolo sub-settore e/o programma di investimento, con riferimento, ove opportuno, a specifiche aree territoriali. Motivazione dell'eventuale diversità tra gli indicatori utilizzati per quantificare i target e quelli utilizzati per l'analisi di domanda/offerta e indicazione analitica sui «coefficienti di trasformazione» per poter tradurre gli indicatori di target in indicatori di domanda/offerta.

1.3. Esplicitazione delle priorità di intervento da perseguire e dimostrazione della loro coerenza con i documenti programmatici esistenti.

1.4. Elenco degli studi di fattibilità utili da avviare per il raggiungimento degli obiettivi indicati, sempre con riferimento a sub-settori, programmi di investimento e aree territoriali. Oneri e copertura finanziaria relativi a tali studi di fattibilità.

1.5. Dimostrazione che le singole opere inserite tra le «infrastrutture strategiche» rispondano effettivamente all'esigenza di colmare un fabbisogno infrastrutturale insoddisfatto in base alle analisi di cui al punto 1.1.

1.6. Conclusioni sui fabbisogni infrastrutturali rilevati, sugli obiettivi da realizzare e sulle azioni da intraprendere.

2. Seconda sezione: metodi e risultati della procedura di valutazione e di selezione delle opere e priorità di intervento.

2.1. Indicazione dei metodi di valutazione seguiti in base alla tipologia degli interventi.

2.2. Sintesi delle analisi costi-efficacia.

2.3. Sintesi degli studi di fattibilità semplificati.

2.4. Sintesi degli studi di fattibilità relativi alle «infrastrutture strategiche».

2.5. Sintesi delle valutazioni dei singoli interventi tramite analisi costi-benefici (cfr. indicazioni più ampie in allegato I):

a) risultati dello studio di fattibilità (principali conclusioni dello studio e dimostrazione che si è scelta la migliore alternativa);

b) qualità del materiale prodotto (aspetti tecnici del progetto; coerenza tra obiettivi e impatti; affidabilità dell'analisi finanziaria e economica);

c) rilevanza dell'iniziativa rispetto alla programmazione di settore;

d) maturità tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto;

e) sintesi dell'analisi finanziaria ed economica con relativi indicatori di redditività;

f) sintesi dell'analisi dei rischi per le opere di costo superiore ai 10 milioni.

2.6. Conclusioni sulla valutazione ex ante delle singole opere e graduatoria relativa al merito sui singoli progetti.

2.7. Criteri di selezione derivanti dall'analisi dei fabbisogni infrastrutturali. Indicazione delle priorità individuate.

2.8. Criteri di selezione derivanti dall'analisi finanziaria ed economica dei progetti di un determinato sub-settore e/o area territoriale.

2.9. Altri criteri di selezione.

2.10. Ordine finale di priorità per sub-settore e/o programma di spesa e area territoriale.

2.11. Segnalazione di eventuali punti di contrasto tra gli esiti della valutazione e i criteri selettivi adottati.

2.12. Armonizzazione tra interventi selezionati e programmazione di bilancio.

2.13. Modalità di finanziamento e implementazione degli interventi.

2.14. Schede di tutti gli interventi selezionati contenenti i dati rilevanti (anagrafici, tecnici, amministrativi, finanziari ed economici).

3. Terza sezione: metodi e risultati della valutazione ex post degli interventi.

3.1. Indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post suddivise in opere ancora a) in corso di realizzazione e b) opere completate.

3.2. Scelta del/dei metodo/i di valutazione e loro motivazione.

3.3. Risultati della valutazione ex post di opere ancora in corso di realizzazione:

a) verifica del grado di realizzazione degli obiettivi;

b) verifica della validità del metodo di valutazione ex ante;

c) verifica dell'efficienza del processo di implementazione.

3.4. Risultati della valutazione ex post di opere già collaudate e fruibili:

a) ripetizione della valutazione ex ante nelle sue varie fasi rilevanti;

b) analisi e spiegazione degli scostamenti rilevati;

c) confronto dei risultati ex post con appositi benchmark;

d) analisi del processo di implementazione.

3.5. Conclusioni sulle valutazioni ex post effettuate e lezioni per la futura programmazione delle opere.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 n. 262

Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2013, n. 45

Epigrafe
Premessa
Art. 1 Funzione dei nuclei di valutazione
Art. 2 Indipendenza ed autonomia dei nuclei di valutazione
Art. 3 Criteri di designazione e modalità di selezione
Art. 4 Divieti e cause di decadenza
Art. 5 Analisi di Impatto della Regolamentazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, relativo alla «Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici»;

Vista la *direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241, recante «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto l'*articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, concernente le modalità di co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144* in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'*articolo 145* della Legge Finanziaria per il 2001»;

Vista la *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed in particolare l'*articolo 30*, comma 9, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228*, recante «Attuazione dell'*articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

Visto l'*articolo 7 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228*, e in particolare i commi 1 e 3, con cui si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'*articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, sia integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi di valutazione, che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità;
Considerato che in attuazione del citato *articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, non è stato sinora emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo state adottate le citate *direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999* e 24 aprile 2001;

Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative in una sola fonte, in coerenza con la disposizione primaria di cui al citato *articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144*;
Visto l'*articolo 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228*, che delimita il campo di applicazione della norma alle attività di valutazione poste in essere dai Ministeri;

Considerato che i Ministeri devono assicurare piena autonomia e indipendenza agli Organismi di valutazione per consentire un efficace svolgimento delle funzioni valutative cui essi sono preposti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Funzione dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, garantiscono il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.
2. I Nuclei di cui al comma 1 assicurano, altresì:
a) il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
b) una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

Art. 2
Indipendenza ed autonomia dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione sono organismi autonomi sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale.
2. I Nuclei sono collocati, nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo.
3. I componenti dei Nuclei di valutazione operano in piena autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione, anche attivando tra loro opportune collaborazioni in raccordo con il sistema nazionale di valutazione, istituito dal quadro strategico nazionale.
4. Le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano l'indipendenza dei Nuclei di valutazione nell'esercizio delle funzioni valutative.

Art. 3
Criteri di designazione e modalità di selezione

1. Le Amministrazioni selezionano i componenti dei Nuclei di valutazione assicurando l'apporto di professionalità rispondenti alle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. La selezione dei componenti dei Nuclei, al fine di garantire indipendenza e professionalità, avviene con valutazione comparativa tra esperti in possesso:
a) dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162;
b) di adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza maturata presso uffici pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di atti normativi o progetti e programmi relativi ad investimenti, dell'analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale e della valutazione diretta di progetti e programmi relativi a opere pubbliche.
3. I Nuclei sono composti da professionalità interne all'amministrazione. Qualora sia necessario integrare le professionalità dei Nuclei, si ricorre prioritariamente a competenze interne ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove necessario, per valutazioni particolarmente complesse, a professionalità esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dai commi 1 e 2.
4. La scelta dei componenti esterni, ove necessaria, avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
5. Ai componenti esterni non può essere corrisposto un compenso superiore ad euro 83.000 annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.

Art. 4
Divieti e cause di decadenza

1. Ai componenti dei nuclei sono vietati, per tutto il periodo di permanenza nel nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, elabora, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, il Codice Etico dei nuclei, al quale ciascun componente è tenuto ad aderire. Del medesimo Codice è data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni.

Art. 5
Analisi di Impatto della Regolamentazione

1. Gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato ai quali è affidata la titolarità dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si avvalgono del Nucleo di valutazione della propria amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Circolare 23 luglio 2012, n. 24, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Bilancio

Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 – 2015. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legge n. 95 del 2012

ESTRATTO - FONDO OPERE ED AL FONDO PROGETTI

CIRCOLARE N. 24

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I - IV

Roma, 23 luglio 2012

Prot. N. 65619
Allegati: _____

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

Al Dipartimento del tesoro – Direzione V – ufficio IV

All'Ufficio di Ragioneria presso i Monopoli di Stato
epc.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

OGGETTO : Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012.

(.....) 2.11 Fondo progetti e Fondo opere

Il comma 8 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da emanare secondo prefissati principi e criteri direttivi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. In attuazione di tale norma sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 228, in attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 9, dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della medesima legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

In particolare il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

In tale ambito, il decreto stabilisce – all'articolo 10, comma 1 – che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche le cui dotazioni finanziarie, ai fini della gestione, in sede di predisposizione della legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione delle opere, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 dispone inoltre che: "*Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.*"

Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate le Amministrazioni, sulla base delle indicazioni operative riportate nella Nota tecnica n. 1 della presente circolare, svolgono le seguenti attività:

1. effettuano la ricognizione delle autorizzazioni di spesa in conto capitale che finanziano la realizzazione di opere pubbliche;
2. individuano i capitoli e i piani di gestione su cui sono stanziate le risorse, distinguendo quelli relativi alle spese per la progettazione e quelli relativi alle spese per la realizzazione delle opere pubbliche;
3. comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per il Bilancio, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, in formato elettronico elaborabile, all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani gestionali costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio 2013-2015.

Sulla base di tali indicazioni si darà attuazione al disposto del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere.

Processo di formazione del bilancio

C) Fondo opere e fondo progetti

In attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 stabilisce – all'articolo 10, comma 1 – che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche. In merito si veda la circolare (punto 2.12)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate le Amministrazioni svolgono le seguenti attività, secondo le modalità e i criteri di seguito specificati:

1) Ricognizione delle autorizzazioni di spesa in conto capitale che finanziano la realizzazione di opere pubbliche

A tal fine si sottolinea che si intendono "opere pubbliche" quelle così definite in base al comma 8 dell'articolo 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163[1].

2) Individuazione dei capitoli e dei piani di gestione su cui sono stanziate le risorse distinguendo quelli relativi alle spese per la progettazione e quelli relativi alle spese per la realizzazione delle opere pubbliche

Nel caso di piani di gestione omogenei, ossia tali che ciascuno di essi include risorse finanziarie finalizzate esclusivamente alla progettazione oppure alla realizzazione di opere pubbliche, i piani gestionali stessi vengono univocamente e interamente attribuiti, a seconda dei casi, al fondo progetti oppure al fondo opere.

Nel caso invece di piani di gestione eterogenei, ossia tali da includere al tempo stesso sia risorse destinate alla progettazione sia alla realizzazione di opere pubbliche, occorre provvedere alla istituzione di due nuovi piani di gestione – uno per gli stanziamenti relativi alla progettazione delle opere uno per gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere – nonché alla cessazione del preesistente piano di gestione eterogeneo.

Indipendentemente dalla omogenità o eterogeneità dei piani di gestione preesistenti, ai fini della distinzione delle risorse finanziarie dedicate alla progettazione ovvero alla realizzazione delle opere pubbliche si ricorda che:

- in base al comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, l'opera pubblica, previa assegnazione del codice unico di progetto (CUP) è ammessa al finanziamento del **Fondo progetti** per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- in base al comma 5 dello stesso articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, le opere pubbliche sono ammesse al finanziamento a valere sul **Fondo opere** dopo l'approvazione della progettazione definitiva ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La successiva figura schematizza le attività 1 e 2.

3) Comunicazione dell'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani di gestione in conto capitale al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio

A seguito delle attività 1 e 2 precedentemente descritte, le Amministrazioni comunicano, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, in formato elettronico elaborabile

[1] I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica

all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani di gestione costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio 2013-2015.

Sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio si darà attuazione al disposto del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere.

Tale allegato costituirà il riferimento per le eventuali variazioni compensative tra il fondo opere e il fondo progetti che possono essere disposte, in base alla citata norma di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e che si concretano in variazioni di bilancio tra capitoli e piani gestionali.

A tale riguardo si sottolinea che la suddetta disposizione del comma 2 dell'articolo 10 si applica anche al caso di piani di gestione afferenti distintamente al fondo progetti e al fondo opere e appartenenti al tempo stesso ad uno stesso capitolo di bilancio.

LINEE GUIDA alla compilazione delle NOTE INTEGRATIVE agli stati di previsione
(art. 21, comma 11, lett. a), L. 196/2009)

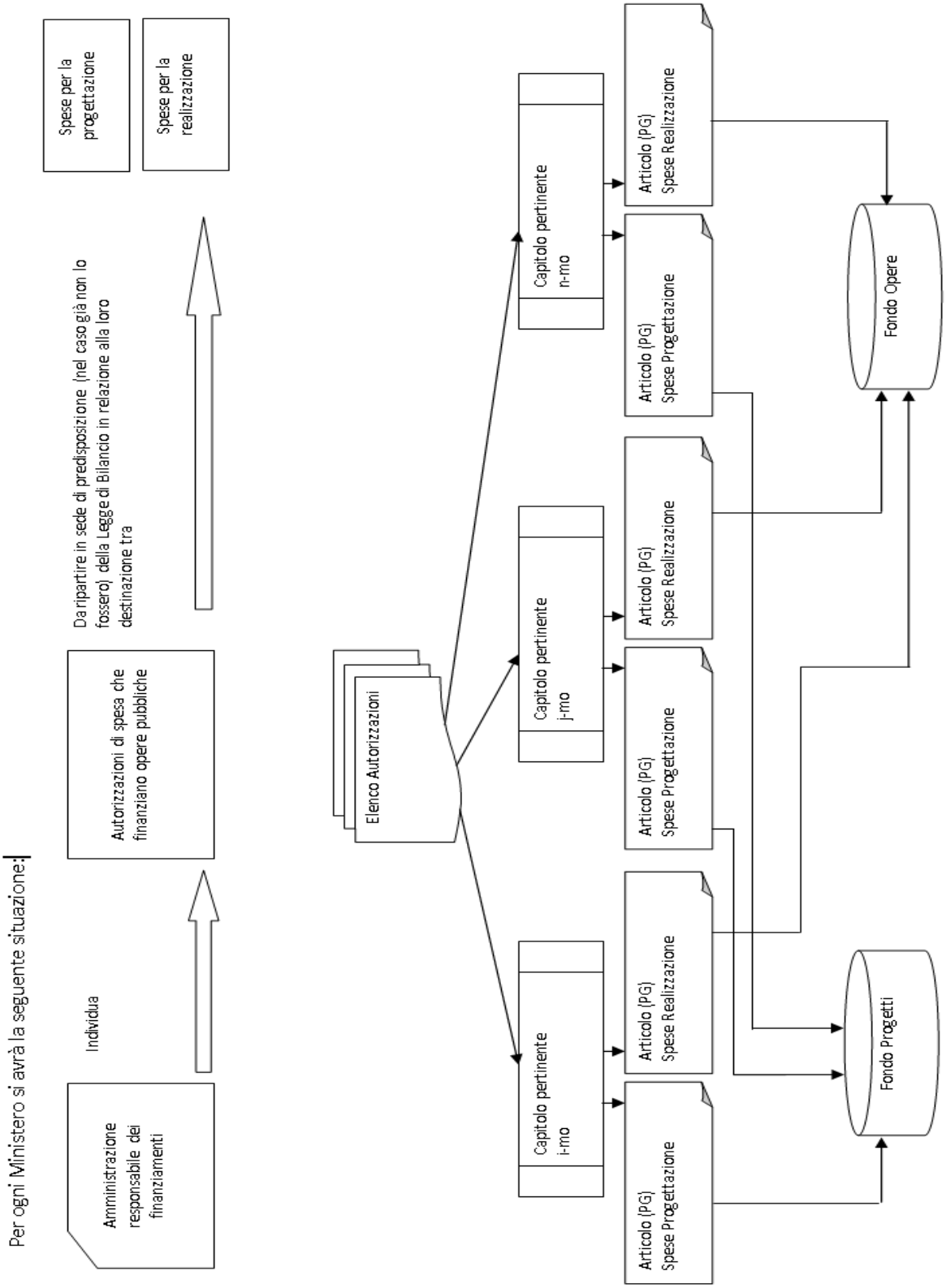

ALLEGATO A

1. NOTE INTEGRATIVE BILANCIO DI PREVISIONE – aspetti generali e normativi

La Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato, disciplinata dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di contabilità e di finanza pubblica (Legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per **il triennio di riferimento** del bilancio dello Stato che completa ed arricchisce le informazioni del bilancio; costituisce, infatti, lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

In materia occorre tenere presente il collegamento fra la legge n. 196 del 2009 e il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni e la esplicita necessità che gli obiettivi e gli indicatori, definiti, da ciascuna amministrazione, nella Nota integrativa al bilancio, siano coerenti con quelli contenuti nel proprio "*piano delle performance*".

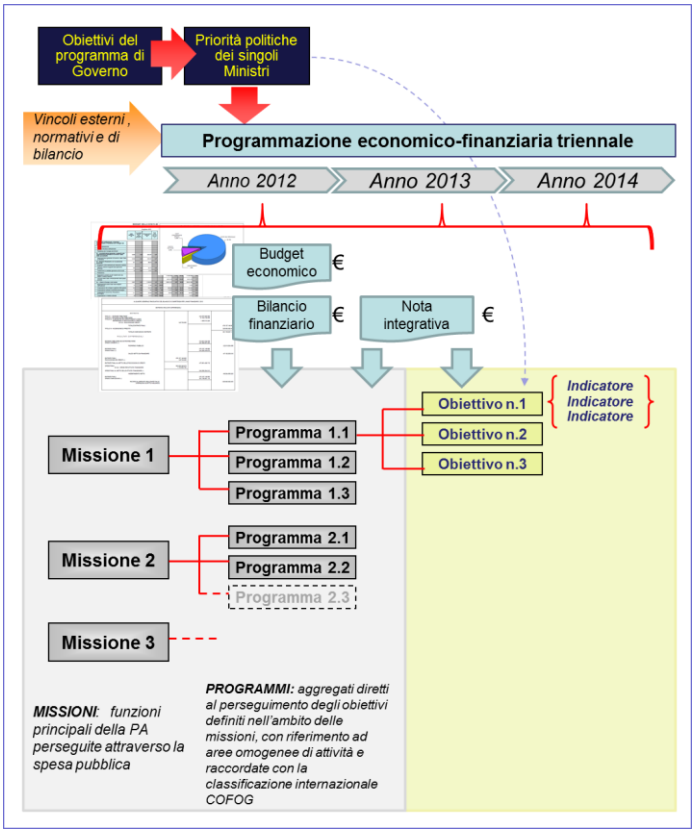

Le Note integrative si collocano all'interno del ciclo di programmazione e gestione delle amministrazioni dello Stato su **un orizzonte temporale triennale.**

Tale ciclo prende avvio dall'individuazione delle finalità della spesa pubblica, delle priorità politiche e dalla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni per il successivo perseguimento (input "*finanziari*"); il processo prosegue con l'individuazione e l'acquisizione delle risorse umane e strumentali da impiegare (input fisici o "*strumentali*") e si conclude con l'erogazione di servizi ai cittadini, alle imprese e ad altre pubbliche amministrazioni (output) e, quindi, con il dispiegarsi degli effetti finali dell'attività pubblica sull'economia e sulla società (*outcome* o risultati finali).

L'applicazione efficace del ciclo descritto richiede:

CAPITOLO 1 - l'utilizzo di una classificazione che rappresenti, nel bilancio e negli altri documenti di finanza pubblica, le finalità e i programmi dell'azione di Governo (introdotta in Italia dal 2009);

CAPITOLO 2 - la definizione, per ciascuna Amministrazione, degli obiettivi in cui tali programmi possono essere declinati;

CAPITOLO 3 - l'individuazione e l'applicazione di indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di cui al punto b) con riferimento al triennio della programmazione;

CAPITOLO 4 - la misurazione annuale degli stessi indicatori al fine di monitorare i risultati conseguiti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 196/2009 e successive integrazioni e modificazioni, la Nota integrativa al bilancio finanziario di previsione, è articolata in due distinte sezioni, la prima delle quali contiene il piano degli obiettivi e degli indicatori e la seconda i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa.

2. NOTE INTEGRATIVE 2013-2015 – Utenti coinvolti nell'inserimento tramite sistema informatico

La Nota integrativa al bilancio di previsione 2013 deve contenere le informazioni relative alla programmazione del triennio 2013-2015.

La responsabilità dell'inserimento delle informazioni nelle Note integrative è attribuita a ciascun Centro di responsabilità amministrativa (CdR) delle Amministrazioni centrali dello Stato in aderenza a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge di riforma contabile.

Sono chiamati all'espletamento di tale attività anche i referenti delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo – Fondo edifici di culto, Istituto agronomico per l'oltremare, Archivi notarili. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si rimanda alla Nota tecnica 1 par. 3.2 lettera E) circa il venir meno, dal 2013, dell'apposita appendice allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il bilancio di tale Amministrazione.

Gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), costituiti presso ogni Amministrazione, svolgono il ruolo di coordinamento nelle attività relative alla compilazione della Nota da parte dei singoli CDR, inseriscono i dati informativi generali relativi all'amministrazione nel suo complesso (quadro di riferimento) ed effettuano la validazione finale della Nota.

I rappresentanti delle Amministrazioni e degli OIV, forniti di identificativo (*username)* e parola chiave (*password)*, accedendo alla apposita area riservata accessibile dal seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/index.asp. procedono con l'inserimento di tutti i dati necessari per la compilazione delle Note secondo la suddivisione dei compiti di seguito riportata.

TIPOLOGIE DI UTENTE	FUNZIONI
• Utente inseritore nota integrativa - centro di responsabilità	• Inserisce il Quadro di riferimento del CdR • Gestisce il piano degli obiettivi triennali (anagrafica degli obiettivi) • Inserisce i dati contabili per anno e per obiettivo, in coerenza con **gli stanziamenti del bilancio pluriennale a legislazione vigente** • Inserisce gli indicatori riferiti a ciascun obiettivo • Inserisce i valori target degli indicatori per ciascuno dei tre anni • Comunica la fine attività per i singoli tre anni
• Utente inseritore nota integrativa – OIV	• Inserisce il Quadro di riferimento generale dell'amministrazione • Verifica la completezza e correttezza degli inserimenti da parte dei centri di responsabilità • Valida la Nota integrativa
• Utente inseritore nota integrativa – referente di programma	• Inserisce i criteri di formulazione delle previsioni per programma (Sezione II)

Oltre alle indicazioni fornite con la presente Nota Tecnica, sul portale *web* delle Note Integrative sarà a disposizione un **documento illustrativo** con istruzioni più dettagliate circa le modalità di accesso e di inserimento dei dati nel sistema.

3. NOTE INTEGRATIVE 2013- 2015 – Contenuto ed articolazione della SEZIONE I

3.1 LA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

L'insieme degli obiettivi definiti da ciascuna amministrazione per il triennio 2013-2015 e associati ai singoli programmi di spesa costituisce il "*Piano degli obiettivi*".

La gestione del Piano degli Obiettivi, negli anni, è "*a scorrimento*": ciò significa che l'elenco degli obiettivi definito per il triennio precedente sarà automaticamente riproposto dal sistema informatico all'apertura della fase di predisposizione delle Note integrative 2013-2015. Gli obiettivi derivanti dalla precedente previsione triennale, inizialmente riproposti per il nuovo triennio, potranno essere utilizzati per le previsioni 2013-2015, e quindi implicitamente confermati oppure eliminati nel caso in cui non siano più validi e non diano luogo ad alcuna attività e/o spesa nel nuovo triennio di previsione; gli obiettivi derivanti dalla precedente previsione potranno, inoltre, essere integrati con l'inserimento di uno o più nuovi obiettivi.

I CdR possono, eventualmente, aggiungere nuovi obiettivi per il triennio in considerazione o rimuovere obiettivi riportati dal triennio precedente.

Gli obiettivi sono identificati da:

- una **Missione** ed un **Programma d**i riferimento;
- un **codice numerico** univoco all'interno dell'amministrazione, assegnato automaticamente dal sistema informatico, al fine di consentire la tracciabilità nel tempo dell'andamento degli obiettivi e di consentire confronti temporali[2] ;
- una **denominazione** ed una **descrizione**, indicate dal CdR che istituisce l'obiettivo;
- la natura di **obiettivo strategico** o **strutturale,** distinzione, utile, tra l'altro, per differenziare le risorse finanziarie destinate al perseguimento di obiettivi di natura strategica da quelle destinate ad obiettivi di carattere ordinario e continuativo;
- la **Priorità Politica** di riferimento (solo per gli obiettivi strategici);
- l'indicazione se si tratta di **obiettivo composto di sole risorse finanziarie da trasferire** ad altri enti, a famiglie o imprese; in questi casi la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione dell'amministrazione, il cui compito si limita alla applicazione dei criteri, di solito stabiliti per legge, per la erogazione dei finanziamenti e alla esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa; per questi obiettivi dovrà essere indicata la tipologia di beneficiario destinatario del trasferimento;
- l'indicazione se si tratta di obiettivo che, pur definito in sede di programmazione nei contenuti e nei risultati attesi, non vede ancora presenti nel bilancio di previsione le relative risorse finanziarie che saranno assegnate all'amministrazione solo in corso di gestione, in seguito all'approvazione di appositi provvedimenti normativi o regolamentari. Nella Nota integrativa tale obiettivo apparirà senza alcuna risorsa finanziaria associata e il CdR dovrà inserire apposita motivazione.

3.2 LE PRIORITA' POLITICHE

[2] Sia i centri di responsabilità amministrativa sia i Programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti, scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere validi.

La norma prevede che il Piano degli obiettivi faccia riferimento, tra l'altro, alle priorità politiche dell'Amministrazione (convenzionalmente PP) derivanti dall'Atto di indirizzo dell'Amministrazione.

L'inserimento delle PP valide per il triennio 2013-2015 e per tutta l'amministrazione è a carico degli OIV. Tale inserimento è propedeutico all'immissione degli obiettivi strategici da parte degli inseritori CDR. Conseguentemente, gli utenti CDR, in fase di acquisizione di un nuovo obiettivo strategico, visualizzeranno l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicheranno quella alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.

Qualora l'Atto di indirizzo al momento dell'inserimento della Nota integrativa non fosse disponibile, gli utenti OIV provvederanno ad inserire nell'apposita funzione le motivazioni del mancato inserimento delle PP, rendendo in tal modo accessibile il sistema agli utenti CDR per il prosieguo delle attività.

3.3 LA GESTIONE DEGLI INDICATORI

È opportuno che ciascuna amministrazione definisca e sviluppi un sistema completo di indicatori per misurare le risorse finanziare e umane utilizzate (gli *input*), le attività svolte (realizzazione fisica), i risultati ottenuti (l'*output*), e l'impatto (*l'outcome)* generato dal programma di spesa sulla collettività e sull'ambiente. A ciascun obiettivo identificato andranno assegnati uno o più indicatori significativi, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore target e di misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.

È auspicabile, tuttavia, che agli obiettivi inseriti nelle Note integrative sia associato almeno un indicatore di risultato o di impatto; esempi di indicatori da utilizzare saranno riportati nel citato documento illustrativo.

Le funzioni per l'inserimento degli indicatori saranno distinte da quelle dell'inserimento dei dati contabili e da quelle dell'inserimento dei dati anagrafici del piano degli obiettivi.

Gli indicatori sono identificati da:

CAPITOLO 1 - un codice numerico identificativo unico all'interno di ciascun obiettivo, assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inserimento dell'indicatore e non è più modificabile;

CAPITOLO 2 - una descrizione, indicata dal CdR;

CAPITOLO 3 - il tipo, da scegliere fra le tipologie presenti a sistema;

CAPITOLO 4 - l'unità di misura (ad es. %, Km, €, etc);

CAPITOLO 5 - il metodo di calcolo dell'indicatore;

CAPITOLO 6 - la fonte del dato (il sistema informativo, il processo o l'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore);

CAPITOLO 7 - il valore target che dovrà assumere l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano (l'indicazione può essere omessa sugli anni di piano per i quali non è stata attribuita alcuna risorsa finanziaria all'obiettivo) il valore target che assumerà l'indicatore nell'anno corrente (2012); il dato costituisce una conferma o un eventuale aggiornamento del valore target inizialmente stabilito per il 2012 per lo stesso indicatore, e la sua valorizzazione è richiesta solo nel caso in cui l'indicatore fosse già presente nella precedente previsione triennale;

nel caso di indicatori istituiti ex novo per la previsione 2013-2015 l'informazione non è richiesta.

Per ogni obiettivo inserito sarà presente almeno un indicatore, mentre non si possono inserire più di quattro indicatori per singolo obiettivo; inoltre occorre porre attenzione alla compilazione delle informazioni testuali, in particolare dell'unità di misura, fonte del dato e del metodo di calcolo, che saranno, oggetto di pubblicazione nelle Note integrative allegate al Bilancio di previsione 2013-2015.

3.4 MONITORAGGIO OBIETTIVI PLURIENNALI

Al fine di facilitare il monitoraggio su un orizzonte temporale pluriennale dell'andamento degli obiettivi che abbracciano più di un triennio, e quindi già rilevati nelle precedenti fasi relative alle Note integrative a preventivo, sono state apportate alcune innovazioni al sistema:

- è stato modificato il contenuto della "scheda obiettivo", visualizzando, accanto ai valori target degli indicatori e alle spese previste per il triennio di previsione, i corrispondenti valori inseriti per il 2013 e 2014 in occasione nella previsione dello scorso anno (2012-2014);
- rendere disponibile sul sistema una nuova interrogazione, attraverso la quale è possibile visualizzare i valori di spesa e i valori conseguiti per gli indicatori in oggetto negli ultimi due anni (2011 e 2012), oltre ai corrispondenti valori previsti per il nuovo triennio (2013, 2014 e 2015), coprendo così un orizzonte temporale quinquennale.

3.5 QUADRO DI RIFERIMENTO

Il "*Quadro di riferimento*" (QdR) riporta la descrizione dello scenario istituzionale, sociale ed economico, in particolare per gli specifici settori di interesse dell'Amministrazione, relativo al triennio di riferimento, la situazione organizzativa attuale e le evoluzioni in atto o previste. Esistono due tipi di QdR:

1. per ciascun Centro di responsabilità amministrativa, con inserimento a cura dei CdR;
2. per Amministrazione con inserimento a cura degli OIV .

Il QdR viene formulato dalle amministrazioni attraverso la compilazione di un file .doc e l'invio dello stesso file (nello stesso formato .doc o alternativamente in formato .pdf) tramite una funzione di upload presente nel portale dell'applicazione.

Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e nella modalità di rappresentazione del QdR da parte di tutte le amministrazioni, sarà reso disponibile, con funzione di download dal portale dell'applicazione, un file .doc contenente un "*modello*" predefinito per la compilazione del QdR, che fornisce alcune brevi indicazioni sul contenuto e sulla lunghezza massima di ciascun paragrafo.

3.6 INSERIMENTO DATI CONTABILI SUL PIANO DEGLI OBIETTIVI

Il Piano degli Obiettivi a base triennale dovrà relazionarsi con il bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Gli utenti CdR dovranno indicare le spese previste per ciascun obiettivo sui tre anni di piano con riferimento ai soli stanziamenti in c/competenza, procedendo sequenzialmente per anno/obiettivo. Al termine dell'inserimento dei dati di ciascun anno il CdR dovrà effettuare una "*fine attività*"; al termine delle attività di tutti i CDR gli utenti con profilo OIV potranno procedere alla validazione della Nota.

Le spese previste per obiettivo per ciascuno dei tre anni di piano saranno inserite per capitoli in una apposita maschera di lavoro, previa selezione della categoria economica, e gli importi così valorizzati saranno successivamente visualizzati, per categoria economica, sul Piano degli Obiettivi.

Saranno disponibili funzioni per interrogare *on line* il dettaglio degli stanziamenti sul triennio anche a livello di Piano di Gestione.

Il sistema non permetterà la Validazione della Nota se la somma degli stanziamenti in c/competenza attribuiti agli Obiettivi per ciascun Programma non risulta corrispondere con il relativo stanziamento triennale in c/competenza del bilancio pluriennale di previsione a legislazione vigente per lo stesso Programma.

4. NOTE INTEGRATIVE 2013-2015 – Contenuto ed articolazione della SEZIONE II

Secondo la L. 196/09 la seconda sezione della Nota integrativa è relativa ai Programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie ed indica:

- il "*contenuto di ciascun Programma di spesa*": il sistema delle Note integrative visualizzerà le attività sottostanti i programmi presenti sul sistema del Bilancio dello Stato;
- i "*criteri di formulazione delle previsioni*" che le amministrazioni devono fornire distintamente per ogni Programma e per tipologia di spesa (categoria economica), con riguardo ai corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

Tenuto conto che, in coerenza con le indicazioni della legge n. 196 del 2009, un programma fa, di solito riferimento ad un unico Centro di responsabilità amministrativa[3]. Nel caso in cui un programma interessi più Centri di responsabilità amministrativa, dovrà essere, necessariamente, individuato un referente unico per tale programma, a livello Amministrazione, responsabile del contenuto delle informazioni della Sezione II.

Nell'illustrare i "criteri di formulazione delle previsioni" l'Amministrazione dovrà innanzitutto tener presente che gli stessi devono essere descritti in relazione al Programma prescelto (e non in relazione al Centro di Responsabilità, al quale si potrà fare riferimento solo per spiegare meglio, ad esempio, una scelta di allocazione di risorse tra Programmi pertinenti allo stesso Centro di responsabilità).

I criteri dovranno, soprattutto, illustrare le scelte operate dall'Amministrazione nell'ambito dei vincoli di risanamento imposti dalle norme (ad esempio, considerando gli obiettivi di riduzione e revisione della spesa pubblica previsti dal D.L. 95/2012, si dovranno indicare i criteri e l'impatto delle riduzioni proposte dall'Amministrazione per un determinato Programma).

L'inserimento dei criteri in oggetto è a carico del profilo utente "*referente di programma*" che agisce, nell'ambito di ciascuna amministrazione, esclusivamente per la raccolta, la sintesi e l'inserimento dei criteri di formulazione delle previsioni per programma. Nel caso in cui per uno stesso programma siano individuati più utenti con medesimo profilo è a cura dell'Amministrazione di riferimento il coordinamento delle loro attività per l'inserimento dei principali fatti di gestione sul sistema NI.

A supporto della formulazione dei richiamati criteri gli utenti indicati avranno a disposizione, sul sistema, un prospetto riepilogativo riportante la descrizione del programma e gli stanziamenti triennali 2013-2015 distinti per categoria economica; la Ragioneria generale provvederà all'aggiornamento di tale prospetto con i dati definitivi delle previsioni, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso il sistema.

Pertanto, l'utente con profilo "*referente di programma*", accedendo alla Sezione II della Nota integrativa dovrà:

a) scegliere il programma su cui operare;

b) visualizzare il prospetto riepilogativo relativo al programma selezionato;

[3] La Ragioneria Generale dello Stato, a partire dalla circolare n. 14/2010, ha avviato una azione diretta alla revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della legge 196/09 secondo il quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile.

c) inserire i criteri di previsione in una apposita maschera in relazione al programma selezionato intendendo per "*criteri di formulazione delle previsioni*" i fattori di natura legislativa, tecnica o contabile che giustificano le previsioni finanziarie triennali, e che devono essere fornite distintamente per categoria economica.

5. LE FASI DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Data	Attività
Dal 5 sett. 2012	• Apertura dell'applicazione note integrative (esclusivamente per le funzioni anagrafiche della Sezione I)
Dal 24 sett. 2012	• 1° trasmissione del flusso dei capitoli, con le previsioni finanziarie aggiornate, al sistema delle Note integrative; • apertura delle funzioni di inserimento dati contabili Sezione I (utenti CdR); • apertura delle funzioni di acquisizione dei criteri Sezione II (utenti referenti di programma)
Dal 24 sett. al 3 ott. 2012	• gli utenti CdR completano gli inserimenti della Sezione I ed effettuano la fine attività; • gli utenti referenti dei programmi inseriscono i criteri nella Sezione II; • gli utenti OIV completano gli inserimenti di propria competenza nella Sezione I, visualizzano gli inserimenti della Sezione II e validano l'intera Nota.
Dal 4 ott. 2012	• 2° trasmissione al sistema Note dei capitoli con le previsioni finanziarie aggiornate a tale data
Dal 4 ott. 2012 all'8 ott. 2012	• IGB verifica le modifiche apportate alle previsioni finanziarie, le segnala agli OIV, che riaprono gli inserimenti della Sezione I per i CdR interessati e gli inserimenti della Sezione II per i programmi interessati; • gli utenti CdR interessati dalle modifiche rivedono i dati contabili della Sezione I eventualmente avvalendosi della funzione di ricalcolo automatico ed effettuano di nuovo la fine attività; • gli utenti referenti dei programmi interessati dalle modifiche eventualmente rivedono i criteri della Sezione II /OIV ed eventualmente aggiornano i dati contabili ed effettuano la definitiva fine attività; • gli utenti OIV rivalidano l'intera Nota.
L'8 ott. 2012	CHIUDE IL SISTEMA NOTE PER GLI UTENTI
Dall'11 ott. al 15 ott. 2012	• IGB monitora l'evoluzione degli stanziamenti del finanziario fino alla produzione del DLB definitivo; • nel caso in cui avvengano modifiche negli ultimi giorni prima della presentazione del DLB, IGB provvede ad effettuare il ricalcolo automatico dei dati contabili allocati sugli obiettivi della Sezione I; i criteri della Sezione II in questa fase non vengono comunque più modificati.

****

6. La nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata

L'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 196/09, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate, oltre a contenere criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti (per tali effetti, è allegato alla nota apposito documento predisposto dal competente Dipartimento delle Finanze).

Il documento, per le previsioni 2013-2015, sarà predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.

Le previsioni sono esposte ed illustrate con riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata. Tra questi, ha importanza preponderante il titolo I, concernente le entrate tributarie, per il quale vengono illustrati i dati previsionali riferiti alle categorie che lo compongono, con analisi dettagliate focalizzate sui principali tributi.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 febbraio 2013

Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2013, n. 54 Decr. 26-02-2013)

Epigrafe
Premessa
Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 Contenuto informativo
Art. 3 Tempistica
Art. 4 Modalità di trasmissione dei dati
Art. 5 Mancata comunicazione
Art. 6 Pubblicazione e successive modifiche
Allegato A - Descrizione dei dati da detenere e trasmettere alla «Banca dati delle amministrazioni pubbliche»

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche e l'art. 30, comma 8, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'attività di valutazione dei finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nonché le procedure di monitoraggio, sullo stato di attuazione delle opere e un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti;

Visto l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed in particolare l'art. 3, comma 8, recante la definizione di lavori e opere pubbliche;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilità dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalità;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante disposizioni di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Visto in particolare l'art. 10, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Vista la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito di applicazione e le modalità attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP) nonché alla gestione dei movimenti finanziari e alle comunicazioni obbligatorie;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di seguito D.Lgs. n. 229/2011, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, lettere e), f) e g) e, in particolare, l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto in particolare l'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 229/2011 concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto in particolare l'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 229/2011 concernente modalità e regole di trasmissione dei dati;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (3), convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, le cui disposizioni sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori;

Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 5, e che le modalità di contabilizzazione degli investimenti per tali amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT;

Vista la decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007, con la quale è stato approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007/2013, come modificata dalla decisione della stessa Commissione n. 4697 del 5 settembre 2008;

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del QSN 2007/2013;

Visto il «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN» che definisce il contenuto e le modalità di raccolta omogenea ed univoca dei dati da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007/2013;

Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche;

Considerata l'esigenza di definire uno standard nazionale di rilevazione di opera pubblica relativo all'anagrafica, nonché al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico della stessa;

Considerata l'opportunità di razionalizzare l'invio dei dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonché la necessità di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche;

Sentiti l'Istat e l'Agenzia per l'Italia digitale;

Decreta:

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 229/2011 nonché, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, le informazioni relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di seguito denominati «le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori».

3. Costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma 4. Con riferimento alle predette opere, in occasione del primo invio, ai sensi dell'art. 3, sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalità degli eventi avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera.

4. Per opere pubbliche oggetto di rilevazione da parte di titolari di banche dati già esistenti, la data indicata al comma 3 può essere anticipata e concordata secondo le modalità descritte all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

Art. 2
Contenuto informativo

1. Il contenuto informativo di cui all'art. 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 ed, in particolare, dal documento denominato «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN».

2. Il contenuto informativo previsto dagli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 229/2011 è definito nel documento di cui all'Allegato A.

3. I campi identificati con l'Allegato A, ai sensi rispettivamente degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 229/2011, costituiscono:

a) le informazioni che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - prevista dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»;

b) il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono obbligati a detenere, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 229/2011.

Art. 3
Tempistica

1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013.

3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 31 ottobre 2013, sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1.

4. La periodicità della rilevazione di cui al comma 1 può essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.

Art. 4
Modalità di trasmissione dei dati

1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 229/2011, rendono disponibili le informazioni di cui all'Allegato A alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità già operanti per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 229/2011 in merito alla obbligatorietà di adeguamento e, qualora se ne presenti la necessità, la Ragioneria generale dello Stato predispone una apposita procedura di raccolta dei dati per la trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni di piccole dimensioni inizialmente non in grado di gestire tali informazioni nell'ambito dei propri sistemi.

3. Per i titolari di banche dati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 229/2011 sono predisposti appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - e le Amministrazioni ed i soggetti interessati.

Art. 5
Mancata comunicazione

L'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 229/2011 e regolati dal presente decreto è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all'atto della sua erogazione dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Art. 6
Pubblicazione e successive modifiche

1. Eventuali modifiche dell'Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Descrizione dei dati da detenere e trasmettere alla «Banca dati delle amministrazioni pubbliche»

1. PREMESSA

Il presente Documento contiene il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti la realizzazione di opere pubbliche che, ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sono obbligati a detenere nei propri sistemi gestionali e ad inviare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I campi definiti nel presente Documento trovano corrispondenza, costituendone un sottoinsieme, con il contenuto del «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN» il quale definisce i dati da trasmettere al «Sistema nazionale di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013».

2. DATI DA DETENERE E TRASMETTERE ALLA «BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE»

2.1. ANAGRAFICA DEI PROGETTI

L'inserimento dei dati anagrafici, finalizzato ad identificare le singole opere pubbliche, rappresenta un adempimento propedeutico al monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Il censimento di un progetto, attraverso l'inserimento delle informazioni di carattere anagrafico, consente di restituire un quadro d'insieme coerente e significativo utile ai fini del monitoraggio degli interventi statali in materia di opere pubbliche.

2.1.1. Informazioni generali

La tabella è finalizzata alla rilevazione di un set minimo di informazioni anagrafiche che consentono di definire alcune caratteristiche dell'opera, rintracciabili anche quando la medesima si trova ancora nella fase embrionale di progettazione.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE PROGETTO	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale)	
TITOLO DEL PROGETTO	Denominazione e descrizione sintetica del progetto	
CUP PROVVISORIO	Codice provvisorio assegnato al progetto dal sistema CUP	Il CUP provvisorio viene assegnato ad un progetto laddove soltanto le informazioni relative alla 1ª componente del CUP (soggetto richiedente, localizzazione, categoria

		d'investimento e oggetto progettuale) vengano registrate all'atto della richiesta di finanziamento o dell'inserimento in un Piano.
CUP_DEFINITIVO	Codice completo assegnato dal sistema CUP. La richiesta del codice deve essere effettuata obbligatoriamente all'atto dell'assegnazione del finanziamento	Il CUP completo viene generato al momento della registrazione sul sistema CUP delle informazioni relative alla 2ª componente (anno di finanziamento, costo complessivo, finanziamento pubblico e articolazione fonti finanziarie) o quando vengono registrate congiuntamente le due componenti del CUP.
NOTE DEL PROGETTO	Annotazioni relative del progetto	
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	Tipologia della forma di finanziamento ricevuta	Es.: Aiuti non rimborsabili, capitale di rischio, project bond (emissione di prestiti obbligazionari), ecc.
SETTORE PREVALENTE DELLA CLASSIFICAZIONE CPT	Codice Settore CPT. Il campo è finalizzato all'imputazione del codice della classificazione settoriale CPT (Conti Pubblici Territoriali - sistema finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari sul territorio)	
PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE	Indica se il progetto è generatore di entrate (ai sensi dell' art. 55 del reg. CE n. 1083/2006)	L'informazione da fornire è: Si, No.
CODICE INTESA	Codice Intesa Istituzionale di riferimento di pertinenza del progetto	
LEGGE OBIETTIVO	Indicatore del fatto che il progetto è inquadrato nella legge obiettivo n. 443/2001	L'informazione da fornire è: Si, No.
CODICE PROGRAMMA DI RIFERIMENTO	Identificativo del programma nell'ambito del quale il progetto viene finanziato: FAS - Fondo Aree Sottoutilizzate, POC - Programmazione Ordinaria Convergente	
CODICE STRUMENTO ATTUATIVO	Insieme delle modalità operative e delle procedure, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, in grado di garantire le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi e per dare attuazione ad una specifica strategia	
CODICE ISTAT DELLA REGIONE	Codice della regione di ubicazione del progetto	
CODICE ISTAT DELLA	Codice della provincia di ubicazione del	

PROVINCIA	progetto	
CODICE ISTAT DEL COMUNE	Codice del comune di ubicazione del progetto	
CODICE CAP	Indica il codice avviamento postale dell'indirizzo nel quale si realizza il progetto	
COORD X	Prima coordinata di georeferenziazione del progetto	
COORD Y	Seconda coordinata di georeferenziazione del progetto	

2.2. SEZIONE FINANZIARIA

Le informazioni a carattere finanziario prevedono la rilevazione puntuale delle fonti di finanziamento e dei relativi provvedimenti di assegnazione.

La sezione consente di monitorare i dati di impegno e pagamento e anche la segnalazione del verificarsi di economie e ribassi d'asta che rendono disponibili risorse, inizialmente assegnate ad un progetto, per altri investimenti in opere pubbliche. È inoltre possibile monitorare l'avanzamento economico per ciascuna delle annualità in cui il progetto si svolge.

2.2.1. Finanziamento del progetto

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
FONTE DI FINANZIAMENTO	Tipologia della fonte finanziaria che concorre al finanziamento del progetto	Le fonti che concorrono al finanziamento del progetto possono essere ricondotte a: Stato, Regione, Provincia, UE, ecc.
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	Importo del finanziamento relativo alla specifica fonte finanziaria	
CODICE DELLA NORMA	Codice del provvedimento mediante il quale è stato stanziato l'importo relativo alla fonte statale	La richiesta di questa informazione deriva da quanto disposto dall' art. 10 del D.Lgs. n. 229/2011
CODICE DELIBERA CIPE	Codice della Delibera CIPE	

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	Estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate (descrittivo) se di fonte Regionale, Provinciale o Comunale	Se la tipologia di finanziamento è Regionale, Provinciale, Comunale o Altro Soggetto Pubblico occorre indicare gli estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate dalla norma. Il campo deve essere valorizzato con la descrizione del provvedimento (es. DGR che assegnano fondi regionali, deliberazioni degli organi di governo delle province e comuni che assegnano fondi tratti dai propri bilanci).
CODICE LOCALIZZAZIONE	Codice del Comune o della Provincia se la fonte è Comunale o Provinciale	
DESCRIZIONE DEL COFINANZIATORE PRIVATO	Descrizione del soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto	
CF DEL COFINANZIATORE PRIVATO	Codice Fiscale del soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto	
CRITICITA' FINANZIARIE	Note informative relative alle eventuali criticità finanziarie del progetto. Laddove una quota di finanziamento del progetto non sia dotata di copertura finanziaria, occorre compilare la nota	
PRESENZA DI ECONOMIE	Indicatore del fatto che l'importo è coperto da economie derivanti da altro/i progetto/i	L'informazione da fornire è: Si, No.

2.2.2. Quadro economico (spese previste/effettive)

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
VOCE DI SPESA	Voce di spesa prevista dal Quadro Economico	Vanno rilevate le singole voci di spesa previste dal Codice dei contratti ex D.Lgs. n. 163/2006.
TIPOLOGIA DELLA VOCE DI SPESA	Flag indicante se la tipologia di spesa è prevista o effettiva	L'informazione da fornire è: Prevista, Effettiva.
IMPORTO	Importo	

2.2.3. Economie

La sezione è destinata a monitorare il verificarsi di economie nella realizzazione del progetto, che comportano la necessità di riassegnare parzialmente gli importi inizialmente

attribuiti. Le economie possono essere desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite e danno luogo, pertanto, ad una minore spesa rispetto a quanto preventivato.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
ANNO	Anno di riferimento dell'economia	
FONTE	Fonte finanziaria alla quale si riferisce l'economia	Le fonti sono quelle indicate nella sezione finanziaria - finanziamento del progetto.
IMPORTO ECONOMIE	Importo economie del progetto	

2.2.4. Ribassi d'asta

La sezione è finalizzata a rilevare i ribassi d'asta registrati in fase di avvio del progetto, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, quando gli importi messi a bando non vengono interamente attribuiti ai soggetti individuati tramite la procedura di gara. Nel caso in cui il progetto preveda diverse gare di appalto va inserita un'occorrenza per ciascuna gara.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE DELLA GARA	Il CIG identifica la procedura con cui il progetto è stato selezionato. Il codice è assegnato dal sistema SIMOG dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture	
PERCENTUALE	Percentuale del ribasso d'asta	
IMPORTO	Valore economico del ribasso	

2.2.5. Impegni giuridicamente vincolanti

La rilevazione degli importi impegnati si riferisce all'atto con il quale sorge l'obbligo del soggetto beneficiario del finanziamento nei confronti del soggetto terzo (es. stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario).

L'informazione sul dato d'impegno rappresenta un'importante indicazione dell'avanzamento finanziario del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA DELL'IMPEGNO	Data impegno: In generale si fa riferimento alla stipula della convenzione/contratto tra l'Amministrazione Aggiudicatrice/soggetto interessato beneficiario e l'impresa/Ente che esegue il progetto	
CODICE DELL'IMPEGNO	Codice dell'impegno nell'ambito del proprio sistema contabile	
TIPOLOGIA DI IMPEGNO	Tipologia dell'impegno: Il campo consente di distinguere gli impegni giuridicamente vincolanti dalle revoche di risorse precedentemente impegnate (disimpegni)	L'informazione da fornire è: Impegno, Revoca.
IMPORTO DELL'IMPEGNO	Importo totale dell'impegno/revoca	
NOTE	Note informative caratterizzanti l'impegno	

2.2.6. Pagamenti

Il monitoraggio dei pagamenti effettuati a valere su un progetto rappresenta un indicatore non soltanto dell'avanzamento del progetto ma anche delle risorse pubbliche necessarie per far fronte al fabbisogno di liquidità degli enti responsabili delle varie fasi di realizzazione del progetto. Ai fini del presente monitoraggio va registrato l'atto di pagamento delle amministrazioni aggiudicatrici/soggetto interessato nei confronti del soggetto terzo attuatore del progetto (es. mandato di pagamento).

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA DEL PAGAMENTO	Il campo consente di valorizzare la data dell'atto di pagamento (mandato o atti equivalenti) del beneficiario	
CODICE DEL PAGAMENTO	Codice del pagamento nell'ambito del proprio sistema contabile	
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	Tipologia del pagamento: il campo consente di distinguere pagamenti e recuperi di somme precedentemente erogate relativamente al progetto	L'informazione da fornire è: Pagamento, Recupero.
IMPORTO DEL PAGAMENTO	Importo totale del pagamento/recupero	
IMPORTO DEL PAGAMENTO AMMESSO	Importo relativo alla quota parte di pagamento ammessa al cofinanziamento comunitario	
IMPORTO DEL PAGAMENTO FAS	Importo del pagamento sostenuto a carico FAS	
CAUSALE DEL PAGAMENTO	Causale del pagamento	
NOTE	Note informative caratterizzanti il pagamento	
CODICE GESTIONALE	Fa riferimento al terzo livello del Piano unico dei Conti in uso nel Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche	

2.2.7. Piano dei Costi

La sezione è atta a rilevare le informazioni inerenti gli aspetti propriamente economici del monitoraggio. In particolar modo, il focus viene posto sulla rilevazione del valore delle attività effettuate (importo realizzato) e da effettuare (importo da realizzare) alla data di monitoraggio.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
ANNO DI RIFERIMENTO	Anno di riferimento del piano	
IMPORTO REALIZZATO	Importo realizzato nell'anno	L'importo coincide con l'ammontare delle fatture ricevute.
IMPORTO DA REALIZZARE	Importo da realizzare nell'anno	

2.3. SEZIONE FISICA

Il monitoraggio fisico delle opere pubbliche (dalla progettazione alla realizzazione), rappresenta un momento fondamentale di verifica delle effettive realizzazioni conseguite attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche. In quest'ambito vengono definiti anche indicatori utili a misurare l'impiego di lavoro o l'attivazione di occupazione nella realizzazione delle opere medesime (indicatori occupazionali).

2.3.1. Indicatori Realizzazione Fisica

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
INDICATORE	Una specifica variabile misurabile attraverso una determinata unità di misura (UM) individuata per monitorare l'avanzamento fisico del progetto	Es.: Km - Kilometri Lineari; MQ - Metri Quadrati, ecc.
VALORE PROGRAMMATO INIZIALE	Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare	
VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO	Valore programmato aggiornato successivamente a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso di progetto	
VALORE IMPEGNATO	Valore all'atto dell'impegno	
VALORE A CONCLUSIONE	Valore realizzato a conclusione del progetto	
BASELINE	Valore della linea di riferimento dell'indicatore fisico	

2.3.2. Indicatori Occupazionali

La rilevazione degli indicatori occupazionali è finalizzata a misurare l'occupazione o l'impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto attraverso indicatori diversi a seconda della classificazione CUP di riferimento. Nel caso di progetti infrastrutturali viene misurato l'input diretto di lavoro necessario alla realizzazione del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
INDICATORE	Una specifica variabile misurabile attraverso una determinata unità di misura (UM) individuata per monitorare l'occupazione o l'impiego di lavoro attivati dal progetto	Es.: Occupazione creata (Unità di Misura: Numero).
VALORE PROGRAMMATO INIZIALE	Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare	
VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO	Valore programmato aggiornato successivamente a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso di progetto	
VALORE IMPEGNATO	Valore all'atto dell'impegno	
VALORE A CONCLUSIONE	Valore realizzato a conclusione del progetto	
BASELINE	Valore della linea di riferimento dell'indicatore	

2.4. SEZIONE PROCEDURALE

L'inserimento dei dati procedurali del progetto è fondamentale per monitorare con precisione la tempistica di attuazione sia in termini previsionali che di effettivo espletamento.

2.4.1. Iter procedurale del progetto

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative alla tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta

articolato il ciclo di vita di realizzazione di un progetto, relativamente ai momenti inerenti l'inizio e la fine della singola fase. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e termine.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
FASE	Identifica la specifica fase procedurale	I dati vanno rilevati per ciascuna delle fasi procedurali previste (es.: Progettazione, Esecuzione Lavori, Collaudo, ecc.).
DATA INIZIO PREVISTA	Data inizio prevista di espletamento della fase	
DATA INIZIO EFFETTIVA	Data inizio effettiva di espletamento della fase	
DATA FINE PREVISTA	Data fine prevista di espletamento della fase	
DATA FINE EFFETTIVA	Data fine effettiva di espletamento della fase	
SOGGETTO COMPETENTE PER LA FASE	Soggetto che assume la responsabilità/titolarità dell'esecuzione della fase (es. Responsabile Unico del Procedimento, conferenza di servizi, collaudatore, etc.)	
MOTIVO DELLO SCOSTAMENTO	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento della fase	
NOTE	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti ad integrazione delle altre informazioni previste	

2.4.2. Stati Avanzamento Lavori

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in cui risulta eventualmente articolato il ciclo di vita di un progetto.

Ciascun SAL viene rilevato sia secondo un fattore temporale - data di espletamento - che finanziario, ossia indagando la quantificazione in termini di importi riconducibili all'espletamento dello stesso.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
PROGRESSIVO SAL	Progressivo dello Stato Avanzamento Lavori	
DESCRIZIONE SAL	Descrizione esplicativa dello Stato Avanzamento Lavori	
DATA EMISSIONE SAL	Data di contabilizzazione dei lavori: data effettiva di emissione dello Stato Avanzamento Lavori da parte del direttore dei lavori	
IMPORTO SAL	Importo effettivo relativo allo Stato Avanzamento Lavori	
NOTE	Note relative allo Stato Avanzamento Lavori	
CODICE DELLA GARA	Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce lo Stato Avanzamento Lavori	

2.4.3. Sospensioni

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative ad eventuali sospensioni registrate nel corso della realizzazione di un progetto, che può avvenire per circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA INIZIO	Data di inizio della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto	
MOTIVO DELLA SOSPENSIONE	Descrizione della causa relativa alla sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto	
DATA PREVISTA FINE SOSPENSIONE	Data prevista di termine della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto	
DATA EFFETTIVA FINE SOSPENSIONE	Data effettiva di termine della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto	

2.4.4. Revoche/Rinunce

Il presente quadro individua i campi di rilevazione dei dati relativi alla rinuncia del finanziamento da parte del soggetto aggiudicatore ed alla revoca da parte del soggetto erogante il finanziamento, con indicazione delle possibili motivazioni che portano alla revoca totale o parziale del finanziamento.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
TIPO DI REVOCA	Flag Indicante se revoca o rinuncia	L'informazione da fornire è: Revoca, Revoca parziale, Rinuncia.
MOTIVO	Causa relativa alla revoca	
IMPORTO REVOCATO	Importo finanziamento revocato	
DATA	Data di revoca/rinuncia al finanziamento	

2.5. ANAGRAFICHE SOGGETTI CORRELATI

2.5.1. Soggetti collegati ai progetti

In questa sezione vengono rilevate le informazioni anagrafiche inerenti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
RUOLO RIVESTITO DAL SOGGETTO	Ruolo del soggetto correlato al progetto	
CODICE FISCALE	Codice Fiscale del soggetto	
DENOMINAZIONE	Denominazione/ragione sociale del soggetto	
FORMA GIURIDICA	Classificazione ISTAT delle forme giuridiche	
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICA	Primi 4 digits della classificazione ATECO 2007 (classificazione ISTAT delle attività)	

CODICE ISTAT DELLA SEDE DEL SOGGETTO	Codice ISTAT composto dalla stringa Regione/Provincia/Comune di localizzazione della sede di riferimento del soggetto	
RAPPRESENTANTE LEGALE	Nominativo del rappresentante legale del soggetto	
DIMENSIONE	Classe di dimensione delle imprese	
CLASSE DI ADDETTI	Classificazione EUROSTAT delle dimensioni delle imprese	
INDIRIZZO	Indirizzo del soggetto	
CAP	Indica il codice avviamento postale dell'indirizzo della sede legale del soggetto	

2.6. MODALITÀ PROCEDURALI DI AGGIUDICAZIONE

Le procedure per la scelta dell'offerente indicate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D.Lgs. n. 163/2006 sono le seguenti:

- Aperta
- Ristretta
- Negoziata con Bando
- Negoziata senza Bando
- Dialogo competitivo
- Cottimo Fiduciario
- Gare per Project Financing (unica, doppia, su iniziativa privata, ecc.).

Il medesimo Codice stabilisce le seguenti tipologie contrattuali:

- Appalto di lavori
- Concessione di lavori
- Progettazione di partenariato pubblico-privato (Concessione di lavori, Locazione finanziaria o Leasing in costruendo, Contratto di disponibilità, Finanza di progetto, Finanza di progetto per opere strategiche e insediamenti produttivi).

2.6.1. Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Le informazioni inserite in questa sezione permettono di individuare le procedure di aggiudicazione attraverso le quali il beneficiario perviene alla scelta dell'offerente, vale a dire del soggetto che realizzerà il progetto oggetto del contratto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE DELLA GARA	Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la Procedura	
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	Descrizione della procedura di aggiudicazione attuata per l'individuazione dell'offerente/realizzatore	
TIPO DI PROCEDURA	Tipologia della Procedura di	Indicare la tipologia

	Aggiudicazione	contrattuale e la tipologia di procedura di aggiudicazione di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (es. aperta, ristretta, negoziata con/senza bando, ecc.).
NOTE	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la procedura	
IMPORTO A BASE D'ASTA	Importo posto a base d'asta nella Procedura di Aggiudicazione	

2.6.2. Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Il presente quadro individua i campi di rilevazione dei dati relativi agli step procedurali previsti per le procedure di aggiudicazione ed alle motivazioni inerenti lo scostamento tra la data prevista ed effettiva di realizzazione di uno step.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
STEP DELLA PROCEDURA	Codice identificativo dello step della procedura di aggiudicazione	Per ciascuna tipologia contrattuale e procedura di aggiudicazione ex D.Lgs. n. 163/2006 (vedi nota introduttiva della sezione par. 2.6) vanno rilevati tutti gli step previsti dal medesimo decreto (es.Pubblicazione bando, Acquisizione offerte, Aggiudicazione provvisoria, ecc.).
DATA PREVISTA	Data prevista di espletamento dello step	
DATA EFFETTIVA	Data effettiva di espletamento dello step	
SOGGETTO COMPETENTE	Soggetto che assume la responsabilità dell'esecuzione dello step	
IMPORTO ALLA STIPULA	Importo desumibile alla stipula del contratto con l'offerente selezionato o all'atto di individuazione dell'ammontare dei lavori in economia	
MOTIVO SCOSTAMENTO	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento dello step	
NOTE	Eventuale nota di fatti rilevanti per lo step	

Circolare 17 luglio 2013, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Previsioni di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014 – 2016 e Budget per il triennio 2014 – 2016 ESTRATTO - FONDO OPERE ED AL FONDO PROGETTI

MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO V – IV – II

CIRCOLARE N. 32

Roma, 17 LUGLIO 2013

Prot. N. 61653

A tutti i Ministeri
A tutte le Amministrazioni autonome
A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di statistica
Alle Ragionerie territoriali dello Stato

OGGETTO: Previsioni di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014 – 2016 e Budget per il triennio 2014 - 2016

(…) 2.11 Fondo opere e fondo progetti

Il comma 8 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da emanare secondo prefissati principi e criteri direttivi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. In attuazione di tale norma sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 228, in attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 9, dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della medesima legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

In particolare, il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello

Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

In tale ambito, il decreto stabilisce – all'articolo 10, comma 1 – che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche le cui dotazioni finanziarie, ai fini della gestione, in sede di predisposizione della legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione delle opere, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 dispone inoltre che: "*Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.*"

Lo scorso anno, ai sensi della Circolare RGS n. 24 del 23 luglio 2012, al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate, le Amministrazioni svolsero per la prima volta le seguenti attività:

ricognizione delle autorizzazioni di spesa in conto capitale finalizzate alla realizzazione o alla progettazione di opere pubbliche;

individuazione dei corrispondenti capitoli e piani di gestione, distinguendo quelli relativi alle spese per la progettazione e quelli relativi alle spese per la realizzazione delle opere pubbliche;

comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, in formato elettronico elaborabile, all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, dell'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani gestionali costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio 2013-2015.

Sulla base di tali attività si è data attuazione per la prima volta al disposto del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo Progetti e al Fondo Opere; la prima rendicontazione delle risorse imputate ai suddetti fondi si effettuerà nell'ambito del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

Le informazioni trasmesse a suo tempo per il Disegno di Legge di Bilancio 2013-2015 sono incluse in apposita sezione dell'Allegato tecnico per capitoli consultabile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Bilancio-f/2013/Disegno-di-Legge-di-Bilancio/Allegato-t/

Al fine di predisporre il Disegno di Legge di Bilancio 2014-2016 occorre aggiornare le informazioni sopra richiamate svolgendo le attività esplicitate nella Nota tecnica n. 1 pubblicata sul sito Internet RGS.

Circolare 8 aprile 2014, n.147, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Definizione delle modalità amministrative e tecniche per il monitoraggio delle opere pubbliche secondo il principio dell'univocità dell'invio delle informazioni introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e tempistiche per l'invio dei dati

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 2014, n. 108)

CIRCOLARE N. 14

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE AFFARI ECONOMICI
UFF. V

ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA
UFF. IX

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFF.XX

Roma, 08/04/2014

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Agli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
Alle Regioni e Province Autonome
Alle Province
Ai Comuni
Alle Unioni di Comuni
Alle Comunità Montane
Alle Università ed Istituzioni Universitarie
Agli Enti di Previdenza
All'Agenzia del Demanio
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
All'UNIONCAMERE
All'ANAS
Alle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Agli Enti di Edilizia residenziale
Alle Aziende Territoriale per l'Edilizia

OGGETTO: Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229: esplicazione delle modalità operative e prima rilevazione.

Residenziale (ATER)
Alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
Alla Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
A Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
A Ferrovie dello Stato S.p.A.
Alle Stazioni Appaltanti
Agli altri soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche

e p.c.
Alla Corte dei conti
Alla Banca d'Italia
All'Agenzia delle Entrate
All'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)
Alla Cassa depositi e prestiti
All'ISTAT
Alla SOGEI
Ai Revisori dei Conti presso gli Enti

Premessa

La legge 31 dicembre 2009, n.196 in materia di contabilità e finanza pubblica, e in particolare l'articolo 13, istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP) realizzata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale.

L'articolo 30, comma 9, della citata legge, delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il relativo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, (di seguito d.lgs. n. 229/2011) delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle opere pubbliche così come disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, scaturente dalla citata legge delega.

Il d.lgs. n. 229/2011 si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti ed agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (di seguito Amministrazioni e soggetti aggiudicatori). Ai soggetti così individuati è fatto obbligo di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in

bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/02/2013, come modificato dal decreto del medesimo Ministero del 1/08/2013 (di seguito DM), definisce il contenuto informativo minimo – Allegato A – che i soggetti destinatari della normativa devono detenere e comunicare alla BDAP, nonché le relative tempistiche.

La comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l'erogazione del finanziamento dello Stato e l'adempimento degli obblighi di comunicazione è verificato all'atto del controllo sull'erogazione del finanziamento dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 229/2011 e del DM sopra citato.

I competenti uffici di regolarità amministrativa e contabile - ossia gli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri, le Ragionerie territoriali dello Stato e i collegi dei revisori dei conti dei vari Enti – segnalano inoltre all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) i casi accertati del mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione, ferma restando l'impossibilità di dar corso ai provvedimenti di erogazione in carenza di tale presupposto.

Indicazioni sui dati oggetto di monitoraggio

- Oggetto della rilevazione

Oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21 febbraio 2012, fatta eccezione per le opere di manutenzione ordinaria.

Per la definizione di opera pubblica vale quanto indicato dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Per tali opere le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla BDAP le informazioni individuate dall'Allegato A del DM secondo le scadenze di seguito riportate.

- Univocità dell'invio

Il d.lgs. n. 229/2011 intende attuare il principio dell'univocità dell'invio, per cui le informazioni di cui all'allegato A del DM già presenti - in tutto o in parte – in banche dati di Amministrazioni pubbliche:

ART. 1 non sono oggetto di ulteriore invio al MEF;

ART. 2 pervengono al MEF direttamente dalle Amministrazioni titolari di tali banche dati sulla base di appositi protocolli amministrativi e tecnici sottoscritti con esse.

La trasmissione delle informazioni al MEF riguarda dunque la parte restante dei dati dell'allegato A del DM non presenti in altre banche dati, salvo naturalmente il controllo sulla congruità e l'aggiornamento dei dati inviati alle stesse banche dati, come specificato nel seguito.

Il principio dell'univocità dell'invio è assicurato al momento per:

- i dati inviati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'AVCP, sulla base del protocollo d'intesa siglato con il MEF in data 2 Agosto 2013;
- i dati inviati nell'ambito del sistema CUP - Codice Unico di Progetto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), con cui sono in essere appositi Protocolli;

- i dati inviati al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (di seguito SIOPE) gestito dalla Banca d'Italia per conto del MEF;
- i dati inviati alla Banca Dati Unitaria (di seguito BDU) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE), relativi a interventi sulle politiche comunitarie e di coesione.

- Informazioni "chiave" per assicurare l'univocità dell'invio

Per assicurare l'univocità dell'invio è necessario che le banche dati alimentanti la BDAP contengano alcune informazioni "chiave" tra quelle dell'allegato A del DM.

Conseguentemente le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a gestire tali informazioni nei propri sistemi e ad aggiornarle nelle citate banche dati alimentanti la BDAP.

Costituiscono informazioni chiave:

- il CUP;
- il CIG - Codice Identificativo Gara, rilasciato dall'AVCP;
- l'associazione tra il CUP e il CIG (escluse le opere il cui stato di attuazione non è ancora arrivato alla richiesta del CIG all'AVCP).

- Banche dati AVCP e DIPE

Il d.lgs. n.229/2011 prevede all'articolo 1, comma 1, lettera d) che, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, l'opera pubblica sia corredata del CUP, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Con la stessa lettera d) si stabilisce inoltre una precisa gerarchia tra il CUP (che identifica l'opera pubblica) e il CIG (che identifica la procedura di scelta del contraente e il contratto), funzionale a tracciare l'intero ciclo di vita dell'opera dal suo finanziamento alla sua realizzazione; il CIG infatti non può essere rilasciato dall'AVCP per contratti finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento pubblici sprovvisti del CUP.

Tali aspetti assicurano anche il raccordo tra i vari sistemi informativi e l'attuazione del principio dell'univocità dell'invio alla BDAP, che consente alle Amministrazioni e ai soggetti aggiudicatori di inviare al MEF solamente i dati dell'Allegato A del DM non inviati o non presenti nelle banche dati AVCP e DIPE: ad esempio, se l'informazione relativa al campo "importo SAL" è presente nella Banca dati dell'AVCP non deve essere trasmessa nuovamente alla BDAP, a condizione che al CIG di pertinenza sia correttamente associato il CUP dell'opera cui il contratto si riferisce.

- Valorizzazione del CUP sui pagamenti del SIOPE

Il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di gran parte delle amministrazioni pubbliche.

Si applica, infatti, ai seguenti comparti: Regioni, Province, Comuni, Università, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi di enti locali, Enti di ricerca, Strutture sanitarie, Enti gestori di parchi e aree marine protette, Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

In particolare, per garantire l'univocità di invio dei dati è necessario che le operazioni di pagamento relative a progetti di investimento pubblico che alimentano il SIOPE riportino il CUP.

- Banca dati unitaria dei Fondi Strutturali - BDU

La BDU è parte del sistema di monitoraggio del quadro strategico nazionale 2007-2013 e più in generale delle politiche di coesione, il cui standard informativo è la base dell'allegato A del DM. Le informazioni già inviate alla BDU non devono essere trasmesse nuovamente alla BDAP.

TEMPISTICA

Fase "zero": integrazione delle informazioni chiave.

Gli atti previsti in questa fase costituiscono il primo adempimento per la trasmissione dei dati alla BDAP, ai sensi del d.lgs. n. 229/2011.

A far data dalla pubblicazione della presente circolare sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, per ciascuna opera pubblica di propria pertinenza,

ART. 3 reperiscono le informazioni chiave di cui al paragrafo 3 attraverso le opportune attività amministrative;
ART. 4 provvedono all'inserimento/aggiornamento/rettifica sui sistemi sin qui citati nei seguenti termini:

1. inserimento del CUP nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'AVCP per tutti gli interventi che prevedono l'obbligo di acquisizione del CUP.
   I Responsabili Unici del Procedimento sono tenuti a inserire il CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione, laddove il codice non sia già stato fornito in precedenza.
   Per tale attività l'AVCP ha predisposto apposite funzioni che saranno in linea nel mese di maggio 2014.

2. aggiornamento delle informazioni relative al CUP nel sistema del DIPE
   le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori provvedono a:
   a) aggiornare lo stato del CUP ("chiudere") se il codice è riferito ad opere concluse;
   b) "revocare" i CUP dei progetti che l'Amministrazione ha deciso di non realizzare;
   c) "cancellare" i CUP riferiti a progetti che già dispongono di un proprio codice, qualora per lo stessa opera siano presenti più CUP;
   d) "revocare" i CUP chiesti per opere che non presentano più le condizioni per cui il CUP stesso è stato richiesto e chiedere un nuovo CUP relativo all'opera che si va effettivamente a realizzare.
   Tali aggiornamenti consentono di circoscrivere il numero delle opere e, conseguentemente, delle informazioni da trasmettere alla BDAP.

3. inserimento del CUP sul SIOPE
   le Amministrazioni soggette al SIOPE provvedono a riportare sistematicamente il CUP per le proprie operazioni di pagamento qualora queste riguardino opere pubbliche o comunque le diverse tipologie di investimento pubblico.

Tali attività propedeutiche permettono una razionalizzazione delle informazioni richieste dall'allegato A del DM, consentendo di beneficiare pienamente del vantaggio offerto dall'univocità dell'invio.

In quest'ottica si invitano i destinatari della presente circolare a gestire le informazioni chiave **anche in quei sistemi non citati esplicitamente al punto 2,** ma che richiedono - anche non obbligatoriamente - l'informazione del CUP e del CIG, poiché il raccordo è previsto in prospettiva anche per tali sistemi/banche dati.

L'indicazione preventiva delle informazioni chiave in tali sistemi permetterebbe una più rapida confluenza delle informazioni in BDAP rappresentando una sicura agevolazione in termini di semplificazione degli oneri amministrativi complessivi.

A puro titolo esemplificativo, si precisa che il CUP e/o il CIG sono campi già previsti con differenti gradi di obbligatorietà e copertura nei seguenti sistemi informativi/banche dati:

e) Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7,comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64;
f) Fatturazione elettronica, il cui obbligo di utilizzo per i Ministeri parte dal 6 giugno 2014;
g) Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità Economica e Finanziaria – SICOGE;
h) Sistemi informativi/banche dati di Cassa Depositi e Prestiti;
i) Sistemi informativi/banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
j) Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE.

Fase 1: anteprima delle informazioni presenti in BDAP - (Preview)

A partire dal mese di settembre 2014, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori hanno accesso alla BDAP e possono prendere visione dei dati delle opere pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) già trasmessi alle banche dati di cui al paragrafo 2 ed eventualmente integrati durante la fase "zero".

In questa fase, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenuti a:

- verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP;
- effettuare le integrazioni o le correzioni necessarie esclusivamente sulle banche dati alimentanti la BDAP (ad esclusione della BDU), che provvederanno a loro volta a trasmetterle alla BDAP;
- verificare l'avvenuta integrazione/correzione delle informazioni.

In particolare va garantito il proseguimento delle attività avviate durante la fase precedente e relative all'associazione CUP-CIG nel sistema AVCP e all'aggiornamento/eliminazione dei CUP sul sistema del DIPE.

Qualora non risultino presenti CUP associati a progetti di propria competenza, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori provvedono ad accertare le cause di tale assenza nel sistema del DIPE.

Per quanto riguarda le opere pubbliche già monitorate in BDU non sono previste altre azioni.

Fase 2: trasmissione a regime delle informazioni alla BDAP.

Una volta verificate le informazioni nella fase di preview, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori alimentano il sistema di monitoraggio della BDAP, rendendo disponibili solamente le informazioni non inviate ad altre banche dati (c.d. delta), sulla base del set informativo definito dall'Allegato A del DM.

Le modalità di invio delle informazioni sono le seguenti:

- Tramite apposito modulo web

Questa modalità, di interesse per Amministrazioni e soggetti aggiudicatori di piccole dimensioni - inizialmente non in grado di gestire le informazioni riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei propri sistemi (articolo 4, comma 2 del DM) - prevede l'accesso tramite browser dell'utente ad una applicazione web che consente un inserimento manuale e puntuale dei dati afferenti il singolo CUP di competenza.

- Tramite caricamento massivo delle informazioni

In questa modalità è prevista la predisposizione, da parte del sistema informativo delle Amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori che ne sono dotati, di un opportuno file di testo conforme al tracciato contenuto nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
I canali di trasmissione previsti sono i seguenti:

1) FTP
   La tipologia FTP, nel rispetto delle regole tecniche e di autorizzazione al servizio pubblicate, permette di inviare i file di testo in una cartella definita.

2) Web Application
   Questo canale prevede l'utilizzo di un'applicazione web esposta su Internet: essa sarà accessibile, tramite browser, digitando una *url* predefinita
   L'Amministrazione/Soggetto Aggiudicatore si autentica utilizzando le credenziali che gli sono state precedentemente fornite, e dispone della funzionalità di upload del file.
   Questo canale non richiede l'implementazione di un Client da parte delle Amministrazioni/Soggetti Aggiudicatori, ma il semplice utilizzo di un browser.

Termini per l'invio dei dati

Le date per l'invio delle informazioni, individuate dal DM, sono così modificate.

Primo invio

- rilevazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30/06/2014 con comunicazione dei dati a partire dal 30/09/2014 entro i successivi 30 giorni (30 settembre-31 ottobre);

Successivi invii

- rilevazione dello stato di attuazione al 31/12/2014 con comunicazione dei dati dal 1 al 30 gennaio 2015;

- le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale.

SITO WEB DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Nel corso del mese di maggio 2014 sarà in linea sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it un'area dedicata ai decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011.

La pagina iniziale presenta il sistema integrato di programmazione, valutazione e monitoraggio delle opere pubbliche introdotto dai decreti e i collegamenti alle quattro sezioni:

1. *Univocità dell'invio e informazioni "chiave",* nella quale viene chiarito il principio dell'univocità dell'invio ed esplicitate le banche dati per cui tale principio è assicurato;
2. *Modalità di trasmissione dei dati per le opere pubbliche*, nella quale sono indicate le

differenti modalità per la trasmissione delle informazioni e le relative specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 2 del DM;

3. *Calendario attività*, nella quale è consultabile la tempistica per la trasmissione dei dati relativi alle opere pubbliche ed altri adempimenti correlati;
4. *Normativa e documenti utili*, nella quale è riportata la normativa di riferimento in materia di tracciabilità di opere pubbliche e la documentazione correlata;
5. *FAQ - Risposte alle domande frequenti*, nella quale sono riportate le risposte ai quesiti posti dalle Amministrazioni e dai soggetti aggiudicatori.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

ESTRATTO - ARTICOLO 25: FATTURA ELETTRONICA E TRACCIABILITÀ

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2014, n. 143,)

CAPO VI
DIGITALIZZAZIONE

Art. 25
Anticipazione obbligo fattura elettronica

In vigore dal 24 giugno 2014

1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

Tabella 1 (articolo 25, comma 2)
Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
In vigore dal 24 giugno 2014

Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo periodo (acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)

Art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione)

Art. 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)

Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro)

Art. 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché' tali disposizioni siano compatibili con il trattato)

Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante

Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara

Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
ESTRATTO - COMMA 713 (INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA) E 869 (FONDO ANAS SPA)

(Pubblicato nella Gazz. Uff. n.302 del 30 dicembre 2015, n. 70 S.O.)

Comma 713 (interventi di edilizia scolastica)

713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonchè spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B. E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Comma 869 (fondo ANAS Spa)

869.Le risorse del fondo di cui al comma 868 confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle

opere previste e finanziate nel contratto di programma - parte investimenti di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 871 del presente articolo. Il bilancio annuale dell'ANAS Spa da' evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti)

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
ESTRATTO - ARTICOLO 181 (PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL PARTENARIATO PUBBLICO PROVATO), 201(DPP PER IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) E 202 (FINANZIAMENTO E RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE PRIORITARIE)

(Pubblicata nella Gazz. Uff del 19 aprile 2016, n. 10 S.O.)

PARTE IV
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE

TITOLO I
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 181
Procedure di affidamento

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,

entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.

PARTE V
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

Art. 201
Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:
a) piano generale dei trasporti e della logistica;
b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto e la sua funzionalità rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP.

6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al

Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché' tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.

7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati. Si applica il comma 10. 8. Resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL.

9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea.

10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 3, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

Art. 202
Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonchè per la *project review* delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonchè le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE. 4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite: a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità; b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonchè le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonchè per effetto delle attività di *project review,* sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2016 n. 427

Decreto Sbloccascuole

(In attesa di pubblicazione nella Gazz. Uff)

CORTE DEI CONTI

0015862-10/05/2016-SCCLA-PCGEPRE-A

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di seguito Struttura di missione;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e, in particolare, l'articolo 1, commi da 707 a 713 e commi da 719 a 734;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 710, della predetta legge n. 208 del 2015, che definisce il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 713, della predetta legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese degli enti locali per interventi di edilizia scolastica sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo complessivo per tutti gli enti locali di 480 milioni di euro, e che gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che gli enti locali, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, comunichino alla Struttura di missione, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711;

VISTA la determina emanata il 25 gennaio 2016, prot. SMES n. 3/2016, con cui la Struttura di missione ha individuato le tempistiche e le modalità di indizione della procedura di selezione pubblica nazionale in favore degli enti locali, volta all'assegnazione degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'avviso pubblico emanato il 2 febbraio 2016, prot. SMES n. 42/2016, con cui la Struttura di missione ha individuato e pubblicato nel proprio sito istituzionale le modalità attraverso le quali gli enti locali potranno comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica;

MODULARIO P.C.M. 194

1735

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. SMES n. 75/2016 del 2 marzo 2016, con la quale la Struttura di missione ha acquisito le richieste di spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica avanzate dagli enti locali entro il termine perentorio del 1° marzo 2016 e secondo le modalità individuate dalla Struttura di missione medesima;

VISTA la determina prot. SMES n. 10/2016 del 24 marzo 2016, con la quale la Struttura di missione ha individuato le richieste ammissibili ai fini dell'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali richiedenti;

VISTO l'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che stabilisce, nel caso in cui le richieste di spazi finanziari avanzate dagli enti locali eccedano il limite massimo disponibile, pari a 480 milioni di euro, che gli stessi siano assegnati attraverso un riparto proporzionale alle richieste degli enti locali;

CONSIDERATO che gli spazi finanziari richiesti, come individuati dalla citata determina SMES n. 10/2016 del 24 marzo 2016, sono superiori alla somma di 480 mln di euro di cu all'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, evidenziando la necessità dell'applicazione di un riparto proporzionale alle richieste candidate nella fattispecie *c*);

CONSIDERATO l'avviso pubblico emanato il 2 febbraio 2016 con nota prot. SMES n. 42/2016, con cui la Struttura di missione ha reso note le modalità attraverso le quali procedere con il riparto proporzionale alla richieste degli enti locali rispetto alle fattispecie *a*), *b*) e *c*), individuate dall'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 14 aprile 2016;

DECRETA:

Art. 1
Richieste accolte

1. Le richieste candidate dagli enti locali nelle priorità *a)* sono state accolte in maniera totale, come da Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le richieste candidate dagli enti locali nelle priorità *b)* sono state accolte in maniera totale, come da Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le richieste candidate dagli enti locali nelle priorità *c)* sono state oggetto di una riduzione lineare proporzionale all'importo richiesto con la domanda, pari al 55,59 per cento, come da Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

MODULARIO P.C.M. 194

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2
Enti beneficiari

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane beneficiarie degli spazi finanziari per le spese per interventi di edilizia scolastica per l'anno 2016 sono individuati nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'ammontare complessivo degli spazi finanziari è pari ad euro 480 milioni.

Art. 3
Obblighi di monitoraggio ed aggiornamento anagrafe edilizia scolastica

1. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari saranno tenuti al monitoraggio degli interventi secondo il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Struttura di missione comunicherà, agli enti beneficiari individuati dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità e le tempistiche aggiuntive per la trasmissione alla Struttura stessa dello stato di avanzamento dei lavori e della spesa.
2. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari dovranno provvedere all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale e regionale dell'edilizia scolastica relativamente agli edifici scolastici oggetto degli interventi effettuati grazie alla concessione di spazi finanziari. L'aggiornamento dovrà essere comunicato secondo le modalità e le tempistiche che la Struttura di missione indicherà agli enti beneficiari.

Art. 4
Strumenti perequativi

1. La Struttura di missione potrà procedere alla perequazione orizzontale degli spazi finanziari, tra gli enti locali individuati all'Allegato D del presente decreto, attraverso uno o più ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fatto salvo il rispetto del limite complessivo previsto dall'articolo 1, comma 713, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. La Struttura di missione comunicherà agli enti locali interessati le modalità e le tempistiche attraverso le quali procedere alla perequazione orizzontale degli spazi finanziari.

Il presente decreto corredato dagli allegati è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 27 APR. 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Matteo Renzi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1038/2016.
Roma, 5.5.2016
IL REVISORE
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 1411
25 MAG 2016
IL MAGISTRATO

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
ESTRATTO - ARTICOLO 31 (ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI TRAMITE BDAP), 32 (PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE) E 40 (AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO)

(Pubblicata nella Gazz. Uff del 8 giugno 2016, n. 132)

Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 31
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».

Art. 32
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da: «tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le

informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.».

Art. 40
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche».

Circolare 23 giugno 2016, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Bilancio

Previsioni di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017 – 2019 e Budget per il triennio 2017 – 2019. Proposte per la manovra 2017 ESTRATTO - FONDO OPERE ED AL FONDO PROGETTI

CIRCOLARE N. 20

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I - IV

Roma, 23 giugno 2016

Prot. N. 54381
Allegati: vari

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

epc.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

OGGETTO : Previsioni di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017 – 2019 e Budget per il triennio 2017 – 2019. Proposte per la manovra 2017.

5. Calendario degli adempimenti

Il calendario degli adempimenti, riportato di seguito, **prevede il completamento dell'esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio** per consentire la predisposizione nei tempi previsti della presentazione dei documenti di bilancio:

18 luglio: termine ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del bilancio dei file excel relativi a: proposte di rimodulazioni degli stanziamenti o di reiscrizioni in bilancio di somme non impegnate relative a leggi pluriennali di spesa in conto capitale (§ 3.1 della Nota tecnica 1); rimodulazioni tra autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi, o che interessano missioni diverse (§ 3.2 della nota tecnica 1); autorizzazioni di spesa rientranti nelle fattispecie di fondo opere e fondo progetti (§ 4.3 della nota tecnica 1); eventuali proposte di nuove stabilizzazioni delle riassegnazioni di entrate (§ 2-2 della nota tecnica 1).

Nota tecnica 1

4.3 Articoli del disegno di legge

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Non potranno essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

Con l'approvazione dell'AC 3828 sulla riforma del bilancio, potrà essere rivisto il contenuto degli articoli del disegno di legge per renderlo coerente con la stessa riforma.

APPENDICE

Comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'8 maggio 2014

Oggetto: Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Premessa

Con la legge n.196/2009 è stata istituita la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Il successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26/02/2013 (attuativo dell'art.5 del D.Lgs.n.229/2011), ha definito – nell'Allegato A - il dettaglio delle informazioni da comunicare.

Allo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori e di eliminare la duplicazione delle richieste di adempimenti, l'AVCP ha stipulato, in data 2 agosto 2013, un protocollo d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, assumendo l'impegno di trasmettere alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso, per effetto delle disposizioni contenute nell'art.7, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006.

In sintesi, il set informativo richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – R.G.S., che mantiene comunque una propria specifica finalità, viene ad essere significativamente ridotto, in ragione dei dati acquisibili direttamente dall'AVCP.

Tuttavia, come specificato anche nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 08/04/2014 n.14, condizione necessaria per evitare di dover procedere ad un ulteriore invio alla BDAP degli elementi informativi già acquisiti dall'AVCP, è che i dati dei contratti siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di Progetto (CUP) cui si riferiscono.

Pare opportuno, in proposito, rammentare che l'obbligatorietà del CUP ricorre nelle fattispecie di seguito riportate:

a) Appalto di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria;
b) Appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
c) Appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
d) Appalti di servizi o forniture che sebbene non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti b) e c), siano cofinanziati da fondi comunitari.

Pertanto, è necessario che i RUP procedano alla verifica, integrazione o rettifica dei dati su SIMOG, nelle modalità e secondo le tempistiche di seguito descritte.

- Nuove modalità operative a decorrere dal 12 maggio 2014

Creazione di un nuovo CIG

A partire dal 12/5/2014 sarà obbligatorio indicare sul sistema SIMOG, in sede di creazione del CIG, il CUP identificativo del progetto nell'ambito del quale si colloca lo specifico appalto. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.

Al momento dell'inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l'oggetto del progetto.

Per tutte le fattispecie sopra citate, la mancata indicazione di un CUP (ovvero l'indicazione di un CUP non valido) determinerà l'impossibilità di acquisire il CIG e/o di perfezionarlo. Nel caso di temporanea impossibilità di verificare la validità del CUP sulla banca dati del CIPE, il CIG verrà comunque rilasciato ma non sarà possibile completarne il perfezionamento/pubblicazione fino ad avvenuta validazione.

Comunicazione delle Schede di Aggiudicazione

A partire dal 12/5/2014, per tutti i CIG creati anteriormente a tale data per i quali non sono stati ancora trasmessi i dati relativi alle aggiudicazioni, in sede di compilazione della Scheda di aggiudicazione sarà obbligatorio indicare uno o più CUP qualora l'appalto rientri in una delle fattispecie sopra citate. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG. Al momento dell'inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l'oggetto del progetto.
Per tutte le fattispecie sopra citate, in assenza di validazione dei CUP inseriti, il sistema SIMOG non consentirà di completare la conferma della scheda di aggiudicazione.

- ### Nuove modalità operative a decorrere dal 14 luglio 2014

Per tutti i contratti per i quali alla data del 12 maggio 2014 risultino già trasmesse le relative schede di aggiudicazione, il RUP dovrà verificare che per le fattispecie per le quali è necessaria l'acquisizione del CUP, quest'ultimo risulti associato al CIG cui si riferisce, nell'ambito del sistema SIMOG. A tal fine, a partire dal 14/07/2014 sul sistema SIMOG sarà disponibile, per tutti i RUP, una nuova funzionalità che consentirà di visualizzare tutti i CIG di propria competenza relativi agli appalti oggetto di monitoraggio ai sensi del DM 26/2/2013 e s.m.i., con indicazione degli eventuali CUP già riportati. Ciascun RUP dovrà verificare che, in tutti i casi di obbligatorietà del CUP, questo sia stato inserito, procedendo, laddove necessario, ad una modifica/integrazione dei codici CUP. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.

Al momento della modifica o dell'inserimento di un CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l'oggetto del progetto. In assenza di validazione dei CUP inseriti in relazione a ciascun CIG, il sistema SIMOG non acquisirà come valide le nuove informazioni di integrazione CIG-CUP e continuerà a mantenere il CIG nella lista di quelli da integrare.

Si precisa che tale attività dovrà essere svolta da tutti i RUP sul sistema SIMOG, anche per i contratti i cui dati vengono trasmessi all'Osservatorio per il tramite delle Sezioni Regionali, e dovrà essere completata entro il 30/08/2014.

Si ribadisce che, laddove nel sistema SIMOG siano presenti entrambe le informazioni relative al CUP ed al CIG, le amministrazioni saranno esonerate dal trasmettere alla BDAP i dati già inviati all'Osservatorio; saranno tenute a trasmettere alla BDAP soltanto le informazioni dell'Allegato A del DM non inviate o non presenti nel sistema SIMOG.

1) Accesso alla BDAP istituita in seno al MEF-RGS

Nel mese di settembre, il MEF renderà disponibile l'accesso alla BDAP ad opera delle amministrazioni pubbliche, le quali potranno:

a) prendere visione dei dati delle opere pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) già trasmessi al SIMOG;
b) verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP mutuate dal SIMOG e da altre banche dati alimentanti;
c) effettuare le integrazioni o le correzioni necessarie esclusivamente sul SIMOG e sulle altre banche dati alimentanti.

Nei casi in cui l'associazione CUP-CIG o altre informazioni non siano state integrate nel sistema SIMOG, le amministrazioni dovranno procedere ad un nuovo invio integrale dei dati alla BDAP a partire dal 30/09/2014 entro i successivi 30 giorni (30 settembre-31 ottobre). La comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l'erogazione del finanziamento dello Stato.
A seguito della rilevazione dei dati da parte del MEF, l'Autorità procederà ad un riscontro tra i dati presenti nel sistema SIMOG e quelli trasmessi direttamente alla BDAP dalle amministrazioni, valutando la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Il Presidente
Sergio Santoro

Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Protocollo d'intesa volto a semplificare gli adempimenti per il monitoraggio delle opere pubbliche previsti dal D. Lgs. 229/2011 e dal relativo decreto di attuazione (D.M. 26 febbraio 2013 modificato dal D.M. 1 agosto 2013)

Siglato il 2 agosto 2013

Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

MEF RGS

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato

E

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

PREMESSO CHE

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, reca norme in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 13 istituisce la banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17 marzo 2010, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito RGS) è stato individuato quale struttura responsabile della BDAP di cui all'articolo 13 della legge 196/2009;
- l'articolo 30, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196, prevede la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 disciplina l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 196/2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 disciplina l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 196/2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 229/2011, subordina l'erogazione di finanziamenti pubblici in favore delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, all'effettiva comunicazione dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale, previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo n. 229/2011;

1

Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

MEF RGS

- l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 229/2011, dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti, tra l'altro, a garantire che, nell'ambito dei sistemi gestionali, l'opera pubblica sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (di seguito CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'art. 5 del decreto legislativo n. 229/2011 prevede che, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS, viene definito il dettaglio delle informazioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo

- l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 229/2011, dispone che l'obbligo informativo relativo ai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali si intende assolto per i dati già trasmessi all'AVCP ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006. Tali dati dunque saranno resi disponibili alla BDAP;

- l'articolo 7, del decreto legislativo n. 229/2011, prevede appositi protocolli tra titolari di banche dati finalizzati alla condivisione delle informazioni e all'alimentazione della BDAP;

- il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2013, attuativo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 229/2011, ed il relativo Allegato A definiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono obbligati a detenere, nonché le informazioni che da questi devono essere rese disponibili alla BDAP;

- l'articolo 11 della legge n. 3/2003, dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, ed amplia l'ambito delle competenze e i poteri dell'AVCP;

- il decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, reca norme regolamentari di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

2

Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

MEF RGS

- l'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006 dettaglia la tipologia di informazioni oggetto di comunicazione in relazione alle quali l'AVCP ha avviato già dal 2007 la raccolta dei dati sul ciclo di vita dell'appalto;

- l'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il CIG attribuito dall'AVCP su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003, il CUP;

- l'articolo 62 bis, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, così come modificato dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 235/2010, istituisce la BDNCP presso l'AVCP;

- il decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012, prevede la riduzione della soglia minima delle comunicazioni ad AVCP ex art.7, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 al valore di 50.000 euro;

- l'articolo 33 ter, comma 1 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012 prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'AVCP, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP);

- la Delibera del CIPE n. 124 del 26 ottobre 2012 prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, al fine di razionalizzare il complesso di tali sistemi attraverso l'individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, avendo come obiettivi la semplificazione amministrativa, il contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e la facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni dati per ridurre le possibilità di errore;

- la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, chiarisce l'ambito di applicazione e le modalità attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al CIG ed al CUP, nonché sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni obbligatorie;

- i Comunicati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011 e del 29 aprile 2013, definiscono le modalità di trasmissione dei diversi set di dati in base tra l'altro agli importi, ai settori e alle fattispecie contrattuali, nonché il Comunicato AVCP del 16 maggio 2013 definisce le modalità di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

3

Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

MEF RGS

CONSIDERATO

- l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, che prevede la stipula di apposite convenzioni finalizzate a favorire il collegamento, tra gli altri, con i sistemi informatici della RGS;

- lo scopo di attuare e procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229/2011 per la verifica dell'utilizzazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di opere pubbliche e dei relativi tempi di attuazione;

- lo scopo di garantire il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle opere pubbliche anche attraverso l'armonizzazione delle modalità di invio dei dati, stante la necessità di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le Amministrazioni pubbliche, risulta necessario giungere ad uno scambio di informazioni, per la parte di competenza, tra RGS e l'AVCP;

- lo scopo di riduzione degli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, in un'ottica di efficienza, competitività, semplificazione e di eliminazione nella duplicazione delle richieste di adempimenti.

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 2 agosto 2013

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – in persona del dott. DANIELE FRANCO, Ragioniere Generale dello Stato

E

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella persona della dott.ssa DANIELA GALLI, Segretario Generale

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS e l'AVCP concordano sulla necessità di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato al collegamento dei propri sistemi

4

MEF Ragioneria Generale dello Stato

informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG.

2. Il presente Protocollo si applica per le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21/02/2012, nonché per quelle avviate successivamente a detta data.
3. Le Parti concordano l'eventuale estensione di tale periodo.

ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA.

1. La trasmissione dei dati di cui al comma 1, avviene secondo modalità di colloquio informatico che le Parti si impegnano a definire in un apposito Allegato 2, quale Allegato Tecnico.
2. A partire dalla data indicata nell'allegato tecnico di cui al comma 1, l'AVCP trasmette alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG. Tali dati sono identificati all'interno dell'Allegato 1 del presente Protocollo.
3. In via transitoria, nelle more della definizione dell'allegato tecnico di cui al precedente comma 1, le parti si impegnano a scambiare le informazioni in reciproco possesso su un insieme di interventi pilota utilizzando un tracciato di scambio provvisorio.
4. Riguardo alla concessione del CIG, AVCP si attiene a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 229/2011 all'art. 1, comma 1, lett. d).
5. RGS rende fruibili ad AVCP il complesso delle informazioni della BDAP relative alle opere pubbliche.
6. Ciascuna amministrazione firmataria mantiene l'esclusiva e l'autonoma competenza nella gestione e modifica del proprio sistema informativo di raccolta ed elaborazione dei dati e si impegna a comunicare all'altra eventuali cambiamenti al fine di agevolare l'aggiornamento del collegamento.
7. I trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle attività legate al presente Protocollo avverranno nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
8. Al fine di risolvere eventuali problematiche e per ogni ulteriore questione che necessiti di coordinamento è istituito un apposito tavolo tecnico tra le Parti, composto da tre componenti AVCP e tre componenti RGS.

Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

MEF RGS

ART. 4 – APPROVAZIONE, DURATA E MODIFICHE

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto per approvazione dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
2. Il presente Protocollo ha una durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente.
3. Il presente Protocollo è modificabile sulla base di successive intese tra le Parti.
4. Eventuali modifiche dell'Allegato 1 sono concordate tramite scambio di lettere tra gli uffici interessati.
5. All'attuazione del presente Protocollo ciascuna Amministrazione provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

MEF

AVCP

6

Allegato 1

Descrizione dei dati da detenere e trasmettere alla "Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche"

INDICE

1 PREMESSA 3
2 DATI DA detenere e TRASMETTERE ALLA "BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" 4
2.2 SEZIONE FINANZIARIA 6
2.2.1 Finanziamento del progetto 6
2.2.2 Quadro economico (spese previste/effettive) 7
2.2.3 Economie 7
2.2.4 Ribassi d'asta 8
2.2.5 Impegni giuridicamente vincolanti 8
2.2.6 Pagamenti 9
2.2.7 Piano dei Costi 9
2.3 SEZIONE FISICA 10
2.3.1 INDICATORI REALIZZAZIONE FISICA 10
2.3.2 Indicatori Occupazionali 10
2.4 SEZIONE PROCEDURALE 12
2.4.1 ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO 12
2.4.2 Stati Avanzamento Lavori 12
2.4.3 Sospensioni 13
2.4.4 Revoche/Rinunce 14
2.5 ANAGRAFICHE SOGGETTI CORRELATI 14
2.5.1 Soggetti collegati ai progetti 14
2.6 MODALITA' PROCEDURALI DI AGGIUDICAZIONE 15
2.6.1 Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente) 15
2.6.2 Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente) 16

1 PREMESSA

Il presente Allegato 1 contiene il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti la realizzazione di opere pubbliche che, sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra la Ragioneria Generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quest'ultima trasmette alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I dati oggetto di trasmissione sono quelli opportunamente riportati in "**grassetto**".

Nei sistemi dell'Autorità l'unità minima di rilevazione è il CIG. Tutte le informazioni saranno fornite con riferimento a tale unità di rilevazione.

Saranno resi disponibili i dati dei contratti per i quali è possibile l'associazione tra CUP e CIG.

I campi definiti nel presente Allegato 1 trovano corrispondenza, costituendone un sottoinsieme, con il contenuto del "*Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN*" il quale definisce i dati da trasmettere al "Sistema nazionale di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013" e con il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2013, attuativo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.

2 DATI DA DETENERE E TRASMETTERE ALLA "BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"

2.1 ANAGRAFICA DEI PROGETTI

L'inserimento dei dati anagrafici, finalizzato ad identificare le singole opere pubbliche, rappresenta un adempimento propedeutico al monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Il censimento di un progetto, attraverso l'inserimento delle informazioni di carattere anagrafico, consente di restituire un quadro d'insieme coerente e significativo utile ai fini del monitoraggio degli interventi statali in materia di opere pubbliche.

2.1.1 Informazioni generali

La tabella è finalizzata alla rilevazione di un set minimo di informazioni anagrafiche che consentono di definire alcune caratteristiche dell'opera, rintracciabili anche quando la medesima si trova ancora nella fase embrionale di progettazione.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE PROGETTO	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale)	
TITOLO DEL PROGETTO	Denominazione e descrizione sintetica del progetto	
CUP PROVVISORIO	Codice provvisorio assegnato al progetto dal sistema CUP	Il CUP provvisorio viene assegnato ad un progetto laddove soltanto le informazioni relative alla 1^ componente del CUP (soggetto richiedente, localizzazione, categoria d'investimento e oggetto progettuale) vengano registrate all'atto della richiesta di finanziamento o dell'inserimento in un Piano.
CUP_DEFINITIVO	**Codice completo assegnato dal sistema CUP. La richiesta del codice deve essere effettuata obbligatoriamente all'atto dell'assegnazione del finanziamento.**	**Il CUP completo viene generato al momento della registrazione sul sistema CUP delle informazioni relative alla 2^ componente (anno di finanziamento, costo complessivo, finanziamento pubblico e articolazione fonti finanziarie) o quando vengono registrate congiuntamente le due componenti del CUP.**
NOTE DEL PROGETTO	Annotazioni relative del progetto	
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	Tipologia della forma di finanziamento ricevuta	ES. Aiuti non rimborsabili, capitale di rischio, project bond (emissione di prestiti obbligazionari), ecc.
SETTORE PREVALENTE DELLA CLASSIFICAZIONE CPT	Codice Settore CPT. Il campo è finalizzato all'imputazione del codice della classificazione settoriale CPT (Conti Pubblici Territoriali – sistema finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari sul territorio).	

Protocollo d'intesa tra Ministero dell'economia e delle Finanza e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Allegato 1

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE	Indica se il progetto è generatore di entrate (ai sensi dell'art.55 del reg. CE 1083/2006)	L'informazione da fornire è: Si, No.
CODICE INTESA	Codice Intesa Istituzionale di riferimento di pertinenza del progetto	
LEGGE OBIETTIVO	Indicatore del fatto che il progetto è inquadrato nella legge obiettivo 443/2001	L'informazione da fornire è: Si, No.
CODICE PROGRAMMA DI RIFERIMENTO	Identificativo del programma nell'ambito del quale il progetto viene finanziato: FAS – Fondo Aree Sottoutilizzate, POC – Programmazione Ordinaria Convergente	
CODICE STRUMENTO ATTUATIVO	Insieme delle modalità operative e delle procedure, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, in grado di garantire le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi e per dare attuazione ad una specifica strategia	
CODICE ISTAT DELLA REGIONE	**Codice della regione di esecuzione del contratto**	
CODICE ISTAT DELLA PROVINCIA	**Codice della provincia di esecuzione del contratto**	
CODICE ISTAT DEL COMUNE	**Codice del comune di esecuzione del contratto**	
CODICE CAP	**Indica il codice avviamento postale dell'indirizzo del centro di costo della stazione appaltante.**	
COORD X	Prima coordinata di georeferenziazione del progetto	
COORD Y	Seconda coordinata di georeferenziazione del progetto	

2.2 SEZIONE FINANZIARIA

Le informazioni a carattere finanziario prevedono la rilevazione puntuale delle fonti di finanziamento e dei relativi provvedimenti di assegnazione. La sezione consente di monitorare i dati di impegno e pagamento e anche la segnalazione del verificarsi di economie e ribassi d'asta che rendono disponibili risorse, inizialmente assegnate ad un progetto, per altri investimenti in opere pubbliche. E' inoltre possibile monitorare l'avanzamento economico per ciascuna delle annualità in cui il progetto si svolge.

2.2.1 Finanziamento del progetto

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
FONTE DI FINANZIAMENTO	**Tipologia della fonte finanziaria che concorre al finanziamento del contratto.**	**Le fonti che concorrono al finanziamento del progetto possono essere ricondotte a : Stato, Regione, Provincia, UE, ecc.**
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	**Importo del finanziamento relativo alla specifica fonte finanziaria**	
CODICE DELLA NORMA	Codice del provvedimento mediante il quale è stato stanziato l'importo relativo alla fonte statale	La richiesta di questa informazione deriva da quanto disposto dall'art. 10 del d. lgs. 229/2011
CODICE DELIBERA CIPE	Codice della Delibera CIPE	
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	Estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate (descrittivo) se di fonte Regionale, Provinciale o Comunale.	Se la tipologia di finanziamento è Regionale, Provinciale, Comunale o Altro Soggetto Pubblico occorre indicare gli estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate dalla norma. Il campo deve essere valorizzato con la descrizione del provvedimento (es. DGR che assegnano fondi regionali, deliberazioni degli organi di governo delle province e comuni che assegnano fondi tratti dai propri bilanci).
CODICE LOCALIZZAZIONE	Codice del Comune o della Provincia se la fonte è Comunale o Provinciale.	
DESCRIZIONE DEL COFINANZIATORE PRIVATO	Descrizione del soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto.	
CF DEL COFINANZIATORE PRIVATO	Codice Fiscale del soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto.	

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CRITICITA' FINANZIARIE	Note informative relative alla eventuali criticità finanziarie del progetto. Laddove una quota di finanziamento del progetto non sia dotata di copertura finanziaria, occorre compilare la nota.	
PRESENZA DI ECONOMIE	Indicatore del fatto che l'importo è coperto da economie derivanti da altro/i progetto/i	L'informazione da fornire è: Si, No.

2.2.2 Quadro economico (spese previste/effettive)

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
VOCE DEL QUADRO ECONOMICO	**Voce di spesa prevista dal Quadro Economico**	**Vanno rilevate le singole voci di spesa previste dal Codice dei contratti ex d. lgs. 163/2006.**
TIPOLOGIA DELLA VOCE DI SPESA	**Flag indicante se la tipologia di spesa è prevista o effettiva.**	**L'informazione da fornire è: Prevista, Effettiva.** **L'Autorità dispone delle voci del quadro economico** • **a base di gara (Prevista)** • **rideterminato contrattualmente a seguito di varianti (Rideterminata)** • **a conclusione del contratto (Conclusiva)**
IMPORTO	**Importo**	**L'IVA è inclusa nella voce Importo totale delle somme a disposizione del quadro economico**

2.2.3 Economie

La sezione è destinata a monitorare il verificarsi di economie nella realizzazione del progetto, che comportano la necessità di riassegnare parzialmente gli importi inizialmente attribuiti. Le economie possono essere desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite e danno luogo, pertanto ad una minore spesa rispetto a quanto preventivato.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
ANNO	Anno di riferimento dell'economia	
FONTE	Fonte finanziaria alla quale si riferisce l'economia	Le fonti sono quelle indicate nella sezione finanziaria – finanziamento del progetto.
IMPORTO ECONOMIE	Importo economie del progetto	

2.2.4 Ribassi d'asta

La sezione è finalizzata a rilevare i ribassi d'asta registrati in fase di avvio del progetto, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, quando gli importi messi a bando non vengono interamente attribuiti ai soggetti individuati tramite la procedura di gara. Nel caso in cui il progetto preveda diverse gare di appalto va inserita un'occorrenza per ciascuna gara.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE DELLA GARA	**Il CIG identifica la procedura di selezione del contraente. Il codice è assegnato dal sistema SIMOG dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.**	
PERCENTUALE	**Percentuale del ribasso d'asta**	
IMPORTO	**Valore economico del ribasso**	

2.2.5 Impegni giuridicamente vincolanti

La rilevazione degli importi impegnati si riferisce all'atto con il quale sorge l'obbligo del soggetto beneficiario del finanziamento nei confronti del soggetto terzo (es. stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario).
L'informazione sul dato d'impegno rappresenta un'importante indicazione dell'avanzamento finanziario del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA DELL'IMPEGNO	Data impegno : In generale si fa riferimento alla stipula della convenzione/contratto tra l'Amministrazione Aggiudicatrice/soggetto interessato beneficiario e l'impresa/Ente che esegue il progetto	
CODICE DELL'IMPEGNO	Codice dell'impegno nell'ambito del proprio sistema contabile	
TIPOLOGIA DI IMPEGNO	Tipologia dell'impegno : Il campo consente di distinguere gli impegni giuridicamente vincolanti dalle revoche di risorse precedentemente impegnate (disimpegni).	L'Informazione da fornire è: Impegno, Revoca.
IMPORTO DELL'IMPEGNO	Importo totale dell'impegno/revoca	
NOTE	Note informative caratterizzanti l'impegno	

2.2.6 Pagamenti

Il monitoraggio dei pagamenti effettuati a valere su un progetto rappresenta un indicatore non soltanto dell'avanzamento del progetto ma anche delle risorse pubbliche necessarie per far fronte al fabbisogno di liquidità degli enti responsabili delle varie fasi di realizzazione del progetto. Ai fini del presente monitoraggio va registrato l'atto di pagamento delle amministrazioni aggiudicatrici /soggetto interessato nei confronti del soggetto terzo attuatore del progetto (es. mandato di pagamento).

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA DEL PAGAMENTO	**Il campo consente di valorizzare la data dell'atto di pagamento (mandato o atti equivalenti) del beneficiario.**	**Ai sensi dell'art. 7 comma 8 D.Lgs. 163/2006 l'obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti riguarda i contratti di importo superiore uguale o superiore a € 500.000**
CODICE DEL PAGAMENTO	Codice del pagamento nell'ambito del proprio sistema contabile	
TIPOLOGIADI PAGAMENTO	Tipologia del pagamento: il campo consente di distinguere pagamenti e recuperi di somme precedentemente erogate relativamente al progetto.	L'informazione da fornire è: Pagamento; Recupero.
IMPORTO DEL PAGAMENTO	**Importo totale del pagamento/recupero**	**Ai sensi dell'art. 7 comma 8 D.Lgs. 163/2006 l'obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti riguarda i contratti di importo superiore uguale o superiore a € 500.000. A partire dal 2014 l'importo complessivo delle somme pagate sul contratto sarà disponibile con cadenza annuale, per qualunque importo contrattuale, ai sensi della Legge 190/2012. Gli importi indicati sono al netto di IVA**
IMPORTO DEL PAGAMENTO AMMESSO	Importo relativo alla quota parte di pagamento ammessa al cofinanziamento comunitario	
IMPORTO DEL PAGAMENTO FAS	Importo del pagamento sostenuto a carico FAS	
CAUSALE DEL PAGAMENTO	Causale del pagamento	
NOTE	Note informative caratterizzanti il pagamento	
CODICE GESTIONALE	Fa riferimento al terzo livello del Piano unico dei Conti in uso nel Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche	

2.2.7 Piano dei Costi

La sezione è atta a rilevare le informazioni inerenti gli aspetti propriamente economici del monitoraggio. In particolar modo, il focus viene posto sulla rilevazione del valore delle attività effettuate (importo realizzato) e da effettuare (importo da realizzare) alla data di monitoraggio.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
ANNODI RIFERIMENTO	Anno di riferimento del piano	
IMPORTO REALIZZATO	Importo realizzato nell'anno	L'importo coincide con l'ammontare delle fatture ricevute
IMPORTO DA REALIZZARE	Importo da realizzare nell'anno	

2.3 SEZIONE FISICA

Il monitoraggio fisico delle opere pubbliche (dalla progettazione alla realizzazione), rappresenta un momento fondamentale di verifica delle effettive realizzazioni conseguite attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche. In quest'ambito vengono definiti anche indicatori utili a misurare l'impiego di lavoro o l'attivazione di occupazione nella realizzazione delle opere medesime (indicatori occupazionali).

2.3.1 Indicatori Realizzazione Fisica

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
INDICATORE	Una specifica variabile misurabile attraverso una determinata unità di misura (UM) individuata per monitorare l'avanzamento fisico del progetto.	Es.: Km – Kilometri Lineari; MQ – Metri Quadrati, ecc.
VALORE PROGRAMMATO INIZIALE	Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare	
VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO	Valore programmato aggiornato successivamente a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso di progetto	
VALORE IMPEGNATO	Valore all'atto dell'impegno	
VALORE A CONCLUSIONE	Valore realizzato a conclusione del progetto	
BASELINE	Valore della linea di riferimento dell'indicatore fisico	

2.3.2 Indicatori Occupazionali

La rilevazione degli indicatori occupazionali è finalizzata a misurare l'occupazione o l'impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto attraverso indicatori diversi a seconda della classificazione CUP di riferimento. Nel caso di progetti infrastrutturali viene misurato l'input diretto di lavoro necessario alla realizzazione del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
INDICATORE	Una specifica variabile misurabile attraverso una determinata unità di misura (UM) individuata per monitorare l'occupazione o l'impiego di lavoro attivati dal progetto.	Es.: Occupazione creata (Unità di Misura: Numero)
VALORE PROGRAMMATO INIZIALE	Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare	
VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO	Valore programmato aggiornato successivamente a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso di progetto	
VALORE IMPEGNATO	Valore all'atto dell'impegno	
VALORE A CONCLUSIONE	Valore realizzato a conclusione del progetto	
BASELINE	Valore della linea di riferimento dell'indicatore	

MEF Ragioneria Generale dello Stato

2.4 SEZIONE PROCEDURALE

L'inserimento dei dati procedurali del progetto è fondamentale per monitorare con precisione la tempistica di attuazione sia in termini previsionali che di effettivo espletamento.

N.B. Il tavolo sulla del. CIPE 124 presso il DIPE sta rivisitando e concordando le informazioni di questa sezione che verranno comunque rilevate attraverso l'AVCP.

2.4.1 Iter procedurale del progetto

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative alla tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di realizzazione di un progetto, relativamente ai momenti inerenti l'inizio e la fine della singola fase. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e termine.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
FASE	Identifica la specifica fase procedurale	I dati vanno rilevati per ciascuna delle fasi procedurali previste (es.: Progettazione, Esecuzione Lavori, Collaudo, ecc.)
DATA INIZIO PREVISTA	Data inizio prevista di espletamento della fase	
DATA INIZIO EFFETTIVA	Data inizio effettiva di espletamento della fase	
DATA FINE PREVISTA	Data fine prevista di espletamento della fase	
DATA FINE EFFETTIVA	Data fine effettiva di espletamento della fase	
SOGGETTO COMPETENTE PER LA FASE	Soggetto che assume la responsabilità/titolarità dell'esecuzione della fase (es. Responsabile Unico del Procedimento, conferenza di servizi, collaudatore, etc.)	
MOTIVO DELLO SCOSTAMENTO	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento della fase	
NOTE	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti ad integrazione delle altre informazioni previste	

2.4.2 Stati Avanzamento Lavori

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in cui risulta eventualmente articolato il ciclo di vita di un progetto.

Ciascun SAL viene rilevato sia secondo un fattore temporale – data di espletamento – che finanziario, ossia indagando la quantificazione in termini di importi riconducibili all'espletamento dello stesso.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
PROGRESSIVO SAL	**Progressivo dello Stato Avanzamento Lavori**	Ai sensi dell'art. 7 comma 8 D.Lgs. 163/2006 l'obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti riguarda i contratti di importo superiore uguale o superiore a € 500.000 L'importo del SAL si intende al netto IVA.
DESCRIZIONE SAL	Descrizione esplicativa dello Stato Avanzamento Lavori	
DATA EMISSIONE SAL	**Data di contabilizzazione dei lavori: data effettiva di emissione dello Stato Avanzamento Lavori da parte del direttore dei lavori**	
IMPORTO SAL	**Importo effettivo relativo allo Stato Avanzamento Lavori**	
NOTE	Note relative allo Stato Avanzamento Lavori	
CODICE DELLA GARA	**Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce lo Stato Avanzamento Lavori**	

2.4.3 Sospensioni

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative ad eventuali sospensioni registrate nel corso della realizzazione di un progetto, che può avvenire per circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA INIZIO	**Data di inizio della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del contratto**	
MOTIVIVO DELLA SOSPENSIONE	**Descrizione della causa relativa alla sospensione delle attività inerenti la realizzazione del contratto.**	
DATA PREVISTA FINE SOSPENSIONE	Data prevista di termine della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto.	
DATA EFFETTIVA FINE SOSPENSIONE	**Data effettiva di termine della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del contratto.**	

2.4.4 Revoche/Rinunce

Il presente quadro individua i campi di rilevazione dei dati relativi alla rinuncia del finanziamento da parte del soggetto aggiudicatore ed alla revoca da parte del soggetto erogante il finanziamento, con indicazione delle possibili motivazioni che portano alla revoca totale o parziale del finanziamento

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
TIPO DI REVOCA	Flag Indicante se revoca o rinuncia	L'informazione da fornire è: Revoca, Revoca parziale, Rinuncia
MOTIVO	Causa relativa alla revoca	
IMPORTO REVOCATO	Importo finanziamento revocato	
DATA	Data di revoca/ rinuncia al finanziamento	

2.5 ANAGRAFICHE SOGGETTI CORRELATI

2.5.1 Soggetti collegati ai progetti

In questa sezione vengono rilevate le informazioni anagrafiche inerenti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
RUOLO RIVESTITO DAL SOGGETTO	**Ruolo del soggetto correlato al progetto (stazione appaltante, soggetto aggiudicatario)**	
CODICE FISCALE	**Codice Fiscale del soggetto**	
DENOMINAZIONE	**Denominazione / ragione sociale del soggetto**	
FORMA GIURIDICA	**Classificazione delle forme giuridiche**	
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICA	**Primi 4 digits della classificazione ATECO 2007 (classificazione ISTAT delle attività)**	**Ove disponibile**
CODICE ISTAT DELLA SEDE DEL SOGGETTO	**Codice ISTAT composto dalla stringa Regione/Provincia/Comune di localizzazione della sede di riferimento del soggetto,**	
RAPPRESENTANTE LEGALE	**Nominativo del rappresentante legale del soggetto**	
DIMENSIONE	Classe di dimensione delle imprese	
CLASSE DI ADDETTI	Classificazione EUROSTAT delle dimensioni delle imprese	
INDIRIZZO	**Indirizzo del soggetto**	

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CAP	Indica il codice avviamento postale dell'indirizzo della sede legale del soggetto	

2.6 MODALITA' PROCEDURALI DI AGGIUDICAZIONE

N.B. Il tavolo sulla delibera CIPE 124 presso il DIPE sta rivisitando e concordando le informazioni di questa sezione che verranno comunque rilevate attraverso l'AVCP.

Le procedure per la scelta dell'offerente e le modalità di realizzazione sono quelle previste dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.Lgs 163/06.

2.6.1 Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Le informazioni inserite in questa sezione permettono di individuare le procedure di aggiudicazione attraverso le quali il beneficiario perviene alla scelta dell'offerente, vale a dire del soggetto che realizzerà il progetto oggetto del contratto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE DELLA GARA	Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la Procedura.	
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	Descrizione testuale dell'oggetto dell'apppalto	
TIPO DI PROCEDURA	Tipologia della Procedura di Aggiudicazione	Indicare la modalità di realizzazione (es.: appalto, concessione, ecc.) e la tipologia di procedura di scelta del contraente (es. aperta, ristretta, negoziata con/senza bando, ecc.) come previste dal d. lgs. 163/2006
NOTE	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la procedura	
IMPORTO A BASE D'ASTA	Importo posto a base d'asta nella Procedura di Aggiudicazione	

2.6.2 Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Il presente quadro individua i campi di rilevazione dei dati relativi agli step procedurali previsti per le procedure di aggiudicazione ed alle motivazioni inerenti lo scostamento tra la data prevista ed effettiva di realizzazione di uno step.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
STEP DELLA PROCEDURA	**Codice identificativo dello step del ciclo di vita del contratto.**	**Per ciascuna tipologia contrattuale e procedura di aggiudicazione ex d.lgs. 163/2006 gli step previsti dal medesimo decreto (es. pubblicazione, aggiudicazione, stipula del contratto, ultimazione, collaudo, ecc.)**
DATA PREVISTA	Data prevista di espletamento dello step.	
DATA EFFETTIVA	**Data effettiva di espletamento dello step.**	
SOGGETTO COMPETENTE	**Soggetto che assume la responsabilità dell'esecuzione dello step.**	
IMPORTO	**Importo riferito allo step ove possibile (es.: importo a base d'asta, importo di aggiudicazione, importo variante, importo finale, ecc.)**	
MOTIVO SCOSTAMENTO	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento dello step.	
NOTE	Eventuale nota di fatti rilevanti per lo step.	

ALLEGATO 2

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTESTO DELLA COMUNICAZIONE DATI DA A.N.AC.[1] A MEF-RGS

Ambito di applicazione della comunicazione dei dati da A.N.AC. a MEF-RGS

L'ambito di applicazione si riferisce a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) ed A.N.AC. circa lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.
In particolare A.N.AC. comunica dati dalla BDNCP a MEF-RGS secondo quanto descritto nell'allegato 1 del Protocollo di Intesa e secondo le modalità descritte nel presente documento.

Base normativa che legittima la comunicazione dei dati da A.N.AC. a MEF-RGS

La comunicazione dei dati da A.N.AC. a MEF-RGS, di cui al presente allegato e che contiene i dati delle persone fisiche inclusi nelle previste registrazioni delle attività eseguite nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, è regolata dalle seguenti norme:

- art. 13 della Legge 196/2009 che istituisce la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
- art. 62 bis del D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, così come modificato dall'articolo 44 del Decreto legislativo n. 235/2010 che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) .
- art. 2 del D. Lgs n. 229/2011 il quale prevede la comunicazione alla BDAP da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante sistemi informatizzati
- art. 5 D. Lgs n.. 229/2011 il quale prevede che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS, venga definito il dettaglio delle informazioni di cui all' Art.2 del medesimo Decreto Legislativo
- art. 6 D. Lgs n.. 229/2011 il quale prevede che per i dati già trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che la medesima Autorità rende disponibili detti dati alla BDAP.
- Decreto Ministeriale del 26 Febbraio 2013, attuativo dell'articolo 5 del D. Lgs. N 229/2011

[1] A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 90/2104 l'AVCP è stata soppressa e le sue funzioni sono state acquisite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), pertanto in questo documento è da intendersi A.N.AC. in luogo di AVCP.

- Comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09/05/2014 avente per oggetto: "Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)"

Finalità del trattamento da parte di MEF-RGS dei dati ricevuti da A.N.AC.

Le finalità del trattamento da parte di MEF – RGS dei dati ricevuti da A.N.AC. sono quelle di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché di acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale così come disposto dall'art. 13 della Legge 196/2009

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTESTO DELLA COMUNICAZIONE DATI DA MEF-RGS AD A.N.AC.

Ambito di applicazione della comunicazione dei dati da MEF-RGS a A.N.AC.

L'ambito di applicazione si riferisce a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa tra il Ministero dell' Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) circa lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.
In particolare MEF-RGS comunica dati ad A.N.AC. secondo quanto descritto nell'allegato 1 del Protocollo di Intesa e le modalità descritte nel presente documento

Base normativa che legittima la comunicazione dei dati da MEF-RGS ad A.N.AC. e finalità del trattamento dei dati da parte A.N.AC.

La base normativa di riferimento è parimente riferibile a quella della comunicazione dei dati dal A.N.AC. a MEF-RGS di cui al precedente paragrafo 1.
La comunicazione dei dati da MEF-RGS ad A.N.AC. possiede la medesima struttura dati oggetto della comunicazione da A.N.AC. a MEF-RGS ed è acquisita ai fini di controllo della congruità delle comunicazioni effettuate direttamente dalle Amministrazioni Pubbliche alla BDAP e confrontate le comunicazioni di dati obbligatorie all' Autorità. In particolare a seguito della rilevazione dei dati da parte del MEF, l'Autorità procederà ad un riscontro tra i dati presenti nel sistema SIMOG e quelli trasmessi direttamente alla BDAP dalle amministrazioni, valutando la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Finalità del trattamento dei dati ricevuti da MEF-RGS
Le finalità del trattamento da parte di A.N.AC. dei dati ricevuti da MEF-RGS sono quelle legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali legate alla vigilanza sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici. Il Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163) attribuisce all'Autorità le seguenti funzioni e competenze:

- vigila sui contratti pubblici, anche regionali, per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nell' esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara;
- vigila sull'osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
- segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua distorta applicazione;
- formula al Governo proposte di modifiche alla legislazione che disciplina i contratti pubblici e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento applicativo del Codice;
- presenta al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici;
- vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici;
- formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.

Nell'ambito della propria attività l'Autorità ha, inoltre, poteri sanzionatori e ispettivi in relazione ai quali può:

- richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici;
- disporre ispezioni, anche su richiesta motivata con la eventuale collaborazione delMEF-RGS e di altri organi dello Stato;
- disporre perizie, analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
- trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti;
- irrogare sanzioni pecuniarie per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la trasmissione di informazioni e di documentazione false, la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e le società organismo di attestazione (SOA).

3. Soggetti proposti alla gestione del Protocollo di Intesa

Descrizione delle figure preposte alla gestione del Protocollo di Intesa

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo di Intesa è prevista la nomina da entrambe le parti delle seguenti figure:

a) Responsabile del Protocollo di Intesa

Tale figura ha il ruolo di rappresentante della gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti ai fini dell'applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto. In particolare si farà carico di:

- curare l'applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto
- gestire le eventuali esigenze di aggiornamento delle modalità di interazione tra le parti inclusi gli aspetti tecnici dello scambio.

b) Responsabile dell'esecuzione del Protocollo di Intesa

Protocollo di Intesa tra A.N.AC. e MEF-RGS
Allegato tecnico

Tale figura ha la responsabilità di:

- designare gli utenti che avranno accesso ai dati
- definire i criteri di abilitazione di accesso ai dati da assegnare agli utenti in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nel Protocollo di Intesa.
- l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività e nel rispetto dei principi di finalità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti
- dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti,
- rendere noti eventuali errori o inesattezze riscontrate nello scambio dati;
- rendere noto tempestivamente ogni evento anomalo che possa pregiudicare la riservatezza la disponibilità o l'integrità dei dati oggetto di scambio;
- provvedere alle verifiche interne sull'applicazione delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e laddove necessario provvedere al loro adeguamento
- garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività.

Per esigenze di natura operativa il Responsabile dell'esecuzione del Protocollo di Intesa può delegare ad altra persona le operazioni di scambio dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.

Riferimenti e Soggetti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

a) Denominazione dell'amministrazione e indirizzo
Autorità Nazionale Anticorruzione

b) *Responsabile del Protocollo di Intesa*

Nome: STEFANO FULGINI
Indirizzo mail: s.fulgini@anac.it
Recapito telefonico 06/36712721

c) Responsabile dell'esecuzione del Protocollo di Intesa

Nome: STEFANO FULGINI
Indirizzo mail: s.fulgini@anac.it
Recapito telefonico 06/36712721

d) Responsabile de trattamento dei dati designato dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 196/03 (laddove designato)

Nome: STEFANO FULGINI
Indirizzo mail: s.fulgini@anac.it
Recapito telefonico 06/36712721

Protocollo di Intesa tra A.N.AC. e MEF-RGS
Allegato tecnico

Riferimenti e soggetti di MEF-RGS

e) Denominazione dell'amministrazione e indirizzo
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

f) *Responsabile del Protocollo di Intesa*

Nome: MARCO PIEPOLI
Indirizzo mail: marco.piepoli@tesoro.it
Recapito telefonico 328 8323577 06 4761 0167

g) Responsabile dell'esecuzione del Protocollo di Intesa

Nome: MARCO PIEPOLI
Indirizzo mail: marco.piepoli@tesoro.it
Recapito telefonico 06 4761 0167

h) Responsabile de trattamento dei dati designato dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 196/03 (laddove designato)

Nome: MARCO PIEPOLI
Indirizzo mail: marco.piepoli@tesoro.it
Recapito telefonico 06 4761 0167

Ogni variazione dei riferimenti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla parte interessata.

4. Oneri Economici

Come indicato nell'Art.4 c.5 del Protocollo di Intesa ciascuna Amministrazione provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Durata del Protocollo di Intesa

Come indicato nell'Art.4 c.2 del Protocollo di Intesa lo stesso ha durata quinquennale a decorrere dalla data delle sua sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente.

6. Modalità di Accesso

Lo scambio dei dati dei dati avviene mediante periodica acquisizione dei dati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) da parte del MEF-RGS via protocollo di file transfer sicuro "FTPS". Tale modalità, nelle more dell'attuazione di strumenti di scambio dati conformi agli standard di cooperazione applicativa SPC-COOP, risulta al momento quella più idonea ad attuare il trasferimento dati di natura massiva, con periodicità definita, da A.N.AC. a MEF-RGS ai fini di alimentazione del sistema in ottemperanza alla norma di riferimento che tale flusso dati dispone.

7. Ciclo di vita del flusso dati da A.N.AC. a MEF-RGS

A.N.AC. metterà a disposizione nell'area dati condivisa A.N.AC./MEF-RGS con accesso sicuro uno scarico massivo integrale dei dati di cui all'oggetto del presente Protocollo di Intesa. Verranno successivamente prodotti file con cadenza settimanale contenenti le sole differenze rispetto alla situazione del massivo integrale iniziale. Al fine di garantire la correttezza dei dati forniti, laddove si renda necessario per motivi tecnici potrà essere impostato un nuovo scambio dati integrale al quale faranno seguito i successivi aggiornamenti.

Protocollo di Intesa tra A.N.AC. e MEF-RGS
Allegato tecnico

8. Ciclo di vita del flusso dati da MEF-RGS ad A.N.AC.

Il Ciclo di vita del flusso dati da MEF-RGS verso A.N.AC. verrà definito a conclusione del primo periodo di rilevazione dei dati presso la BDAP.In tale sede saranno concordati i dettagli operativi in modo da garantire correttezza, aggiornamento e tempi di conservazione dei dati coerentemente con le esigenze dell'Autorità e le risorse disponibili, tenuto contodella normativa in materia di protezione dei dati personali.

9. Utilizzo dei dati

MEF-RGS e A.N.AC. dichiarano che i dati rispettivamente comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Ciò stante, i dati di BDNCP e di BDAP di cui all'oggetto del Protocollo di Intesa possono essere elaborati rispettivamente da MEF-RGS e da A.N.AC. presso i propri sistemi informativi sotto la propria responsabilità e nell'ambito dei servizi e dei procedimenti attinenti i rispettivi compiti istituzionali.

10. Aspetti di protezione dei dati personali e misure di sicurezza

Soggetti incaricati del trattamento

Per effetto dell'esecuzione del Protocollo di Intesa e della conseguente comunicazione dei dati personali, MEF-RGS, in quanto titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione da parte di A.N.AC., e A.N.AC. in quanto titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione da parte di MEF-RGS ai sensi della normativa vigente in materia, si impegnano ad attuare quanto previsto dagli artt. 29 e 30 D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy), in materia di designazione degli incaricati del trattamento e eventuale designazione del responsabile del trattamento, garantendo che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a tali soggetti.

MEF-RGS si impegna a comunicare ad A.N.AC., su richiesta motivata, l'elenco degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso ai dati BDNCP esposti sul server FTPS e del soggetto responsabile della gestione operativa delle utenze

Parimenti A.N.AC. si impegna a comunicare a MEF-RGS, su richiesta motivata, l'elenco degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso ai dati BDAP resi disponibili sul server FTPS e del soggetto responsabile della gestione operativa delle utenze

Correttezza del trattamento e istruzioni agli Incaricati

MEF-RGS ed A.N.AC. nell'ambito dei trattamenti sono tenuti a:

a) utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nel Protocollo di Intesa, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati giudiziari eventualmente trattati.

b) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.

c) garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice Privacy, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità di accesso ai dati.

Protocollo di Intesa tra A.N.AC. e MEF-RGS
Allegato tecnico

d) trattare i dati personali comunicati esclusivamente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e secondo i principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della raccolta.

Resta inteso che per effetto dell'esecuzione del Protocollo di Intesa e della conseguente comunicazione dei dati personali, MEF-RGS:

1. si impegna a comunicare ad A.N.AC., su richiesta motivata, l'elenco degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso ai dati
2. si impegna a comunicare ad A.N.AC. i soggetti che in qualità di Amministratori gestiscono i nominativi degli utenti autorizzati ad accedere ai dati BDNCP via FTP/S.
3. Laddove MEF-RGS voglia avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, altra pubblica amministrazione o altro soggetto) al fine di realizzare servizi d'interscambio, previa apposita designazione dello stesso soggetto delegato come responsabile o, se persona fisica, anche incaricato del trattamento dei dati personali, devono darne comunicazione ad A.N.AC..

Misure di sicurezza e procedure di autenticazione e autorizzazione degli utenti

MEF-RGS e A.N.AC. si scambiano i dati oggetto del Protocollo di Intesa con modalità massiva utilizzando le seguenti misure di sicurezza:

- Il trasferimento dei dati avviene mediante protocollo sicuro FTPS (protocollo FTP su canale crittografato TLS/SSL) con identificazione dell'indirizzo IP di provenienza della rete MEF-RGS a ciò abilitato.
- La trasmissione dati avviene su rete infranet - SPC
- Il server A.N.AC. è garantito da misure di sicurezza di rete interna ed esterna
- L'accesso al server è consentito mediante credenziali di autenticazione dell'FTPS fornite da A.N.AC. ai soggetti del MEF-RGS incaricati del trattamento dei dati; la gestione degli accessi compete ad A.N.AC. per la generazione e gestione delle credenziali di accesso personali al Server FTPS ed è cura del Responsabile della gestione delle utenze del MEF-RGS avere contezza dei soggetti a cui vengono assegnate le credenziali personali di accesso fornite da A.N.AC.. L'assegnazione sarà individuale e non può essere riassegnata ad altro soggetto nel caso di decadenza dal ruolo del soggetto assegnatario.
- La responsabilità delle utenze che attraverso le postazioni del MEF-RGS accedono ai dati di BDNCP è in capo al soggetto Responsabile della gestione delle utenze presso MEF-RGS che garantisce l'ottemperanza alla misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 196/03; tale figura mantiene traccia della lista dei soggetti abilitati all'accesso a BDNCP e delle relative credenziali individuali di accesso assegnate; A.N.AC. terrà i log delle singole transazioni effettuate sul server FTPS e riferibili alle singole utenze assegnate a MEF-RGS.
- MEF-RGS comunica ad A.N.AC. il nominativo del Responsabile della gestione delle utenze provvedendo ad informare tempestivamente A.N.AC. circa i nominativi dei soggetti che subentreranno a tale ruolo.

Con riferimento al D. Lgs. 196/03 oltre a garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'artt. 33 e ss. e agli obblighi di sicurezza di cui all'allegato B del D. Lgs 196/03, A.N.AC. e MEF-RGS nell'ambito delle rispettive competenze assicurano comunque che:

a) le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono in ogni caso:
   - l'assegnazione delle credenziali in maniera univoca ad una persona fisica;

- processi di emissione e distribuzione delle credenziali agli utenti in maniera sicura e seguendo una procedura operativa prestabilita definita in conformità alle disposizioni relative al sistema di autenticazione informatica di cui all'allegato B del D. Lgs 196/03;
- che le credenziali siano costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato provvisto di pin o una coppia username/password, ovvero da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, le password devono rispondere a requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi);

b) quando l'utente si allontana dal terminale, la sessione deve essere bloccata, anche attraverso eventuali meccanismi di time-out;
c) siano adottate misure di protezione perimetrali di rete logico-fisiche
d) i sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus devono essere costantemente aggiornati sia sui server che sulle postazioni di lavoro
e) le misure di sicurezza devono periodicamente essere riconsiderate ed adeguate ai progressi tecnici e all'evoluzione dei rischi;
f) la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali
g) A.N.AC. e MEF-RGS si impegnano a rendere reciprocamente noti, in maniera tempestiva:
   - incidenti sulla sicurezza occorsi sui propri sistemi qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sulle garanzie di sicurezza afferenti i dati oggetto di del Protocollo di Intesa;
   - ogni modificazione tecnica od organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate o la loro perdita di efficacia;
l) tutte le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dagli utenti autorizzati, ivi comprese le utenze di tipo applicativo e sistemistico, devono essere adeguatamente tracciate.

Controlli

A.N.AC. e MEF-RGS nell'ambito delle rispettive responsabilità sono tenute a tracciare le attività di accesso ai dati e a predisporre idonee procedure di audit i cui esiti devono essere documentati secondo modalità prestabilite; tali controlli dovranno essere effettuati con cadenza almeno annuale.

Le suddette procedure devono, inoltre prevedere la verifica periodica, anche a campione, del rispetto dei presupposti stabiliti nelle convenzioni che autorizzano l'accesso (quali, in particolare, la rispondenza delle interrogazioni ad una precisa finalità amministrativa)

11. Titolarità del dato ai sensi del D.Lgs. 82/2005-Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dall'articolo 58, comma 1 del CAD, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo: conseguentemente A.N.AC. e MEF-RGS si impegnano a non cedere a terzi i dati rispettivamente comunicati.

Protocollo di Intesa tra A.N.AC. e MEF-RGS
Allegato tecnico

12. Descrizione dell'infrastruttura tecnologica e dei relativi servizi

1. La descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'erogatore per l'accesso ai dati

   Sul server FTPS vengono resi disponibili a MEF-REGS i dati di BDNCP secondo il tracciato record definito. L'utenza abilitata MEF-RGS accede mediante le credenziali di accesso fornite da A.N.AC. su canale cifrato. Sullo stesso server l'utenza MEF-RGS mette a disposizione i dati della BDAP secondo il tracciato record e le modalità concordate

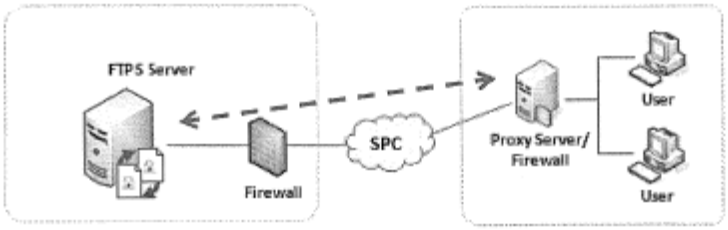

A.N.AC. espone Server FTPS

MEF-RGS acquisisce i dati di BDNCP e riversa i dati BDAP in modalità sicura con credenziali FTPS fornite da A.N.AC.

2. I servizi forniti

   Sul server predisposto viene reso possibile lo scambio dati relativo all''insieme dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti la realizzazione di opere pubbliche come stabilito dal Protocollo di Intesa siglato.

3. I livelli di servizio e le modalità di assistenza previste

   I livelli di servizio garantiscono la fruizione del servizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei gg. feriali; le interruzioni programmate saranno comunicate in anticipo; I dati presenti sul server sono protetti da misure di back up e continuità operativa che garantiscono alti livelli di disponibilità del servizio, nel rispetto delle di fruizione dei dell'utenza.

4. La periodicità dell'Aggiornamento dei dati

   La disponibilità degli aggiornamenti dei dati di BDNCP è resa da A.N.AC. con frequenza settimanale.
   La disponibilità degli aggiornamenti dei dati BDAP è resa da MEF-RGS con frequenza che sarà stabilita secondo quanto indicato al precedente punto 8.

Dichiarazione di conformità alle linee guida di cui all'Art. 58 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

A.N.AC. e MEF-RGS certificano che il Protocollo di Intesa sottoscritto tra le parti, di cui gli allegati ne costituiscono parte integrante, è pienamente conformemente alle linee guida di cui all' Art. 58 c. 2 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegato tecnico 2_protocollo ANAC-RGS_30072014 pag. 9

13. Protocollo di comunicazione A.N.AC.-MEF-RGS

I campi definiti nel presente Allegato 2 trovano corrispondenza, costituendone un sottoinsieme, con il contenuto del "Protocollo PROTOCOLLO INTESA RGS A.N.AC." il quale definisce i dati da trasmettere come dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti la realizzazione di opere pubbliche.

Nei sistemi dell'Autorità l'unità minima di rilevazione è il CIG quindi tutte le informazioni saranno fornite con riferimento a tale unità di rilevazione. Inoltre saranno resi disponibili i dati dei contratti per i quali è possibile l'associazione tra CUP e CIG.

Di seguito indicazioni generali sulla modalità con la quale dovranno essere forniti i dati alla BDAP:

È prevista la produzione di 2 tipologie di file:

- FILE di DATI: vengono prodotti 25 file di dati, uno per ogni tipologia di record (es: AN0 - ANAGRAFICA CIG, TI0 - Anagrafica Tipo Scelta Contraente, ecc);
- FILE DI METADATI: è prevista la produzione di un file di metadati contenente i seguenti metadati di estrazione:
  - ✓ codice_tracciato (AN0 = Anagrafica CIG, TI0 - Anagrafica Tipo Scelta Contraente, ecc);
  - ✓ NUMERO_RECORD: numero di record contenuti nel file (pari al massimo del campo progressivo descritto nel seguito);
- Ai i file dati verrà applicata la seguente regola di nomenclatura:

  BDAP_***<codice_sistema>***_**<codice_tracciato>**_***<ddmmyyyy_hh24.mi.ss>***.txt dove ***codice_sistema*** è il codice identificativo dell'Ente il cui sistema trasmette i dati ovvero **A.N.AC.**, ***ddmmyyyy_hh24.mi.ss*** è la data nella quale è stato prodotto il file (ad esempio se il file è stato prodotto dall'A.N.AC. il 19 Dicembre 2013 alle ore 15:45:16, il nome del file dovrà essere BDAP_A.N.AC._19122013_15.45.16.txt);
- L'assegnazione del codice tracciato è la seguente:

Codice Tracciato	Descrizione
00	File di metadati
AN0	Anagrafica CIG

AN1	Anagrafica CIG CUP
AN2	Anagrafica Stazione Appaltante
AN3	Anagrafica Aggiudicatari
AN4	Anagrafica Aggiudicazioni
AN5	Anagrafica Contratti
AN6	Anagrafica Georeferenziazione Contratti
AN7	Anagrafica Finanziamenti
AN8	Anagrafica Quadro Economico Collaudo
AN9	Anagrafica Quadro Economico Rideterminato
AN10	Anagrafica Varianti
AN11	Anagrafica Collaudi
AN12	Anagrafica Pagamenti
AN13	Anagrafica Sospensioni
AN14	Anagrafica SAL
AN15	Anagrafica Soggetti Incarico
AS0	Associativa CIG Stazione Appaltante
TI0	Tipologica Tipo Scelta Contraente
TI1	Tipologica Tipo Natura Giuridica
TI2	Tipologica Tipo Contratto
TI3	Tipologica Tipo Finanziamento
TI4	Tipologica Tipo Classificazione Importo
TI5	Tipologica Motivi Sospensione
AS1	Associativa Aggiudicazioni Aggiudicatari
TI6	Tipologica Tipo Ruolo

Allegato tecnico 2_protocollo ANAC-RGS_30072014 pag. 11

- I file di dati saranno caratterizzati da m record così composti:
  - ✓ una parte fissa iniziale, così costituita:
    - ***progressivo*** record: è il numero progressivo del record nell'ambito del file,
    - ***codice_sistema:*** è il codice identificativo dell'Ente il cui sistema trasmette i dati;
    - ***codice_tracciato:*** è il codice identificativo del tracciato;
    - **tipo record:** indica la tipologia di operazione relativa al record in oggetto; tale campo assume i seguenti valori:
      - I= Inserimento;
      - M= Modifica;
      - C= Cancellazione.
  - ✓ una parte conforme al tipo tracciato definito secondo quanto illustrato nei paragrafi successivi;
- si prevede quale unico separatore di campo il carattere "|" secondo lo standard CSV con opzione "quoted"

Regole di trasmissione

Dovranno essere rispettate le seguenti regole di trasmissione:

1. L'invio del file deve obbligatoriamente essere effettuato secondo la frequenza concordata; qualora non vi sia nulla da segnalare, per il periodo di riferimento, per la specifica tabella, sarà trasmesso il file vuoto e il numero di record indicato nel file di metadati avrà valore 0;
2. Ogni record deve riportare tutti i campi previsti nella parte fissa iniziale, della parte variabile. Nel caso di valore assente in un campo facoltativo della parte variabile dovrà comunque essere riportato il doppio separatore.

AN0 - Anagrafica CIG

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
NUMERO_GARA		VARCHAR(100)	Numero identificativo della gara		
OGGETTO_GARA		VARCHAR(1024)	Oggetto della gara		
DATA_PUBBLICAZIONE_GARA		DATETIME	Data di pubblicazione della gara		
CIG	PK	VARCHAR(110)	Codice identificativo CIG (lotto)		
OGGETTO_LOTTO		VARCHAR(1024)	Oggetto del lotto		
IMPORTO_BASE_DASTA		DECIMAL(19,4)	Importo a base d'asta del lotto		
DATA_SCADENZA_OFFERTA		DATETIME	Data scadenza termine di presentazione offerte		
CODICE_ISTAT_REGIONE_LOTTO		VARCHAR(50)	Codice Istat relativo alla regione lotto		
CODICE_ISTAT_PROVINCIA_LOTTO		VARCHAR(50)	Codice Istat relativo alla provincia lotto		
CODICE_ISTAT_COMUNE_LOTTO		VARCHAR(50)	Codice Istat relativo al comune del lotto		
CODICE_NUTS		VARCHAR(10)	Codice NUTS relativo al lotto		
CODICE_TIPO_SCELTA_CONTRAENTE		VARCHAR(10)	Codice identificativo del tipo di scelta del contraente		Deve essere contenuto in Tipo Scelta Contraente

MEF Ragioneria Generale dello Stato

TI0 - Tipologica Tipo Scelta Contraente

Nome Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
CODICE_TIPO_SCELTA_CONTRAENTE	PK	VARCHAR(10)	Codice identificativo del tipo di scelta del contraente		
DESCRIZIONE		VARCHAR(180)	Descrizione del tipo di scelta del contraente		
DATA_DAL		DATETIME	Data di inizio validità		
DATA_FINE		DATETIME	Data di fine validità	Non valorizzato se ancora attivo ()	

AN1 - Associativa CIG CUP

Nome Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
CUP	PK	VARCHAR(20)	Codice identificativo del CUP		
CIG	PK	VARCHAR(110)	Codice identificativo del CIG (lotto)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig

AN2 - Anagrafica Stazione Appaltante

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
CODICE_AUSA		VARCHAR(50)	Codice Anagrafica Unica Stazione Appaltante		
CODICE_FISCALE	PK	VARCHAR(20)	Codice Fiscale della Stazione Appaltante		
DENOMINAZIONE		VARCHAR(150)	Denominazione della Stazione Appaltante		
CODICE_NATURA_GIURIDICA		VARCHAR(10)	Codice natura giuridica		
CODICE_ATECO		VARCHAR(10)	Primi 4 digits della classificazione ATECO 2007 (classificazione ISTAT delle attività)		
INDIRIZZO_SEDE_LEGALE		VARCHAR(80)	Indirizzo della sede legale della Stazione Appaltante		
CITTA_SEDE_LEGALE		VARCHAR(80)	Città delle sede legale della Stazione Appaltante		
CAP_SEDE_LEGALE		VARCHAR(5)	CAP della sede legale della Stazione Appaltante		
CODICE_FISCALE_RAPPRESENTANTE_LEGALE		VARCHAR(20)	Codice fiscale del rappresentante legale della Stazione appaltante		
COGNOME_RAPPRESENTANTE_LEGALE		VARCHAR(50)	Cognome del rappresentante legale della Stazione appaltante		
NOME_RAPPRESENTANTE_LEGALE		VARCHAR(50)	Nome del rappresentante legale della Stazione appaltante		

MEF Ragioneria Generale dello Stato

AN3 - Anagrafica Aggiudicatari

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
CODICE_FISCALE	PK	VARCHAR(20)	Codice Fiscale		
DENOMINAZIONE		VARCHAR(150)	Denominazione dell'aggiudicatario		
CODICE_NATURA_GIURIDICA		VARCHAR(10)	Codice natura giuridica dell'aggiudicatario		
CODICE_ATECO		VARCHAR(10)	Primi 4 digits della classificazione ATECO 2007 (classificazione ISTAT delle attività)		
INDIRIZZO_SEDE_LEGALE		VARCHAR(80)	Indirizzo della sede legale dell'aggiudicatario		
NAZIONE		VARCHAR(150)	Nazione della sede legale		
PROVINCIA_SEDE_LEGALE		VARCHAR(2)	Provincia della sede legale		
CITTA_SEDE_LEGALE		VARCHAR(80)	Città delle sede legale dell'aggiudicatario		
CAP_SEDE_LEGALE		VARCHAR(5)	CAP della sede legale dell'aggiudicatario		
CODICE_ FISCALE_RAPPRESENTANTE_LEGALE		VARCHAR(20)	Codice fiscale del rappresentante legale dell'aggiudicatario		
COGNOME_RAPPRESENTANTE_LEGALE		VARCHAR(50)	Cognome del rappresentante legale dell'aggiudicatario		
NOME_RAPPRESENTANTE LEGALE		VARCHAR(50)	Nome del rappresentante legale deSoggetto		

TI15 – Tipologica Natura Giuridica

Nome Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
CODICE_NATURA_GIURIDICA	PK	VARCHAR(10)	Codice natura giuridica		
DESCRIZIONE_NATURA_GIURIDICA		VARCHAR(160)	Descrizione Forma Giuridica		
DATA_INIZIO_VALIDITA		DATETIME	Data di inizio validità		
DATA_FINE_VALIDITA		DATETIME	Data di fine validità	Non valorizzato se ancora attivo ()	

AS0 - Associativa CIG Stazione Appaltante

Nome Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
CODICE_FISCALE	PK	VARCHAR(20)	Codice Fiscale Stazione Appaltante		Deve essere contenuto in Anagrafica Stazione Appaltante
CIG	PK	VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
DATA_ASSOCIAZIONE_INIZIO	PK	DATETIME	Data inizio associazione		
DATA_ASSOCIAZIONE_FINE		DATETIME	Data fine associazione	Non valorizzato se ancora attivo ()	

AN4 – Anagrafica Aggiudicazioni

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_AGGIUDICAZIONE	PK	BIGINT	Codice Identificativo della aggiudicazione		
CODICE_FISCALE		VARCHAR(20)	Codice fiscale soggetto aggiudicatario		Deve essere contenuto in Anagrafica soggetti aggiudicatari
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
DATA_AGGIUDICAZIONE		DATETIME	Data di aggiudicazione		
DATA_AGGIUDICAZIONE_PROVVISORIA		DATETIME	Data di aggiudicazione provvisoria		
DATA_AGGIUDICAZIONE_DEFINITIVA		DATETIME	Data di aggiudicazione definitiva		
IMPORTO_AGGIUDICAZIONE		DECIMAL(15,4)	Importo di aggiudicazione		
VALORE_PERCENTUALE_OFFERTA		DECIMAL(8,5)	Valore di percentuale di ribasso della aggiudicazione		
NUMERO_OFFERTA		VARCHAR(140)	Identificativo della offerta		
DATA_OFFERTA		DATETIME	Data della offerta		

AN5 – Anagrafica Contratti

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_CONTRATTO	PK	BIGINT	Codice Identificativo Contratto		
ID_AGGIUDICAZIONE		BIGINT	Codice Identificativo della aggiudicazione		Deve essere contenuto in Aggiudicazioni
NUMERO_CONTRATTO		VARCHAR(130)	Numero del contratto		
OGGETTO_CONTRATTO		VARCHAR(1024)	Oggetto del contratto		
DATA_CONTRATTO		DATETIME	Data del contratto		
DURATA		DECIMAL(8,2)	Durata in giorni del contratto		
IMPORTO_CONTRATTO		DECIMAL(16,4)	Importo del contratto		
DATA_FINE_ANTICIPATA		DATETIME	Data di fine anticipata		
DATA_DECORRENZA		DATETIME	Data di decorrenza		
DATA_CONSEGNA		DATETIME	Data di consegna		
DATA_PRIMA_CONSEGNA_LUOGHI		DATETIME	Data di prima consegna dei luoghi		
DATA_CONSEGNA_LUOGHI		DATETIME	Data di consegna dei luoghi		
DATA_TERMINE_CONSEGNA		DATETIME	Data termine della consegna		
DATA_DELIBERA_COLLAUDO		DATETIME	Data di delibera del collaudo		

DATA_INIZIO_EFFETTIVA		DATETIME	Data di inizio effettiva		
DATA_TERMINE_CONTRATTUALE		DATETIME	Data termine contrattuale		
DATA_CERTIFICATO_ULTIMAZIONE		DATETIME	Data del certificato di ultimazione		
DATA_ULTIMAZIONE_EFFETTIVA		DATETIME	Data di ultimazione effettiva		
CONSEGNA_SOTTO_LEGGE		INT	Indicatore caso consegna sotto riserva di legge		
SUBAPPALTO		INT	Indicatore presenza di subappalto		
CODICE_TIPO_CONTRATTO		VARCHAR(10)	Codice identificativo del tipo di contratto		
DATA_CONTO_FINALE		DATETIME	Data del conto finale		
IMPORTO_CONTO_FINALE		DECIMAL(16,4)	Importo del conto finale		
IMPORTO_A_SALDO		DECIMAL(16,4)	Importo a saldo		
CONSEGNA_FRAZIONATA		INT	Indicatore caso di consegna frazionata		

AN6 – Anagrafica Georeferenziazione Contratti

Nome Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
CIG		VARCHAR(110)	Codice identificativo del CIG (lotto)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
ID_GEOREFERENZIAZIONE	PK	BIGINT	Codice Identificativo dati di georeferenziazione		
ID_CONTRATTO		BIGINT	Codice Identificativo Contratto		Deve essere contenuto in Contratti
CODICE_ISTAT_REGIONE_CONTRATTO		VARCHAR(50)	Codice ISTAT della regione a cui fa riferimento il contratto		
CODICE_ISTAT_PROVINCIA_CONTRATTO		VARCHAR(50)	Codice ISTAT delle provincia a cui fa riferimento il contratto		
CODICE_ISTAT_COMUNE_CONTRATTO		VARCHAR(50)	Codice ISTAT del comune a cui fa riferimento il contratto		
CODICE_NUTS		VARCHAR(10)	Codice NUTS relativo al contratto		

TI2 – Tipologica Tipo Contratto

Allegato tecnico 2_protocollo ANAC-RGS_30072014

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
CODICE TIPO CONTRATTO	PK	VARCHAR(10)	Codice identificativo del tipo di contratto		
DESCRIZIONE TIPO CONTRATTO		VARCHAR(80)	Descrizione del tipo di contratto		
DATA INIZIO VALIDITA		DATETIME	Data di inizio validità		
DATA FINE VALIDITA		DATETIME	Data di fine validità	Non valorizzato se ancora attivo ()	

AN7 – Anagrafica Finanziamenti

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_FINANZIAMENTO	PK	BIGINT	Codice Identificativo del finanziamento		
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
CODICE TIPO FONTE FINANZIAMENTO		VARCHAR(10)	Codice identificativo della tipologia della fonte finanziaria		Deve essere contenuto in Tipo Finanziamento
IMPORTO FINANZIAMENTO		DECIMAL(18,4)	Importo del finanziamento relativo alla specifica fonte finanziaria		

TI3 – Tipologica Tipo Finanziamento

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
CODICE_TIPO_FONTE_FINANZIAMENTO	PK	VARCHAR(10)	Codice Identificativo della tipologia della fonte finanziaria		
DESCRIZIONE		VARCHAR(80)	Descrizione del tipo di finanziamento		
DATA_INIZIO_VALIDITA		DATETIME	Data di inizio validità		
DATA_FINE_VALIDITA		DATETIME	Data di fine validità	Non valorizzato se ancora attivo ()	

AN8 – Anagrafica Quadro Economico Collaudo

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_QUADRO_ECONOMICO_COLLAUDO	PK	BIGINT	Codice Identificativo della voce del Quadro Economico Collaudo		
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
CODICE_TIPO_CLASSIFICAZIONE_IMPORTO		VARCHAR(10)	Codice identificativo della voce della classificazione dell'importo		Deve essere contenuto in Tipo Classificazione Importo
IMPORTO		DECIMAL(16,4)	Importo della voce del Quadro Economico del collaudo		
ID_COLLAUDO		BIGINT	Codice Identificativo del collaudo		Deve essere contenuto in Collaudi

AN9 – Anagrafica Quadro Economico Rideterminato

Nome Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
ID_QUADRO_ECONOMICO_RIDETERMINATO	PK	BIGINT	Codice identificativo dei dati relativi alla voce del Quadro Economico Rideterminato		
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
CODICE_TIPO_CLASSIFICAZIONE_IMPORTO		VARCHAR(10)	Codice identificativo della voce della classificazione dell'importo		Deve essere contenuto in Tipo Classificazione Importo
IMPORTO		DECIMAL(16,4)	Importo		
ID_VARIAZIONE		BIGINT	Codice Identificativo della Variazione		Deve essere contenuto in Varianti

AN10 – Anagrafica Varianti

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_VARIAZIONE	PK	BIGINT	Codice Identificativo della Variazione		
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
DATA_VARIAZIONE		DATETIME	Data della variazione		
NUMERO_VARIAZIONE		VARCHAR(50)	Numero della variazione		
IMPORTO_AUMENTO		DECIMAL(16,4)	Importo in aumento relativo alla variazione		
IMPORTO_DIMINUZIONE		DECIMAL(16,4)	Importo in diminuzione relativo ala variazione		
GIORNI		BIGINT	Numero di giorni		
ID_CONTRATTO		BIGINT	Codice Identificativo Contratto		Deve essere contenuto in Contratti
TIPO_VARIAZIONE		VARCHAR(80)	Tipo di variante		

AN11 – Anagrafica Collaudi

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_COLLAUDO	PK	BIGINT	Codice Identificativo del collaudo		
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
CODICE_COLLAUDO		VARCHAR(130)	Codice del collaudo		

DATA_INIZIO		DATETIME	Data di inzio del collaudo		
DATA_FINE		DATETIME	Data di fine del collaudo		
DATA_REDAZIONE_CERTIFICATO		DATETIME	Data di redazione del certificato collaudo		
DATA_DELIBERA_AMMISSIBILITA		DATETIME	Data di delibera ammissibilità		
DATA_APPROV_CERTIFICATO		DATETIME	Data approvazione certificato di collaudo		
DATA_APPROVA_ATTI		DATETIME	Data approvazione atti		

TI4 – Tipologica Tipo Classificazione Importo

Name Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
CODICE_TIPO_CLASSIFICAZIONE_IMPORTO	PK	VARCHAR(10)	Codice identificativo della voce della classificazione dell'importo		
DESCRIZIONE_TIPO_CLASSIFICAZIONE_IMPORTO		VARCHAR(80)	Descrizione della voce della classificazione dell'importo		
DATA_INIZIO_VALIDITA		DATETIME	Data di inizio validità		
DATA_FINE_VALIDITA		DATETIME	Data di fine validità	Non valorizzato se ancora attivo ()	

AN12 – Anagrafica Pagamenti

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_PAGAMENTO	PK	BIGINT	Codice Identificativo del pagamento		
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
DATA_CERTIFICATO_PAGAMENTO		DATETIME	Data del certificato del pagamento		
IMPORTO_PAGAMENTO		DECIMAIL(16,4)	Importo riportato nel certificato di pagamento		
PROGRESSIVO_SAL		VARCHAR(20)	Numero progressivo di avanzamento		

AN13 – Anagrafica Sospensioni

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_SOSPENSIONE	PK	BIGINT	Codice Identificativo della sospensione		
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
DATA_SOSPENSIONE		DATETIME	Data della sospensione		
DATA_RIPRESA		DATETIME	Data di ripresa		
CODICE_MOTIVO_SOSPENSIONE		VARCHAR(10)	Codice del motivo della sospensione		Deve essere contenuto in Motivo Sopensione

TI5 – Tipologica Motivo Sospensione

Nome Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
CODICE_MOTIVO_SOSPENSIONE	PK	VARCHAR(10)	Codice del motivo della sospensione		
DESCRIZIONE_MOTIVO_SOSPENSIONE		VARCHAR(80)	Descrizione del motivo della sospensione		
DATA_INIZIO_VALIDITA		DATETIME	Data di inizio validità		
DATA_FINE_VALIDITA		DATETIME	Data di fine validità	Non valorizzato se ancora attivo ()	

AN14 – Anagrafica SAL

Nome Campo	*Chiave primaria*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*
ID_SAL	PK	BIGINT	Codice Identificativo del SAL		
CIG		VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
PROGRESSIVO_SAL		VARCHAR(20)	Numero progressivo di avanzamento		
DATA EMISSIONE_SAL		DATETIME	Data di emissione del SAL		
IMPORTO_SAL		DECIMAL(16,4)	Importo del SAL		

AN15 – Anagrafica Soggetti Incarico (solo ultimo RUP)

Allegato tecnico 2_protocollo ANAC-RGS_30072014

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
CIG	PK	VARCHAR(110)	Codice Identificativo del Lotto (CIG)		Deve essere contenuto in Anagrafica Cig
CODICE_FISCALE_SOGGETTO	PK	VARCHAR(20)	Codice fiscale del soggetto		
COGNOME_SOGGETTO		VARCHAR(50)	Cognome del soggetto		
NOME_SOGGETTO		VARCHAR(50)	Nome del soggetto		

AS1 – Associativa Aggiudicazioni Aggiudicatari

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
ID_AGGIUDICAZIONE	PK	BIGINT	Codice Identificativo della aggiudicazione		Deve essere contenuto in Aggiudicazioni
CODICE_FISCALE	PK	VARCHAR(20)	Codice fiscale soggetto aggiudicatario		Deve essere contenuto in Anagrafica Aggiudicatari
CODICE_RUOLO		VARCHAR(10)	Codice del tipo ruolo		Deve essere contenuto in Tipo Ruolo

TI6 – Tipologica Tipo Ruolo

Nome Campo	Chiave primaria	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli
CODICE_RUOLO	PK	VARCHAR(10)	Codice del tipo ruolo		
DESCRIZIONE_ RUOLO		VARCHAR(80)	Descrizione del tipo ruolo		
DATA_INIZIO_VALIDITA		DATETIME	Data di inizio validità		
DATA_FINE_VALIDITA		DATETIME	Data di fine validità	Non valorizzato se ancora attivo ()	

14. Protocollo di comunicazione MEF-RGS-A.N.AC.

I dati e le regole di trasmissione dei dati che A.N.AC. acquisisce da MEF-RGS ai fini di controllo della coerenza tra le comunicazioni effettuate dalle Amministrazioni Pubbliche alla BDAP con le comunicazioni di dati obbligatorie all'Autorità di cui al punto 2), verranno specificate successivamente alla conclusione di un primo periodo di rilevazione dei dati come già indicato al punto 8) relativamente alla definizione del ciclo di vita del flusso dati.

Roma, 5.8.2014

Dlgs.229/2011 – Contenuto informativo minimo e regole tecniche per il caricamento massivo delle informazioni

Aggiornamento al 15/09/2016

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 26 FEBBRAIO 2013

CONTENUTO INFORMATIVO MINIMO E REGOLE TECNICHE PER IL CARICAMENTO MASSIVO DELLE INFORMAZIONI

Versione 3.6 del 15/09/2016

Sommario

1	PREMESSA	4
2	PUNTI DI ATTENZIONE	5
3	INDICAZIONI GENERALI	6
4	REGOLE DI TRASMISSIONE	8
5	REGOLE GENERALI DI COLLOQUIO	8
6	TIPOLOGIE DI RECORD	13
7	A0 - ANAGRAFICA PROGETTI	13
8	A1 - ANAGRAFICA PROGETTI INFORMAZIONI GENERALI	15
9	A7 - ANAGRAFICA PROGETTI LOCALIZZAZIONE	16
10	A8 - ANAGRAFICA PROGETTI GEO-LOCALIZZAZIONE	17
11	A9 – FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	18
12	A11 - QUADRO ECONOMICO (SPESE PREVISTE/EFFETTIVE)	21
13	A12 – ECONOMIE	22
14	A13 – RIBASSI D'ASTA	23
15	A14 – IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI	24
16	A15 – PAGAMENTI	25
17	A16 – PIANO DEI COSTI	27
18	A17 – INDICATORI	28
19	A21 – ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO	29
20	A22 – STATO AVANZAMENTO LAVORI	31
21	A23 – SOSPENSIONI	33

2

22	A24 – REVOCHE E RINUNCE	34
23	A26 – ANAGRAFICA SOGGETTI CORRELATI	35
24	A28 – ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	37
25	BR01 – TIPO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ANAC – RGS	38
26	A29 – ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	40
27	A30 – ASSOCIATIVA CODICE LOCALE PROGETTO/CIG	41
28	SERVIZIO DI ASSISTENZA	41
29	ALLEGATO 1	41

1.Premessa

Secondo quanto specificato all'articolo 7 del Dlgs 29 Dicembre 2011, n.229 i titolari delle banche dati che detengono il set informativo di cui all. art. 5 del medesimo Dlgs n. 229, il cui contenuto è definito nel documento di cui all'Allegato A del DM 26/02/2013, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Il presente documento descrive il tracciato e le regole di comunicazione tra tali banche dati e la BDAP.

Il set di informazioni da inviare, per ogni Opera (CUP) soggetta al monitoraggio può essere ***Completo*** o ***Semplificato***.

Il tracciato Semplificato può essere utilizzato solo per le opere rientranti nelle seguenti casistiche:

1. Opere pubbliche per le quali l'importo totale dei lavori (valore a.1 del quadro economico) non sia superiore a 100.000 euro;
2. Opere già collaudate e non ancora chiuse finanziariamente al 21/02/2012;
3. Opere di urbanizzazione a scomputo oneri.

2. Punti di attenzione

Le principali novità apportate al documento sono:

- ✓ ***Invio di un set minimo di informazioni (Tracciato Semplificato) per singole Opere (CUP) e per tutti i relativi Codici Locali Progetto (CLP);***

1. Nel capitolo "Tipologie di Record" sono state aggiunte due colonne per identificare l'inclusione o l'esclusione del Campo dalla tipologia di tracciato:
   - "C" il Tracciato Completo;
   - "S" il Tracciato Semplificato.
2. Sono state aggiornate le seguenti "Regole di Valorizzazione":
   - *Codice Locale Progetto* a pag. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 40;
   - *Tipologia della Voce di Spesa* a pag. 20;
   - *Data del Pagamento* a pag. 23;
   - *Importo del Pagamento* a pag. 23;
   - *Fase* a pag. 27;
   - *Data Inizio Prevista* a pag. 27;
   - *Data Fine Prevista* a pag. 27;
   - *Descrizione SAL* a pag. 29;
3. Sono state aggiornate le "Regole di trasmissione":
   - Punto 3, Campi non obbligatori per il Tracciato Semplificato.

- ✓ ***Ambiente di test invio file***

1. capitolo "Indicazioni Generali" Ambiente di test.

- ✓ ***Nella versione 3.3 sono state apportate le seguenti modifiche al documento:***
  - Capitolo 5 “Regole Generali di colloquio” in “Tabelle di Contesto” è stata rinominata la tabella di contesto avente ID = ‘C12’ da “Tipologia di Finanziamento“ in “Tipologia di Finanziamento/Spazi Finanziari”;
  - Capitolo 7 "A0 - ANAGRAFICA Progetti" sono state aggiornate le "Regole di Valorizzazione" per il campo "NOTE DEL PROGETTO";
  - Capitolo 8 “A1 - ANAGRAFICA Progetti Informazioni Generali” rinominato campo “TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO“ in "TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO/SPAZI FINANZIARI" e modificata la corrispondente descrizione.
- ✓ ***Nella versione 3.4 sono state apportate le seguenti modifiche al documento:***
  - Capitolo 7 "A0 - ANAGRAFICA Progetti" sono state aggiornate le "Regole di Valorizzazione" per il campo "NOTE DEL PROGETTO".
- ✓ ***Nella versione 3.5 sono state apportate le seguenti modifiche al documento:***
  - Aggiornata tabella di contesto “C12 Tipologia Finanz Spazi Fina", aggiunti i seguenti valori: 92 “Patto Nazionale” e 93 “Patto Regionalizzato”.
- ✓ ***Nella versione 3.6 sono state apportate le seguenti modifiche al documento:***
  - Aggiornata tabella di contesto “C12 Tipologia Finanz Spazi Fina", modificati i seguenti valori: 92 “Patto Nazionale” sostituito con 98 “Patto Nazionale” e 93 “Patto Regionalizzato” sostituito con 99 “Patto Regionalizzato”.

3. Indicazioni Generali

I dati dovranno essere forniti alla BDAP secondo i seguenti principi generali:

- i dati dovranno essere contenuti in un unico file avente il seguente nome:

  dati_attuazione_<***codice_sistema***>_<***ddmmyyyy_hh24.mi.ss***>.txt

  dove ***codice_sistema*** è il codice fiscale dell’Ente il cui sistema trasmette i dati, ***ddmmyyyy_hh24.mi.ss*** è la data nella quale è stato prodotto il file (ad esempio se il file è stato prodotto dall’Ente il cui codice è XXXYYYAAACCCDDDS il 19 Dicembre 2013 alle ore 15:45:16, il nome del file dovrà essere:

  dati_attuazione_XXXYYYAAACCCDDDS_19122013_15.45.16.txt

- nel file ci dovranno essere un header, un footer e N record di dettaglio;
- l'header sarà così costituito:

"HH#<**N**>#<***codice_sistema***>#<**ddmmyyyy**>#"

dove ***N*** è il numero di record contenuti nel file, ***codice_sistema*** è il codice fiscale dell'Ente il cui sistema trasmette i dati, ***ddmmyyyy*** è la data nella quale è stato prodotto il file;

- il footer sarà così costituito:

"FF#"

- ciascun record di dettaglio nel file è formato da:
  - ✓ una parte fissa iniziale, così costituita:

"<***tipo_record***>#<***progressivo***>#<***codice_sistema***>#"

dove ***tipo_record*** identifica il tipo record, secondo la codifica riportata nei paragrafi successivi, ***progressivo*** è il numero progressivo del record nell'ambito del file, ***codice_sistema*** è il codice fiscale dell'Ente il cui sistema trasmette i dati;

  - ✓ una parte variabile, secondo i tracciati riportati nei paragrafi successivi;
  - ✓ una parte fissa finale, così costituita:

"#<***flag_imc***>#"

dove ***flag_imc*** indica se si tratta di un nuovo inserimento ("I"), di una modifica di un record esistente ("M") o di una cancellazione di un record esistente ("C").

- i separatori di campo saranno:
  - ✓ "**#**" per i primi tre campi e per l'ultimo campo;
  - ✓ "**|**" per i campi della parte variabile.

Un esempio di record è il seguente:

A0#6266#XXXYYYAAACCCDDDS#YYYYYYYY-00000000000034692236|Lavori di riqualificazione della S.C. 837 Bargano/ex S.S. 235 - 2° Lotto|1| |I31B12000030004||N|F|PATT47753|#I#

dove:

A0 è il tipo_record, **6266** è il progressivo, XXXYYYAAACCCDDDS è il codice fiscale dell'Ente il cui sistema trasmette i dati, **YYYYYYYY-00000000000034692236** è il codice_locale_progetto ed **I** è il flag_imc.

➢ Ambiente di Test

Nel caso in cui si voglia sottoporre un file alla sola fase di validazione, con controllo logico e formale, la nomenclatura dovrà essere la seguente:

- dati_attuazione_test_<***codice_sistema***>_<***ddmmyyyy_hh24.mi.ss***>.txt

  dove ***codice_sistema*** è il codice fiscale dell'Ente il cui sistema trasmette i dati, ***ddmmyyyy_hh24.mi.ss*** è la data nella quale è stato prodotto il file (ad esempio se il file è stato prodotto dall'Ente il cui codice è XXXYYYAAACCCDDDS il 19 Dicembre 2013 alle ore 15:45:16, il nome del file dovrà essere

  dati_attuazione**_test_**XXXYYYAAACCCDDDS_19122013_15.45.16.txt

l'esito del test si troverànell'attuale cartella degli esiti.

Il test con esito positivo di un file non implica che quest'ultimo sia acquisito automaticamente in BDAP: affinchè ciò avvenga è ncessario inviare il file nel formato standard.

4. Regole di trasmissione

Dovranno essere rispettate le seguenti regole di trasmissione:

1. L'invio del file deve obbligatoriamente essere effettuato; qualora non vi sia nulla da segnalare saranno trasmessi soltanto il record di testa ed il record di coda con ***N*** = 0 come numero di record contenuti nell'header ;
2. Ogni file trasmesso può contenere tutte o parte delle tipologie di record di dettaglio previste, ogni record è distinguibile attraverso il campo 'tipo record';
3. Ogni record deve riportare tutti i campi previsti nella parte fissa iniziale, nella parte variabile e nella parte fissa finale. Nel caso di valore assente in un campo facoltativo della parte variabile dovrà comunque essere riportato il doppio separatore come segue "| |".

   La stessa regola è applicata per i campi non obbligatori del Tracciato Semplificato.

5. Regole Generali di colloquio

Ciascun progetto rilevato sarà contraddistinto, oltre che dal proprio codice CUP (Codice Unico di Progetto), da uno specifico identificativo (Codice Locale Progetto) calcolato attraverso la "concatenazione" dei seguenti dati:

- codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente

- codice sistema informatico mittente
- codice identificativo del progetto nel sistema mittente

Occorrerà, dunque, procedere preliminarmente a censire i primi tre dati. Tutti i dati trasmessi al sistema di acquisizione dei dati, indipendentemente dal contesto di appartenenza (Finanziari, Fisici, Procedurali, ecc.), saranno sottoposti agli stessi controlli. Il sistema di acquisizione dei dati consentirà la ricezione della totalità dei progetti e/o delle diverse tipologie di record anche con più di una trasmissione. Non è quindi necessario inviare contestualmente tutti i dati di tutte le tipologie di record. Ci sono due diversi ordini di indicazioni da seguire per il corretto invio: tra "tipologie di record" e all'interno della stessa "tipologia di record".

Tra "tipologie di record" ogni dato dovrà rispettare:

- ***Controlli*** per verificare le congruenze interne ai dati come riportato nello schema ***"Regole tra le Tipologie di record".***

All'interno di una stessa "tipologia di record" ogni dato dovrà rispettare le regole:

- ***Obbligatorietà sulla valorizzazione*** → *K* (chiave obbligatorio), *O* (obbligatorio), *F* (Facoltativo); se un campo facoltativo non ha un valore assegnato comunque dev'essere riportato secondo la regola di trasmissione 3;
- ***formato (tipo e dimensione)*** → *char (n)* = carattere lungo n, num(n) = numero di n cifre, *dec(13,2)* = numero decimale di 11 cifre intere e 2 decimali con virgola;
- ***Regole di Valorizzazione*** ove presenti e, dove indicato come tabelle di contesto, si dovrà far riferimento ai valori nelle tabelle in allegato nel file *"Tabelle di Contesto.xls"* riportate nel seguente specchietto:

Tabelle di contesto:

Tabella di contesto	ID
Settore CPT	C1
Intesa Istituzionale	C2
Strumento Attuativo	C3
Tipo Norma	C4
Indicatori	C5
Fasi Procedurali	C6
Motivo Revoca	C7
Forma Giuridica	C8
Settore Attività Economica	C9

Step Procedura Aggiudicazione	C10
Tipo Procedura Aggiudicazione	C11
Tipologia di Finanziamento/Spazi Finanziari	C12
Fonte di Finanziamento	C13
Voce di Spesa	C14
Tipo Ente SIOPE	C15

Verrà realizzato un controllo preliminare sui file secondo le seguenti regole:

a) Rispetto regola sulla nomenclatura del file inviato;
b) Congruenza tra il codice fiscale dell'ente mittente e i codici fiscali degli Enti abilitati all'invio;
c) Uguaglianza tra ***N*** = il numero di record contenuti nell'header del file e il numero di record di dettaglio;
d) Uguaglianza tra ***codice_sistema*** contenuto nel nome del file e il ***codice_sistema*** dell'Ente contenuto nell'header;
e) Congruenza della data d'invio ***ddmmyyyy*** con la data corrente (Data invio < = data corrente).

L'esito negativo di ogni singolo controllo preliminare provoca lo scarto dell'intero file con segnalazione in un file di log delle seguenti informazioni:

a) File scartato
b) Motivo dello scarto

Regole tra le Tipologie di record

L'applicazione delle "Regole tra le tipologie di record" non deve necessariamente avvenire contestualmente allo stesso invio dei dati, ma è "trasversale" tra le varie trasmissioni, ovvero si riferisce anche a quanto oggetto di invii precedenti.

Tipologia di record	Controlli	ID
ANAGRAFICA Progetti	Il CUP deve essere esistente sul 'Sistema CUP' del DIPE.	0
Ribassi D'Asta, Stati Avanzanzamento Lavori, Anagrafica Procedure di Aggiudicazione, Iter Procedure di Aggiudicazione	Il CIG deve essere presente nella tipologia di record "A30 – ASSOCIATIVA CODICE LOCALE PROGETTO/CIG".	1
ANAGRAFICA Progetti Informazioni Generali, ANAGRAFICA Progetti Localizzazione, ANAGRAFICA Progetti Geo-Localizzazione, Finanziamento del Progetto, Quadro economico (spese previste/effettive), Economie, Impegni Giuridicamente Vincolanti, Pagamenti, Piano dei Costi, Indicatori, Iter Procedurale del Progetto, Stati Avanzanzamento Lavori, Sospensioni, Revoche e Rinunce, Anagrafica Soggetti Correlati, ASSOCIATIVA CODICE LOCALE PROGETTO/CIG	Il Codice Locale Progetto deve essere presente nella tipologia di record "A0 – ANAGRAFICA Progetti".	2
ANAGRAFICA Progetti Geo-Localizzazione, Finanziamento del Progetto, Quadro economico (spese previste/effettive), Economie, Impegni Giuridicamente Vincolanti, Pagamenti, Piano dei Costi, Indicatori, Iter Procedurale del Progetto, Sospensioni, Revoche e Rinunce, Anagrafica Soggetti Correlati, ASSOCIATIVA CODICE LOCALE PROGETTO/CIG	Il Codice Locale Progetto deve essere presente nella tipologia di record "A7 – Anagrafica Progetti Localizzazione'.	3
ANAGRAFICA Progetti Localizzazione, ANAGRAFICA Progetti Geo-Localizzazione, Finanziamento del Progetto, Quadro economico (spese previste/effettive), Economie, Impegni Giuridicamente Vincolanti, Pagamenti, Piano dei Costi, Indicatori, Iter Procedurale del Progetto, Sospensioni, Revoche e Rinunce, ASSOCIATIVA CODICE LOCALE PROGETTO/CIG	Il Codice Locale Progetto deve essere presente nella tipologia di record "A26 – Anagrafica Soggetti Correlati' e deve avere associato almeno un soggetto con "RUOLO RIVESTITO DAL SOGGETTO" = 2 = "Attuatore del progetto".	4
ANAGRAFICA Progetti Localizzazione, ANAGRAFICA Progetti Geo-Localizzazione, Finanziamento del Progetto, Quadro economico (spese previste/effettive), Economie, Impegni Giuridicamente Vincolanti, Pagamenti, Piano dei Costi, Indicatori, Sospensioni, Revoche e Rinunce, Anagrafica Soggetti Correlati,	Il Codice Locale Progetto deve essere presente nella tipologia di record "A21 – Iter Procedurale del Progetto'.	5

ASSOCIATIVA CODICE LOCALE PROGETTO/CIG		
Quadro economico (spese previste/effettive), Impegni Giuridicamente Vincolanti, Piano dei Costi	Il Codice Locale Progetto deve essere presente nella tipologia di record "A9 – Finanziamento del Progetto".	6
Finanziamento del Progetto, Economie, Piano dei Costi	Per ogni Codice Locale Progetto, la somma di tutti gli importi realizzati e da realizzare presenti nel Piano dei Costi e la somma degli importi presenti nelle Economie deve essere uguale alla somma degli importi dei finanziamenti.	7
Pagamenti	Il Codice Locale Progetto deve essere presente nella tipologia di record "A14 – Impegni Giuridicamente Vincolanti".	8
Finanziamento del Progetto	Il Codice Locale Progetto deve essere presente nella tipologia di record "A11 – Quadro economico (spese previste/effettive)".	9
Ribassi D'Asta, Stati Avanzanzamento Lavori, Iter Procedure di Aggiudicazione, Associativa Codice Locale Progetto/CIG	Il CIG deve essere presente in "A28 – Anagrafica Procedure di Aggiudicazione" oppure deve essere presente sul sistema SIMOG di ANAC.	10

Nei paragrafi seguenti sono riportate le Tipologie di Record che ciascun SA dovrà fornire alla BDAP.

6 Tipologie di record

Di seguito le tipologie di record definite.

La colonna "C" indica, con la presenza di "X", se il campo è richiesto per il tracciato Completo.
La colonna "S" indica, con la presenza di "X", se il campo è richiesto per il tracciato Semplificato.

7 A0 - ANAGRAFICA Progetti

Nome Campo	*Chiave Logica/Obbl.*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*	*C*	*S*
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CLP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte		X	X
CUP	O	Char 15	Codice identificativo assegnato al progetto dal 'Sistema CUP'. La richiesta del codice deve essere effettuata obbligatoriamente all'atto dell'assegnazione del finanziamento.	Il CUP deve essere scritto con caratteri maiuscoli.	controllo regola di tipologia record id 0	X	X
TITOLO DEL PROGETTO	O	Char 1000	Denominazione e descrizione sintetica del progetto			X	X
NOTE DEL PROGETTO	F	Char 1000	Annotazioni relative al progetto.	Solamente in caso di avvenuto aggiornamento		X	X

dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica riportare la seguente dicitura: AESOK

14

8 A1 - ANAGRAFICA Progetti Informazioni Generali

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CLP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2	X	X
SETTORE PREVALENTE DELLA CLASSIFICAZIONE CPT	O	Char 2	Codice Settore CPT. Il campo è finalizzato all'imputazione del codice della classificazione settoriale CPT (Conti Pubblici Territoriali - sistema finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari sul territorio)	tabella di contesto C1		X	X
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO/SPAZI FINANZIARI	O	Char 2	Tipologia della forma di finanziamento ricevuta o tipologia dello spazio finanziario ai sensi del comma 713 dell'art.1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).	Tabella di contesto C12.		X	X
PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE	O	Char 1	Indica se il progetto è generatore di entrate (ai sensi dell'art.55 del reg. CE 1083/2006	S = Si; N = No.		X	X
CODICE INTESA	O	Num (2)	Codice Intesa Istituzionale di riferimento di pertinenza del progetto	tabella di contesto C2		X	X
LEGGE OBIETTIVO	O	Char 1	Indicatore del fatto che il progetto è inquadrato nella legge obiettivo 443/2001	S = Si; N = No.		X	X
CODICE STRUMENTO ATTUATIVO	O	Char 4	Insieme delle modalità operative e delle procedure, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, in grado di garantire le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi e per dare attuazione ad una specifica strategia	tabella di contesto C3		X	X

9 A7 - Anagrafica Progetti Localizzazione

Nome Campo	*Chiave Logica/Obbl.*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*	*C*	*S*
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 4, 5.	X	X
CODICE ISTAT DELLA REGIONE	K	Char 2	Codice della regione di ubicazione del progetto	tabella ISTAT		X	X
CODICE ISTAT DELLA PROVINCIA	K	Char 3	Codice della provincia di ubicazione del progetto	tabella ISTAT		X	X
CODICE ISTAT DEL COMUNE	K	Char 3	Codice del comune di ubicazione del progetto	tabella ISTAT		X	X
CODICE CAP	F	Char 5	Indica il codice avviamento postale dell'indirizzo nel quale si realizza il progetto			X	X

10 A8 - Anagrafica Progetti Geo-Localizzazione

Nome Campo	*Chiave Logica/Obbl.*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*	*C*	*S*
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5.	X	
COORD X	K	Dec (13,2)	Prima coordinata di georeferenziazione del progetto.			X	
COORD Y	K	Dec (13,2)	Seconda coordinata di georeferenziazione del progetto.			X	

11 A9 – Finanziamento del Progetto

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5, 9.	X	X
FONTE DI FINANZIAMENTO	K	Char (3)	Tipologia della fonte finanziaria che concorre al finanziamento del progetto	Tabella di contesto C13		X	X
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	O	Dec (13,2)	Importo del finanziamento relativo alla specifica fonte finanziaria	Il valore dovrà essere maggiore di 0	controllo regola di tipologia record id 7.	X	X
NUMERO NORMA	K	Num (5)	Numero del riferimento normativo	Se non valorizzato utilizzare il default 99999		X	X
ANNO NORMA	K	Num (4)	Annualità del riferimento normativo	Se non valorizzato utilizzare il default 9999		X	X
TIPO NORMA	K	Char 4	Tipo del riferimento normativo	Tabella di contesto C4. Se non valorizzato utilizzare il default "9999"		X	X
NUMERO DELIBERA CIPE	K	Num (5)	Numero della Delibera CIPE	Se non valorizzato utilizzare il default 99999	Per ogni finanziamento collegato allo stesso progetto la coppia numero e anno devono essere diversi	X	X
ANNO DELIBERA CIPE	K	Num (4)	Anno della Delibera CIPE	Se non valorizzato utilizzare il default 9999		X	X

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	O/F	Char 200	Estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate (descrittivo) se di fonte Regionale, Provinciale o Comunale		Obbligatorio se Fonte Finanziamento = 003 (Regionale), 004 (Provinciale), 005 (Comunale), 006 (Altro Pubblico)	X	X
CODICE ISTAT DELLA REGIONE	O/F	Char 2	Codice del Comune se la fonte è Comunale, codice della Provincia se la fonte è Provinciale	tabella ISTAT	Obbligatorio solo se la tipologia del finanziamento è XRegionale = 003	X	X
CODICE ISTAT DELLA PROVINCIA	O/F	Char 3	Codice del Comune se la fonte è Comunale, codice della Provincia se la fonte è Provinciale	tabella ISTAT	Obbligatorio solo se Fonte del finanziamento è Provinciale =004	X	X
CODICE ISTAT DEL COMUNE	O/F	Char 3	Codice del Comune se la fonte è Comunale, codice della Provincia se la fonte è Provinciale	tabella ISTAT	Obbligatorio se Fonte Finanziamento 005 (Comunale)	X	X
DESCRIZIONE DEL COFINANZIATORE PRIVATO	O/F	Char 2000	Descrizione del soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto		Obbligatorio solo se la tipologia della fonte di finanziamento è Privato = 007	X	X
CF DEL COFINANZIATORE PRIVATO	O/F	Char 16	Codice Fiscale del soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto		Solo se la tipologia della fonte di finanziamento è Privato =007. Inserire Codice fiscale se trattasi soggetto fisico, Partita IVA se trattasi soggetto giuridico, se soggetto straniero codice fiscale/partita iva soggetto straniero con asterisco finale se invece è più lungo di 16 caratteri troncarlo	X	X

					con l'asterisco finale.		
CRITICITA' FINANZIARIE	F	Char 400	Note informative relative alle eventuali criticità finanziarie del progetto. Laddove una quota di finanziamento del progetto non sia dotata di copertura finanziaria, occorre compilare la nota			X	X
PRESENZA DI ECONOMIE	O	Char 1	Indicatore del fatto che l'importo è coperto da economie derivanti da altro/i progetto/i.	S = Si; N = No.		X	X

20

12 A11 - Quadro economico (spese previste/effettive)

Nome Campo	*Chiave Logica/Obbl.*	*Tipo di Dati*	*Descrizione*	*Regole di Valorizzazione*	*Controlli*	*C*	*S*
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5, 6	X	X
TIPOLOGIA DELLA VOCE DI SPESA	K	Char 1	Flag indicante se la tipologia di spesa è prevista o effettiva	Per il **Tracciato Completo**: P = Prevista E = Effettiva Per il **Tracciato Semplificato**: E = Effettiva		X	X
VOCE DI SPESA	K	Num (2)	Voce di spesa prevista dal Quadro Economico	Tabella di contesto C14		X	X
IMPORTO	O	Dec (13,2)	Importo	Ammessi solo valori maggiori di zero		X	X

13 A12 – Economie

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5.	X	
ANNO ECONOMIE	K	Num (4)	Anno di riferimento dell'economia		L'anno di riferimento deve essere maggiore o uguale al 2007.	X	
FONTE DI FINANZIAMENTO	K	Char (3)	Fonte finanziaria alla quale si riferisce l'economia.	Tabella di contesto C13	Le fonti di finanziamento devono coincidere con quelle inserite nella tipologia record A9 finanziamento del Progetto per lo stesso codice locale progetto	X	
IMPORTO ECONOMIE	O	Dec (13,2)	Importo economie del progetto	Il valore dovrà essere maggiore di zero ed inferiore o uguale all'importo del finanziamento	controllo regola di tipologia record id 7.	X	

14 A13 – Ribassi D'Asta

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CIG (CODICE DELLA GARA)	K	Char 10	Il CIG identifica la procedura con cui il progetto è stato selezionato. Il codice è assegnato dal sistema SIMOG dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture		controllo regola di tipologia record id 1, 10.	X	
PERCENTUALE DEL RIBASSO	O	Dec (5,2)	Percentuale del ribasso d'asta	solo valore numerico		X	
IMPORTO DEL RIBASSO	O	Dec (13,2)	Valore economico del ribasso	Il valore dovrà essere maggiore di zero.		X	

15 A14 – Impegni Giuridicamente Vincolanti

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5, 6.	X	
DATA DELL'IMPEGNO	K	Date (ggmmaaaa)	Data impegno: In generale si fa riferimento alla stipula della convenzione/contratto tra l'Amministrazione Aggiudicatrice/soggetto interessato beneficiario e l'impresa/Ente che esegue il progetto	Valore = ggmmaaaa		X	
CODICE DELL'IMPEGNO	K	Char 20	Codice dell'impegno nell'ambito del proprio sistema contabile			X	
TIPOLOGIA DELL'IMPEGNO	K	Char 1	Tipologia dell'impegno: Il campo consente di distinguere gli impegni giuridicamente vincolanti dalle revoche di risorse precedentemente impegnate (disimpegni)	I = Impegno D = Revoca		X	
IMPORTO DELL'IMPEGNO	O	Dec (13,2)	Importo totale dell'impegno/revoca	Il valore dovrà essere maggiore di 0.	La sommatoria degli importi degli impegni non deve essere superiore alla sommatoria degli importi dei finanziamenti del progetto.	X	
NOTE	F	Char 1000	Note informative caratterizzanti l'impegno			X	

16 A15 – Pagamenti

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5, 8.	X	X
DATA DEL PAGAMENTO	K	Date (ggmmaaaa)	Il campo consente di valorizzare la data di quietanza del pagamento del beneficiario	Valore = ggmmaaaa Per il **Tracciato Semplificato** deve essere uguale alla data dell'ultimo pagamento	Il valore non dovrà essere inferiore alla data dell'impegno	X	X
CODICE DEL PAGAMENTO	K	Char 20	Codice del pagamento nell'ambito del proprio sistema contabile			X	X
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	K	Char 1	Tipologia del pagamento: il campo consente di distinguere pagamenti e recuperi di somme precedentemente erogate relativamente al progetto	P = Pagamento R = Recupero		X	X
IMPORTO DEL PAGAMENTO	O	Dec (13,2)	Importo totale del pagamento/recupero	Per il **Tracciato Semplificato**: importo complessivo dei pagamenti intercorsi dall'ultimo invio all'attuale. ESEMPIO: **Ultimo invio 31/10/2015** Importo Pagamento Euro 15.000; **03/11/2015** importo	Ammessi solo valori maggiori di zero. La sommatoria degli importi dei pagamenti non deve essere superiore alla sommatoria degli importi del finanziamento del progetto La sommatoria degli importi dei pagamenti	X	X

				pagato Euro 3.000; **10/11/2015** importo pagato Euro 6.000; **Invio attuale 16/11/2015** Importo Pagamento Euro 9.000.	non deve essere superiore alla sommatoria degli importi delgli impegni		
CAUSALE DEL PAGAMENTO	F	Char 1	Causale del pagamento	Per il Tracciato Completo: A = 'Anticipo' B = 'Anticipi corrisposti eX art. 78 Reg. CE 1083/06' S = 'Saldo' P = 'Pagamento intermedio' Per il Tracciato Semplificato: C = 'Cumulato'		X	X
NOTE	F	Char 1000	Note informative caratterizzanti il pagamento			X	X
CODICE GESTIONALE	F	Char 56	Per i Codici Gestionali SIOPE il campo deve contenere la concatenazione di COD_GESTIONALE||TIPO_ENTE, mentre per i Codici Gestionali dello Stato il campo deve contenere esclusivamente il COD_GESTIONALE.	Il valore corrisponde al quello pubblicato sul sito della Ragioneria.		X	X

17 A16 – Piano dei Costi

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5, 6.	X	X
ANNO DI RIFERIMENTO	K	Num (4)	Anno di riferimento del piano			X	X
IMPORTO REALIZZATO	O/F	Dec (13,2)	Importo realizzato nell'anno	E' obbligatorio se non valorizzato il campo IMPORTO DA REALIZZARE. Se valorizzato il valore dovrà essere maggiore di 0.	controllo regola di tipologia record id 7.	X	X
IMPORTO DA REALIZZARE	O/F	Dec (13,2)	Importo da realizzare nell'anno, consistente nella valutazione/previsione del valore delle opere e delle attività progettuali da realizzare fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto.	E' obbligatorio se non valorizzato il campo IMPORTO REALIZZATO. Se valorizzato il valore dovrà essere maggiore di 0.	controllo regola di tipologia record id 7.	X	X

18 A17 – Indicatori

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5.	X	X
CODICE TIPO INDICATORE	K	Char 2	Tipologia dell'indicatore	C = Core		X	X
INDICATORE	K	Num (6)	Una specifica variabile misurabile attraverso una determinata unità di misura (UM) individuata per monitorare l'avanzamento fisico del progetto	tabella di contesto C5		X	X
VALORE PROGRAMMATO INIZIALE	O	Dec (13,2)	Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare			X	
VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO	F	Dec (13,2)	Valore programmato aggiornato successivamente a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso d'opera			X	
VALORE IMPEGNATO	F	Dec (13,2)	Valore all'atto dell'impegno			X	
VALORE A CONCLUSIONE	F	Dec (13,2)	Valore realizzato a conclusione del progetto			X	X
BASELINE	F	Dec (13,2)	Valore della linea di riferimento dell'indicatore fisico			X	

19 A21 – Iter Procedurale del Progetto

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4.	X	X
FASE	K	Char 3	Identifica la specifica fase procedurale	Tabella di contesto C6. Per il **Tracciato Semplificato** si possono inserire tutte le fasi o solo l'ultima		X	X
DATA INIZIO PREVISTA	O	Date (ggmmaaaa)	Data inizio prevista di espletamento della fase	Valore = ggmmaaaa Per il **Tracciato Semplificato** deve essere uguale alla Data Inizio Effettiva	Il valore non potrà essere superiore alla data fine prevista	X	X
DATA INIZIO EFFETTIVA	F	Date (ggmmaaaa)	Data inizio effettiva di espletamento della fase	Valore = ggmmaaaa	Il valore non potrà essere superiore alla data fine effettiva, deve essere valorizzata se codice fase A06 Chiusura intervento e se data fine effettiva non valorizzata	X	X
DATA FINE PREVISTA	O	Date (ggmmaaaa)	Data fine prevista di espletamento della fase	Valore = ggmmaaaa Per il **Tracciato**	Il valore non potrà essere inferiore alla	X	X

				Semplificato deve essere uguale alla Data Fine Effettiva	data inizio prevista		
DATA FINE EFFETTIVA	F	Date (ggmmaaaa)	Data fine effettiva di espletamento della fase	Valore = ggmmaaaa	Il valore non potrà essere inferiore alla data inizio effettiva, deve essere valorizzata se codice fase A06 Chiusura intervento e se data inizio effettiva non valorizzata	X	X
SOGGETTO COMPETENTE PER LA FASE	F	Char 100	Soggetto che assume la responsabilità/titolarità dell'esecuzione della fase (es. Responsabile Unico del Procedimento, conferenza di servizi, collaudatore, etc.)			X	
MOTIVO DELLO SCOSTAMENTO	F	Char (2)	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento della fase	A1 = 'PROBLEMI AMMINISTRATIVI' A2 = 'PROBLEMATICHE TECNICHE'		X	
NOTE	F	Char 2000	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti ad integrazione delle altre informazioni previste			X	

20 A22 – Stato Avanzamento Lavori

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2.	X	X
CIG (CODICE DELLA GARA)	O	Char 10	Codice identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce lo Stato Avanzamento Lavori		controllo regola di tipologia record id 1, 10.	X	X
PROGRESSIVO SAL	K	Num (6)	Progressivo dello Stato Avanzamento Lavori Numero progressivo di riferimento del singolo Stato Avanzamento Lavori in cui risulta articolata l'attuazione del progetto.			X	X
DESCRIZIONE SAL	O	Char 1000	Descrizione esplicativa dello Stato Avanzamento Lavori	Per il **Tracciato Semplificato**: Solo utlimo SAL		X	X
DATA EMISSIONE SAL	O	Date (ggmmaaaa)	Data di contabilizzazione dei lavori: data effettiva di emissione dello Stato Avanzamento Lavori da parte del direttore dei lavori	Valore = ggmmaaaa		X	X
IMPORTO SAL	O	Dec (13,2)	Importo effettivo relativo allo Stato Avanzamento Lavori	Se valorizzato, il valore dovrà essere maggiore di zero oppure inferiore o uguale alla somma del finanziamento del progetto. Va riportato l'importo al		X	X

				netto dell'IVA dello stato di avanzamento dei lavori cui ci si riferisce, inteso come l'importo progressivo (riferito, quindi, a tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite cumulativamente a quella data), espresso al netto dell'eventuale ribasso offerto dall'appaltatore e aumentato degli oneri di sicurezza (se presenti).			
NOTE	F	Char 1000	Note relative allo Stato Avanzamento Lavori			X	X

21 A23 – Sospensioni

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5.	X	X
DATA INIZIO	K	Date (ggmmaaaa)	Data di inizio della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto	Valore = ggmmaaaa	Il valore non potrà essere superiore al valore contenuto nel campo data fine	X	X
MOTIVO DELLA SOSPENSIONE	O	Char 2000	Descrizione della causa relativa alla sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto			X	X
DATA PREVISTA FINE SOSPENSIONE	O	Date (ggmmaaaa)	Data prevista di termine della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto	Valore = ggmmaaaa	Il valore non potrà essere inferiore alla data inizio	X	X
DATA EFFETTIVA FINE SOSPENSIONE	F	Date (ggmmaaaa)	Data effettiva di termine della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto	Valore = ggmmaaaa	Il valore non potrà essere inferiore alla data inizio, deve essere valorizzata se codice fase A06 Chiusura intervento e se data fine effettiva non valorizzata	X	

22 A24 – Revoche e Rinunce

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5.	X	
TIPO DI REVOCA	O	Num (1)	Flag Indicante se revoca o rinuncia	1 = Revoca 2 = Revoca parziale 3 = Rinuncia		X	
MOTIVO	O	Char 3	Causa relativa alla revoca	Tabella di Contesto C7	Campo Obbligatorio se Tipo assume i valori Revoca e Revoca parziale	X	
IMPORTO REVOCATO	O	Dec (13,2)	Importo finanziamento revocato		Campo Obbligatorio se Tipo assume i valori Revoca e Revoca parziale il valore dovrà essere maggiore di zero 0 e inferiore o uguale alla somma dei finanziamenti del progetto	X	
DATA	F	Date (ggmmaaaa)	Data di revoca/ rinuncia al finanziamento	Valore = ggmmaaaa		X	

23 A26 – Anagrafica Soggetti Correlati

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CLP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 5.	X	
RUOLO RIVESTITO DAL SOGGETTO	K	Num (1)	Ruolo del soggetto correlato al progetto	1 = 'Programmatore del progetto' 2 = 'Attuatore del progetto' 3 = 'Destinatario del finanziamento del progetto' 4 = 'Realizzatore del progetto'		X	
CODICE FISCALE	K	Char 16	Codice Fiscale del soggetto	Inserire Codice fiscale se trattasi soggetto fisico, Partita IVA se trattasi soggetto giuridico, se soggetto straniero codice fiscale/partita iva soggetto straniero con asterisco finale se invece è più lungo di 16 caratteri troncarlo con l'asterisco finale.		X	

DENOMINAZIONE	O	Char 2000	Denominazione/ragione sociale del soggetto			X	
FORMA GIURIDICA	O	Char 6	Classificazione ISTAT delle forme giuridiche	tabella di contesto C8		X	
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA	O	Char 8	Codice della classificazione ATECO 2007 (classificazione ISTAT delle attività) così costituito: - i primi 4 caratteri indicano l'anno dell'Ateco; - i caratteri dal 5° all'8° sono i primi 4 caratteri della classificazione ISTAT delle attività.	tabella di contesto C9		X	
CODICE ISTAT DELLA REGIONE	F	Char 2	Codice ISTAT della regione sede del sogetto	Tabella ISTAT		X	
CODICE ISTAT DELLA PROVINCIA	F	Char 3	Codice ISTAT della provincia sede del sogetto	Tabella ISTAT		X	
CODICE ISTAT DEL COMUNE	F	Char 3	Codice ISTAT del comune sede del sogetto	Tabella ISTAT		X	
RAPPRESENTANTE LEGALE	F	Char 200	Nominativo del rappresentante legale del soggetto			X	
DIMENSIONE	F	Num (1)	Classe di dimensione delle imprese	1 = 'Media impresa' 2 = 'Piccola impresa' 3 = 'Microimpresa' 4 = 'Grande impresa'		X	
CLASSE DI ADDETTI	F	Char 1	Classificazione EUROSTAT delle dimensioni delle imprese	'A' = 'Fino a 9' 'B' = 'da 10 a 49' 'C' = 'da 50 a 249' 'D' = 'oltre 249'		X	
INDIRIZZO	F	Char 1000	Indirizzo del soggetto			X	
CAP	F	Char 5	Indica il codice avviamento postale dell'indirizzo della sede legale del soggetto			X	

24 A28 – Anagrafica Procedure di Aggiudicazione

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CIG (CODICE DELLA GARA)	K	Char 10	Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la Procedura		controllo regola di tipologia record id 1	X	
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	O	Char 200	Descrizione della procedura di aggiudicazione attuata per l'individuazione dell'offerente/realizzatore			X	
TIPO DI PROCEDURA	O	Num (3)	Tipologia della Procedura di Aggiudicazione	Tabella di Contesto C11		X	
NOTE	F	Char 200	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la procedura			X	
IMPORTO A BASE D'ASTA	O	Num (13,2)	Importo posto a base d'asta nella Procedura di Aggiudicazione		Ammessi solo valori maggiori di 0 o inferiori rispetto all'importo del finanziamento	X	

25| BR01 – Tipo Procedura di Aggiudicazione ANAC – RGS

Codice Tipo Procedura Aggiudicazione ANAC	Descrizione Tipo Procedura Aggiudicazione ANAC	Codice Tipo Procedura Aggiudicazione RGS (SA)	Descrizione Tipo Procedura Aggiudicazione RGS (SA)
01	PROCEDURA APERTA	01	Procedura Aperta
02	PROCEDURA RISTRETTA	02	Procedura Ristretta
03	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	03	Procedura Negoziata con Bando
04	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	04	Procedura Negoziata senza Bando
05	DIALOGO COMPETITIVO	10	Dialogo competitivo
06	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006	04	Procedura Negoziata senza Bando
07	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	12	Sistema dinamico di acquisizione (solo per forniture)
08	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	06	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario
09	PUBBLICO INCANTO	01	Procedura Aperta
10	LICITAZIONE PRIVATA	02	Procedura Ristretta
11	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	02	Procedura Ristretta
12	APPALTO CONCORSO	02	Procedura Ristretta
13	TRATTATIVA PRIVATA	03	Procedura Negoziata con Bando
14	PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006	03	Procedura Negoziata con Bando
15	PROCEDURA NEGOZIATA	03	Procedura Negoziata con Bando
16	ACCORDO QUADRO	11	Accordo quadro
17	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	08	Affidamento diretto
18	CONVENZIONE	08	Affidamento diretto
19	AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI O AD ALTRI ENTI AGGIUDICATORI	09	Generico
20	AGGIUDICAZIONE E REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI DESTINATI AD	09	Generico

	AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI O AD ALTRI ENTI AGGIUDICATORI		
21	PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	02	Procedura Ristretta
22	PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	03	Procedura Negoziata con Bando
23	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05	Procedura in Economia - Amministrazione diretta
24	AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	08	Affidamento diretto
25	AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP	08	Affidamento diretto
26	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08	Affidamento diretto
27	CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	11	Accordo quadro
-1	Altro	-1	Altro
28	PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	09	Generico
29	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA	02	Procedura Ristretta
30	PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE	09	Generico

26 A29 – Iter Procedure di Aggiudicazione

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CIG (CODICE DELLA GARA)	K	Char 10	Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la Procedura		controllo regola di tipologia record id 1, 10.	X	
STEP DELLA PROCEDURA	K	Num (3)	Codice identificativo dello step della procedura di aggiudicazione	tabella di contesto C10		X	
DATA PREVISTA	O	Date (ggmmaaaa)	Data prevista di espletamento dello step	Valore = ggmmaaaa		X	
DATA EFFETTIVA	F	Date (ggmmaaaa)	Data effettiva di espletamento dello step	Valore = ggmmaaaa		X	
CF SOGGETTO COMPETENTE	F	Char 60	Codice Fiscale del Soggetto che assume la responsabilità dell'esecuzione dello step			X	
IMPORTO STEP	O/F	Dec (13,2)	Importo desumibile alla stipula del contratto con l'offerente selezionato o all'atto di individuazione dell'ammontare dei lavori in economia. Obbligatorio soltanto per gli step "Stipula contratto", "Individuazione Lavori in Economia" e "Pubblicazione bando"		Obbligatorio solo per gli step "105, 708, 206, 606, 307, 406, 106 Stipula Contratto", "501 Individuazione Lavori in Economia" e "101, 701, 201, 301 Pubblicazione bando". Se valorizzato il valore dovrà essere maggiore di 0 o inferiore alla somma dei finanziamento	X	
MOTIVO SCOSTAMENTO	F	Char (2)	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento dello step	A1 = 'PROBLEMI AMMINISTRATIVI' A2 = 'PROBLEMATICHE TECNICHE'		X	
NOTE	F	Char 200	Eventuale nota di fatti rilevanti per lo step			X	

27 A30 – ASSOCIATIVA CODICE LOCALE PROGETTO/CIG

Nome Campo	Chiave Logica/Obbl.	Tipo di Dati	Descrizione	Regole di Valorizzazione	Controlli	C	S
CODICE LOCALE PROGETTO	K	Char 68	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell'Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale). Tale codice deve essere la concatenazione: • codice Fiscale dell'Ente Soggetto Attuatore/Amministrazione mittente; • codice sistema informatico mittente; • codice identificativo del progetto nel sistema mittente;	Per i CUP inviati con tracciato Semplificato, i CUP devono avere nei primi 8 Byte '**SS#BDAP%**'. Non superare complessivamente i 60 Byte	controllo regola di tipologia record id 2, 3, 4, 5.	X	
CIG (CODICE DELLA GARA)	K	Char 10	Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la Procedura		controllo regola di tipologia record id 10.	X	
DATA EFFETTIVA	F	Date (ggmmaaaa)	Data di Associazione	Valore = ggmmaaaa		X	

28 Servizio di Assistenza

Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile richiedere assistenza accedendo al portale BDAP e cliccando su Supporto.

Modalità 1: cliccando sulla voce "Supporto", presente nella sezione "Utilità", della pagina http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx

Modalità 2: cliccando sulla voce "Supporto", presente in alto a destra della pagina del Portale BDAP dopo essersi autenticati.

29 Allegato 1

Nel file "Tabelle di Contesto.xls" è riportato il dominio dei dati descritti al capitolo 5 - "Tipologie di record" colonna "Regole di valorizzazione".

Dlgs.229/2011 - Tabelle di Contesto

Aggiornamento al 15/09/2016

Tabella di Contesto C1 - Settore CPT

Codice Settore CPT	Descrizione Settore CPT
01	Amministrazione Generale
02	Difesa
03	Sicurezza pubblica
04	Giustizia
05	Istruzione
06	Formazione
07	Ricerca e Sviluppo (R. & S.)
08	Cultura e servizi ricreativi
09	Edilizia abitativa e urbanistica
10	Sanità
11	Interventi in campo sociale (assist. e benef.)
12	Acqua
13	Fognature e depurazione Acque
14	Ambiente
15	Smaltimento dei Rifiuti
16	Altri interventi igenico sanitari
17	Lavoro
18	Previdenza e Integrazioni Salariali
19	Altri trasporti
20	Viabilità
21	Telecomunicazioni
22	Agricoltura
23	Pesca marittima e Acquicoltura
24	Turismo
25	Commercio
26	Industria e Artigianato
27	Energia
28	Altre opere pubbliche
29	Altre in campo economico
30	Oneri non ripartibili

Tabella di Contesto C2 - Intesa Istituzionale

Codice Intesa Istituzionale	Descrizione Intesa Istituzionale
1	Lombardia
2	Toscana
3	Umbria
4	Marche
5	Sardegna
21	Piemonte
22	Valle d'Aosta
25	Veneto
26	Friuli-Venezia Giulia
27	Liguria
28	Emilia Romagna
32	Lazio
33	Abruzzo
34	Molise
35	Campania
36	Puglia
37	Basilicata
38	Calabria
39	Sicilia
40	P.A. Trento
41	P.A. Bolzano
42	Intesa non formalizzata
99	Piano Azione Coesione
0	Non Applicabile

Tabella di Contesto C3 - Strumento Attuativo

Codice Strumento Attuativo	Descrizione Strumento Attuativo	Tipo Strumento Attuativo	Responsabile Strumento Attuativo	Data Approvazione Strumento Attuativo
PA07	Contratto di programma ANAS 2007	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	21-nov-07
PA08	Contratto di programma ANAS 2008	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	22-feb-08
PA09	Contratto di programma ANAS 2009	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	13-lug-09
PA10	Contratto di programma ANAS 2010	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	01-feb-11
PA11	Contratto di programma ANAS 2011	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	05-mag-11
PR11	Contratto di programma RFI	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	RFI	10-ott-12
PZ99	Non Applicabile	Non Applicabile	Non Applicabile	31-dic-9999
PA12	Contratto di programma ANAS 2012	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	18-feb-13
PA13	Contratto di programma ANAS 2013	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	02-ago-13
PA14	Contratto di programma ANAS 2014	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	14-feb-14
PA15	Contratto di programma ANAS 2015	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	06-ago-15
MS13	Programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie stradali ex art. 18 DL 69/2013	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	ANAS	21-giu-13
PR12	Piano nazionale 2015-2020 Dissesto Idrogeologico	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIT	27-mag-14
PM04	Piano straordinario messa in sicurezza edifici scolastici ex art.80, c.21, L.289/2002 primo programma stralcio (del. CIPE 102/2004)	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIT	20-dic-04
PM06	Piano straordinario messa in sicurezza edifici scolastici ex art.80, c.21, L.289/2002 secondo programma stralcio (del. CIPE 143/2006)	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIT	17-nov-06
PM12	Piano straordinario messa in sicurezza edifici scolastici ex art.80, c.21, L.289/2002 terzo programma stralcio (D.l. 3.10.2012)	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIT	03-ott-12
FS10	Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico (del. CIPE 32/2010) FSC	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIT	13-mag-10
FS12	Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico (del. CIPE 6/2012) FSC	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIT	21-dic-12
PM13	Programma «6000 Campanili» ex art.18, c.9, dl 69/2013	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIT e PCM	21-giu-13
PM14	«Cantieri in Comune» ex DL 133/2014, art.3, comma 2, lett.C), ultimo capoverso	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIUR	11-nov-14
MIU1	Interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici ex art.18, c.8-ter DL 69/2013 (DM 5.11.2013 n.906)	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIUR	05-nov-13
MIU2	Interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici ex art.18, c.8-ter DL 69/2013 (del CIPE 22/2014)	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	MIUR	30-giu-14
GIU1	Giubileo	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	Roma Capitale	27-ago-15

Tabella di Contesto C4 - Tipo Norma

Codice Tipo Norma	Descrizione Tipo Norma
DCP	DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
DL	DECRETO LEGGE
DLB	DISEGNO LEGGE DI BILANCIO
DLC	DELIBERA CIPE
DLCP	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
DLF	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA
DLG	DECRETO LEGISLATIVO
DLGP	DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE
DLGT	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
DLLT	DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE
DLS	DISEGNO LEGGE DI STABILITA'
DLT	DECRETO LUOGOTENENZIALE
DPCM	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DPR	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L	LEGGE
LB	LEGGE DI BILANCIO
LC	LEGGE COSTITUZIONALE
LF	LEGGE FINANZIARIA
LS	LEGGE DI STABILITA'
LVB	LEGGE DI VARIAZIONE AL BILANCIO
RCEE	REGOLAMENTO CEE
RD	REGIO DECRETO
RDL	REGIO DECRETO LEGGE
RDLG	REGIO DECRETO LEGISLATIVO
TRT	TRATTATO

Tabella di Contesto C5 – Indicatori

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Codice Tipo Indicatore	Descrizione Tipo Indicatore	Unità di Misura Indicatore
670	Studi o progettazioni	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
672	Capacita di trattamento rifiuti oggetto di intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	TONNELLATE ALL'ANNO
676	Ampliamento di capacità	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI CUBI AL SECONDO
768	Capacità trattamento reflui oggetto di intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI CUBI AL SECONDO
769	Ampliamento di portata	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI CUBI AL SECONDO
770	Ampliamento di portata media equivalente	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI CUBI AL SECONDO
772	Ampliamento lunghezza rete	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI LINEARI
773	Antenne o trasmittenti	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
774	Capacità dell'impianto oggetto di intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI CUBI
775	Capacità della rete idrica oggetto di intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI CUBI AL SECONDO
776	Capacità Produttiva	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	TONNELLATE
777	Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	TONNELLATE ALL'ANNO
778	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	KILOMETRI
779	Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI LINEARI
780	Lunghezza dell'impianto	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI LINEARI
781	Lunghezza rete	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI LINEARI
782	Lunghezza rete oggetto di intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	KILOMETRI
783	Portata media equivalente	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI CUBI AL SECONDO
784	Postazioni di lavoro collegate	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
785	Posti letto	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
786	Potenza installata oggetto di intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	KILOWATT
787	Punti di accesso alla rete	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
788	Punti di telerilevazione	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
789	Quota del capitale conferito	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	% sul TOTALE DI RIFERIMENTO
790	Quota di partecipazione acquisita	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	% sul TOTALE DI RIFERIMENTO
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI QUADRATI
792	Superficie coperta dal segnale (mq)	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI QUADRATI
793	Superficie opere e/o impianti realizzati	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI QUADRATI
794	Unità di beni acquistati	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
795	Volume oggetto di intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	METRI CUBI
796	Destinatari	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
797	Durata in ore	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
798	Giornate/uomo prestate	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
799	Imprese beneficiate	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
800	Persone beneficiate	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	NUMERO
801	Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di interven	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	TONNELLATE ALL'ANNO
802	SAU - Superficie Agricola Utilizzata	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	ETTARI
803	Superficie oggetto di intervento (Ha)	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	ETTARI
804	Riduzione nei consumi energetici	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO
805	Stazza lorda interessata dall'intervento	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	GIGA TONNELLATE
2281	Non Richiesto	C	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA (CORE)	Non applicabile

Tabella di Contesto C6 - Fasi Procedurali

Codice Fase Procedurale	Descrizione Fase Procedurale
A00	Studio di fattibilità
A01	Progettazione Preliminare
A02	Progettazione Definitiva
A03	Progettazione Esecutiva
A04	Esecuzione Lavori
A05	Collaudo
A06	Chiusura intervento
A07	Funzionalità

Tabella di Contesto C7 - Motivo Revoca

Codice Motivo Revoca	Descrizione Motivo Revoca
1	Indisponibilità del sito o degli immobili
2	Insufficienza delle risorse finanziarie disponibili
3	Mancato o ritardato rilascio delle prescritte autorizzazioni
4	Mutate condizioni di mercato
5	Ritardata approvazione del progetto/erogazione dell'agevolazione
6	Cumulo con altre agevolazioni concesse sullo stesso programma di investimenti
7	Distrazione dall'uso delle immobilizzazioni agevolate
8	Inosservanza delle norme sul lavoro
9	Mancato avvio dei programmi agevolati
10	Mancata ultimazione entro il termine massimo previsto
11	Modifica all'indirizzo produttivo dell'impianto agevolato oltre i limiti previsti dalla norma
12	Scostamento dell'indicatore oltre i limiti previsti dalla norma
13	Variazioni progettuali sostanziali
14	Violazione delle specifiche norme settoriali
100	Definanziamento automatico dell'opera pubblica
99	Altro

Tabella di Contesto C8 - Forma Giuridica

Codice Forma Giuridica	Descrizione Forma Giuridica
1110	Imprenditore individuale agricolo
1120	Imprenditore individuale non agricolo
1130	Libero professionista
1140	Lavoratore autonomo
1210	Società semplice
1220	Società in nome collettivo
1230	Società in accomandita semplice
1240	Studio associato e società di professionisti
1250	Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria
1310	Società per azioni
1320	Società a responsabilità limitata
1330	Società a responsabilità limitata con un unico socio
1340	Società in accomandita per azioni
1410	Società cooperativa a mutualità prevalente
1420	Società cooperativa diversa
1430	Società cooperativa sociale
1440	Società di mutua assicurazione
1510	Consorzio di diritto privato
1520	Società consortile
1530	Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
1540	Gruppo europeo di interesse economico
1610	Ente pubblico economico
1620	Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
1630	Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs 207/2001
1710	Associazione riconosciuta
1720	Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
1730	Fondazione bancaria
1740	Ente ecclesiastico
1750	Società di mutuo soccorso
1790	Altra forma di ente privato con personalità giuridica
1810	Associazione non riconosciuta
1820	Comitato
1830	Condominio
1890	Altra forma di ente privato senza personalita' giuridica
1900	Impresa costituita all'estero non altrimenti classificabile che svolge un'attività economica in Ital
2100	Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale
2210	Presidenza del Consiglio
2220	Ministero
2230	Agenzia dello Stato
2240	Archivio notarile
2300	Autorità indipendente
2410	Regione
2420	Provincia
2430	Comune
2440	Comunità montana o isolana
2450	Unione di comuni
2460	Città metropolitana
2500	Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
2610	Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado
2620	Università pubblica
2711	Istituto o ente pubblico di ricerca
2712	Istituto pubblico di assistenza e beneficenza
2720	Camera di commercio
2730	Ordine e collegio professionale
2740	Consorzio di diritto pubblico
2751	Ente parco
2752	Ente o autorità portuale
2753	Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale
2754	Ente per turismo
2755	Ente ambientale regionale
2756	Ente per la ricerca e per l'aggiornamento educativo
2790	Altro ente pubblico non economico
9999	Privato

Tabella di Contesto C9 - Settore Attività Economica

Codice Settore Attività Economica	Descrizione Settore Attività Economica
2007A011	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
2007A012	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
2007A013	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
2007A014	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
2007A015	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
2007A016	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
2007A017	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
2007A021	SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI
2007A022	UTILIZZO DI AREE FORESTALI
2007A023	RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
2007A024	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA
2007A031	PESCA
2007A032	ACQUACOLTURA
2007B051	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
2007B052	ESTRAZIONE DI LIGNITE
2007B061	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
2007B062	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE
2007B071	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI
2007B072	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI
2007B081	ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA
2007B089	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA
2007B091	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE
2007B099	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
2007C101	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
2007C102	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
2007C103	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
2007C104	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
2007C105	INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
2007C106	LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
2007C107	PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
2007C108	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
2007C109	PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
2007C110	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
2007C120	INDUSTRIA DEL TABACCO
2007C131	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
2007C132	TESSITURA
2007C133	FINISSAGGIO DEI TESSILI
2007C139	ALTRE INDUSTRIE TESSILI
2007C141	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
2007C142	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
2007C143	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
2007C151	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO
2007C152	FABBRICAZIONE DI CALZATURE
2007C161	TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
2007C162	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
2007C171	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
2007C172	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE
2007C181	STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA
2007C182	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
2007C191	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
2007C192	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
2007C201	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
2007C202	FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
2007C203	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI)
2007C204	FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
2007C205	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
2007C206	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
2007C211	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
2007C212	FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI

2007C221	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
2007C222	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
2007C231	FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
2007C232	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
2007C233	FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
2007C234	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA
2007C235	PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
2007C236	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
2007C237	TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
2007C239	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA
2007C241	SIDERURGIA
2007C242	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
2007C243	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
2007C244	PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
2007C245	FONDERIE
2007C251	FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
2007C252	FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
2007C253	FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
2007C254	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
2007C255	FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI
2007C256	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI
2007C257	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
2007C259	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
2007C261	FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
2007C262	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
2007C263	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
2007C264	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
2007C265	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE
2007C266	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
2007C267	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
2007C268	FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
2007C271	FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ
2007C272	FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
2007C273	FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO
2007C274	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
2007C275	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
2007C279	FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
2007C281	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
2007C282	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
2007C283	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
2007C284	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
2007C289	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
2007C291	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
2007C292	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
2007C293	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
2007C301	COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
2007C302	COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO
2007C303	FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI
2007C304	FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
2007C309	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
2007C310	FABBRICAZIONE DI MOBILI
2007C321	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI
2007C322	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
2007C323	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
2007C324	FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
2007C325	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
2007C329	INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
2007C331	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE
2007C332	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
2007D351	PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
2007D352	PRODUZIONE DI GAS

2007D353	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
2007E360	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
2007E370	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
2007E381	RACCOLTA DEI RIFIUTI
2007E382	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
2007E383	RECUPERO DEI MATERIALI
2007E390	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
2007F411	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
2007F412	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
2007F421	COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
2007F422	COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
2007F429	COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
2007F431	DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
2007F432	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
2007F433	COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
2007F439	ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
2007G451	COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
2007G452	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
2007G453	COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
2007G454	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI
2007G461	INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
2007G462	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
2007G463	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
2007G464	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
2007G465	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
2007G466	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE
2007G467	COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
2007G469	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
2007G471	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
2007G472	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
2007G473	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
2007G474	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
2007G475	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
2007G476	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
2007G477	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
2007G478	COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
2007G479	COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
2007H491	TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
2007H492	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
2007H493	ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
2007H494	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
2007H495	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
2007H501	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
2007H502	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
2007H503	TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
2007H504	TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE
2007H511	TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
2007H512	TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
2007H521	MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
2007H522	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
2007H531	ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
2007H532	ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
2007I551	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
2007I552	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
2007I553	AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
2007I559	ALTRI ALLOGGI
2007I561	RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
2007I562	FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
2007I563	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
2007J581	EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
2007J582	EDIZIONE DI SOFTWARE
2007J591	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI
2007J592	ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE

2007J601	TRASMISSIONI RADIOFONICHE
2007J602	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
2007J611	TELECOMUNICAZIONI FISSE
2007J612	TELECOMUNICAZIONI MOBILI
2007J613	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
2007J619	ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
2007J620	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
2007J631	ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE
2007J639	ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
2007K641	INTERMEDIAZIONE MONETARIA
2007K642	ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
2007K643	SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
2007K649	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
2007K651	ASSICURAZIONI
2007K652	RIASSICURAZIONI
2007K653	FONDI PENSIONE
2007K661	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
2007K662	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
2007K663	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
2007L681	COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
2007L682	AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
2007L683	ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
2007M691	ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
2007M692	CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
2007M701	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
2007M702	ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
2007M711	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
2007M712	COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
2007M721	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
2007M722	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
2007M731	PUBBLICITÀ
2007M732	RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
2007M741	ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
2007M742	ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
2007M743	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
2007M749	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
2007M750	SERVIZI VETERINARI
2007N771	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
2007N772	NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
2007N773	NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
2007N774	CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
2007N781	ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
2007N782	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
2007N783	ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
2007N791	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
2007N799	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
2007N801	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
2007N802	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
2007N803	SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
2007N811	SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
2007N812	ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
2007N813	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
2007N821	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
2007N822	ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
2007N823	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
2007N829	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
2007O841	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
2007O842	SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2007O843	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
2007P851	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
2007P852	ISTRUZIONE PRIMARIA
2007P853	ISTRUZIONE SECONDARIA

2007P854	ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
2007P855	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
2007P856	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
2007Q861	SERVIZI OSPEDALIERI
2007Q862	SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
2007Q869	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
2007Q871	STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
2007Q872	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
2007Q873	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
2007Q879	ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
2007Q881	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
2007Q889	ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
2007R900	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
2007R910	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
2007R920	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
2007R931	ATTIVITÀ SPORTIVE
2007R932	ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
2007S941	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
2007S942	ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
2007S949	ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
2007S951	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
2007S952	RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
2007S960	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
2007T970	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
2007T981	PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
2007T982	PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
2007U990	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
2007X000	Non Applicabile

Tabella di Contesto C10 - Step Procedura Aggiudicazione

Codice Step Procedura Aggiudicazione	DescrizioneStep Procedura Aggiudicazione	Tipo Procedura Aggiudicazione
1	Ribasso	0
91	Pubblicazione Bando	9
92	Acquisizione Offerte	9
93	Aggiudicazione Provvisoria	9
94	Aggiudicazione Definitiva	9
95	Stipula Contratto	9
101	Pubblicazione Bando	1
101	Pubblicazione Bando	10
102	Acquisizione Offerte	1
102	Acquisizione Offerte	10
103	Aggiudicazione Provvisoria	1
103	Aggiudicazione Provvisoria	10
104	Aggiudicazione Definitiva	1
104	Aggiudicazione Definitiva	10
105	Stipula Contratto	1
105	Stipula Contratto	10
106	Stipula contratto	8
111	Pubblicazione Bando	11
112	Acquisizione Offerte	11
113	Aggiudicazione Provvisoria	11
114	Aggiudicazione Definitiva	11
115	Stipula Contratto	11
121	Pubblicazione Bando	12
122	Acquisizione Offerte	12
123	Aggiudicazione Provvisoria	12
124	Aggiudicazione Definitiva	12
125	Stipula Contratto	12
131	Pubblicazione Bando	13
132	Acquisizione Offerte	13
133	Aggiudicazione Provvisoria	13
134	Aggiudicazione Definitiva	13
135	Stipula Contratto	13
201	Pubblicazione Bando	2
202	Selezione Offerenti	2
203	Acquisizione Offerte	2
204	Aggiudicazione Provvisoria	2
205	Aggiudicazione Definitiva	2
206	Stipula Contratto	2
301	Pubblicazione Bando	3
302	Selezione Offerenti	3
303	Acquisizione Offerte	3
304	Negoziazione delle Offerte	3
305	Aggiudicazione Provvisoria	3
306	Aggiudicazione Definitiva	3
307	Stipula Contratto	3
401	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	4
402	Invito a presentare le Offerte	4
403	Acquisizione Offerte	4
404	Aggiudicazione Provvisoria	4
405	Aggiudicazione Definitiva	4
406	Stipula Contratto	4
501	Individuazione Lavori in Economia	5
601	Individuazione Lavori in Economia	6
602	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	6
603	Invito a presentare le Offerte	6
604	Acquisizione Offerte	6
605	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	6
606	Stipula Contratto	6
701	Pubblicazione Bando	7
702	Selezione Offerenti	7
703	Acquisizione Offerte	7
704	Individuazione Offerte (le due migliori)	7
705	Negoziazione delle Offerte	7
706	Aggiudicazione Provvisoria	7
707	Aggiudicazione Definitiva	7
708	Stipula Contratto	7
999	RIBASSO	0

Tabella di Contesto C11 - Tipo Procedura Aggiudicazione

Codice Tipo Procedura Aggiudicazione	Descrizione Tipo Procedura Aggiudicazione
0	Ribasso asta su aggiudicazione
1	Procedura Aperta
2	Procedura Ristretta
3	Procedura Negoziata con Bando
4	Procedura Negoziata senza Bando
5	Procedura in Economia - Amministrazione diretta
6	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario
7	Procedura per Project Financing
8	Affidamento diretto
9	Generico
10	Dialogo Competitivo
11	Accordo quadro
12	Sistema dinamico di acquisizione (solo per forniture)
13	Altro

Tabella di Contesto C12 – Tipologia di Finanziamento

Codice	Descrizione
04	Altre forme di finanziamento
90	Esclusione in conto capitale - Avanzo
91	Esclusione in conto capitale - Debito
98	Patto Nazionale
99	Patto Regionalizzato

Tabella di Contesto C13 - Fonte di Finanziamento

Codice	Descrizione
001	UE
002	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate / Fondo sviluppo e coesione
003	Regione
004	Provincia
005	Comune
006	Altro pubblico
007	Privato
008	Stato Fondo di Rotazione
009	Stato altri provvedimenti
010	Da reperire
011	Stato estero
014	Organismi internazionali
015	Altri soggetti esteri

Tabella di Contesto C14 - Voce di Spesa

Codice	Descrizione
79	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia
80	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
81	b - somme a disposizione della stazione appaltante
82	b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
83	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini
84	b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi
85	b.4 - per imprevisti
86	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
87	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo133, commi 3 e 4, del codice
88	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
89	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
90	b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici
91	b.10 - per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche
92	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
93	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
94	b.13 - per oneri d'investimento
95	b.14 - per mitigazioni
96	b.15 - per inerferenze
97	b.16 - per opere compensative
98	Altro

Tabella di Contesto C15 - Tipo Ente SIOPE

Codice Tipo Ente	Descrizione Tipo Ente
AG	GESTIONI ASL
AS	AGENZIE SANITARIE REGIONALI
C	COMUNI
CC	COMMISSARI STRAORDINARI
DU	DIPARTIMENTO UNIVERSITA'
EI	ISTITUTI DI RICERCA
EL	CONSORZI DI ENTI LOCALI
F	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PREVIDENZIALI
G	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NON PREVIDENZIALI
IG	GESTIONI IRCCS
J	ISTITUTI A CARATTERE SCIENTIFICO
K	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
N	COMUNITA' MONTANE
OG	GESTIONI AZIENDE OSPEDALIERE
P	PROVINCE
PG	GESTIONI POLICLINICI UNIVERSITARI
PP	COMMISSARI STRAORDINARI PROVINCIE
Q	UNIVERSITA'
R	REGIONI
RS	REGIONI SANITA'
SC	ENTE SPERIMENTALE ARCONET CON LA CODIFICA CDC
SE	ENTE SPERIMENTALE ARCONET CON LA CODIFICA EGP
SG	ENTE SPERIMENTALE ARCONET CON LA CODIFICA REG
SI	ENTE SPERIMENTALE ARCONET CON LA CODIFICA MON
SO	ENTE SPERIMENTALE ARCONET CON LA CODIFICA MON
SP	ENTE SPERIMENTALE ARCONET CON LA CODIFICA PRO
SS	ENTE SPERIMENTALE ARCONET CON LA CODIFICA SAN
SU	ENTE SPERIMENTALE ARCONET CON LA CODIFICA MON
U	UNITA' SANITARIE LOCALI
UC	UNIONE DI COMUNI
V	CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
ZG	GESTIONI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
8	PARCHI NATURALI ED ENTI PER LA DIFESA AMBIENTALE

Pubblicazione in linea sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato